

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 1310**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

04/12/2024 - 07:25

# Indice

1. DDL S. 1310 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1310 . . . . .	4
1.2.2. Testo 1 . . . . .	56
1.2.3. Testo 2 . . . . .	63
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	77
1.3.1. Sedute . . . . .	78
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	79
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	80
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/11/2024 . . . . .	81
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 264 (pom.) del 03/12/2024 . . . . .	86
1.4. Trattazione in Assemblea . . . . .	170
1.4.1. Sedute . . . . .	171
1.4.2. Resoconti stenografici . . . . .	172
1.4.2.1. Seduta n. 248 del 03/12/2024 . . . . .	173

## **1. DDL S. 1310 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1310

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1310

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI) dal **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI) dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste** (LOLLOBRIGIDA) dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE) e dal **Ministro del turismo** (GARNERO SANTANCHÈ) di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (ZANGRILLO) con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI) e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

(v. stampato Camera n. 2088 )

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2024

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 novembre 2024

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 158 del 2024.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 2024, N. 145

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), numero 1), capoverso 4-bis, le parole: « normativa europea » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea » e le parole: « ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « previste dalla medesima normativa »;

alla lettera e):

al numero 1.2), la parola: « sottoscritta » è sostituita dalla seguente: « , sottoscritta »;

*al numero 1.4), capoverso d-ter), le parole: « domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « indicazione del domicilio digitale inserito in uno degli indici nazionali istituiti dagli articoli »;*

*al numero 2), capoverso 2-ter:*

*il primo periodo è sostituito dal seguente: « È irricevibile la richiesta presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis »;*

*al terzo periodo, la parola: « domanda » è sostituita dalla seguente: « richiesta », le parole: « per il reato di cui all'articolo 603-bis » sono sostituite dalle seguenti: « per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis » e le parole: « per il predetto reato » sono sostituite dalle seguenti: « per i predetti reati »;*

*al numero 4), capoverso 5-quinquies:*

*al primo periodo, le parole: « la domanda di nulla osta » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta di nulla osta »;*

*al secondo periodo, le parole: « l'istanza » sono sostituite dalle seguenti: « la richiesta » e dopo le parole: « nulla osta » sono inserite le seguenti: « , ove già rilasciato, »;*

*al numero 5), capoverso 6:*

*al primo periodo, le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso »;*

*al quarto periodo, le parole: « nel medesimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « , nel termine di cui al primo periodo, »;*

*alla lettera f):*

*al numero 2), la parola: « soggiorno, » è sostituita dalla seguente: « soggiorno," »;*

*al numero 4), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e le parole: « sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 » sono sostituite dalla seguente: « SIISL »;*

*al numero 6), le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nei limiti »;*

*al numero 7), la parola: « sostituto » è sostituita dalla seguente: « sostituito », le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso » e le parole: « nel medesimo termine » sono sostituite dalle seguenti: « , nel termine di cui al quarto periodo, »;*

*alla lettera g), la parola: « (AGEA), » è soppressa;*

*alla lettera h), le parole: « dall'ingresso » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di ingresso »;*

*alla lettera i), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*

*« 2-bis) al comma 18-bis, dopo le parole: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali," sono inserite le seguenti: "del Ministero delle imprese e del *made in Italy*," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE" »;*

*al comma 2, secondo periodo, le parole: « a decorrere dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di decorrenza ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « sul portale » sono sostituite dalle seguenti: « tramite il portale »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « comma 6, » sono inserite le seguenti: « lettera b), »;*

*al quinto periodo, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura » e la parola: « art. » è sostituita dalla seguente: « articolo »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo, le parole:* « un numero massimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « il numero massimo » *e le parole:* « dell'articolo 2 del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo »;

*al secondo periodo, le parole:* « all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

*al quarto periodo, la parola:* « e » *è sostituita dalla seguente:* « né »;

*al comma 3:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « comma 2 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

*al secondo periodo, dopo le parole:* « previa verifica » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , » *e le parole:* « sul rispetto » *sono sostituite dalle seguenti:* « , del rispetto »;

*al terzo periodo, le parole:* « sul territorio » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel territorio »;

*al comma 4:*

*al secondo periodo, le parole:* « nonché dei soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché tramite i soggetti » *e le parole:* « che garantiscono un numero di richieste di nulla osta proporzionale al volume d'affari » *sono sostituite dalle seguenti:* « i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale al volume d'affari »;

*al terzo periodo, la parola:* « definiti » *è sostituita dalla seguente:* « definite »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati - prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*al comma 5, dopo le parole:* « 2 e 3 » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

*al comma 6, lettera b), le parole:* « settanta per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 70 per cento, » *e le parole:* « trenta per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 per cento »;

*dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

« 7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie »;

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità »;

*dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

« 8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-



legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2027" ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028";

b) al comma 4, le parole: "il triennio 2023-2025" sono sostituite dalle seguenti: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole: « corredate da » sono sostituite dalle seguenti: « corredate di », dopo le parole: « previa verifica » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « sul rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « , del rispetto »;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: « inviata » è sostituita dalle seguenti: « che è inviata ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;*

*al comma 3, le parole: « 15 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni »;*

*al comma 4:*

*all'alinea, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 40 milioni » e le parole: « e euro » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro »;*

*alla lettera a), dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte » e le parole: « dalle modifiche apportate al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dalle disposizioni di cui al comma 1 »;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

« b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

*alla lettera c), le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni, per il medesimo anno, »;*

*al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « protezione internazionale » e dopo le parole: « triennio 2025-2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;*

*al comma 6, le parole: « 2026 di cui al primo periodo » sono sostituite dalla seguente: « 2026, », le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni » e le parole: « Ministero dell'economia e finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'economia e delle finanze »;*

*al comma 7, dopo la parola: « 7.957.316 » è inserita la seguente: « annui »;*

*al comma 8, secondo periodo, le parole: « come rideterminato al primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « disposto ai sensi del primo periodo » e dopo le parole: « euro 3.141.950 » è inserita la seguente: « annui »;*

*al comma 9, dopo le parole: « mediante riduzione » e dopo le parole: « dall'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « della proiezione » sono sostituite dalle seguenti: « delle proiezioni ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1:*

*la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

« a) all'articolo 10-bis, comma 6, dopo le parole: "articoli 18, 18-bis," è inserita la seguente: "18-ter," e

le parole: ", 22, comma 12-*quater*," sono sostituite dalla seguente: "e" »;

*alla lettera c), capoverso Art. 18-ter:*

*al comma 1, le parole: « sul territorio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio », le parole: « con immediatezza, un » sono sostituite dalle seguenti: « con immediatezza un » e dopo le parole: « alla violenza » sono inserite le seguenti: « , all'abuso »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « per un anno, o » sono sostituite dalle seguenti: « per un anno o »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo, le parole: « di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo »;*

*al secondo periodo, la parola: « Esso » è sostituita dalle seguenti: « Il permesso di cui al presente articolo »;*

*al comma 5, dopo le parole: « del permesso di soggiorno » sono inserite le seguenti: « di cui al presente articolo »;*

*alla lettera d), numero 2), le parole: « come introdotto dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « introdotto dalla lettera c) del presente comma »;*

*al comma 2, le parole: « così come » sono soppresse.*

*All'articolo 6:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « così come » sono soppresse e le parole: « del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo permesso di soggiorno »;*

*al secondo periodo, le parole: « del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « del codice » sono inserite le seguenti: « del Terzo settore, di cui al »;*

*al comma 2:*

*al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « (repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021) »;*

*al quarto periodo, dopo le parole: « articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*al comma 3, le parole: « , per i quali non trova applicazione l'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « . A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo ».*

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera a), le parole: « del programma » sono sostituite dalle seguenti: « al programma ».*

*All'articolo 8:*

*al comma 1, le parole: « così come » sono soppresse.*

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole da: « Al decreto » fino a: « il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo ».*

*All'articolo 10:*

*alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1:*

*la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

« *b)* il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente:

"2-*quater*. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150" »;

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

« *b-bis)* al comma 2-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo periodo, la parola: "per" è sostituita dalle seguenti: "da dieci a";
- 2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-*quinquies*. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento" »;

*alla lettera d):*

*al capoverso 2-novies, le parole:* « in comando » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comando dell'aeromobile »;

*al capoverso 2-decies, primo periodo, le parole:* « in comando » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comando »;

*al capoverso 2-duodecies, le parole:* « di cui alla legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « della legge »;

*al capoverso 2-terdecies, secondo periodo, le parole:* « in comando » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comando dell'aeromobile ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole:* « All'articolo 11 » *sono inserite le seguenti:* « , comma 1, » *e le parole:* « al comma 1, » *sono soppresse;*

*al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, la parola:* « paesi » *è sostituita dalla seguente:* « Paesi ».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 12-bis. - (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri) - 1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di parti del territorio o" sono soppresse;

c) al comma 4, la parola: "EASO" è sostituita dalle seguenti: "Agenzia dell'Unione europea per l'asilo";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari".

Art. 12-ter. - (Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare) - 1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per asilo, per" sono sostituite dalle seguenti: "in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale".

2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.

Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare) - 1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975" ».

*All'articolo 13:*

*al comma 3:*

*alla lettera a), numero 1), le parole da: « , dopo le parole » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « e le parole: "che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente" »;*

*alla lettera b), numero 3), capoverso 2-bis, le parole: « di frontiera » sono sostituite dalle seguenti: « alla frontiera »;*

*alla rubrica, le parole:* « in frontiera dei richiedenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla frontiera per i richiedenti ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), capoverso b-bis), le parole:* « domanda reiterata » *sono sostituite dalle seguenti:* « "domanda reiterata" »;

*alla lettera c), capoverso Art. 23-bis:*

*al comma 1, lettera b), dopo la parola:* « Commissione » *è inserita la seguente:* « territoriale »;

*al comma 2, le parole:* « in linea con l'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai sensi dell'articolo »;

*al comma 5, le parole:* « di cui al comma 3, è » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al comma 3 è » *e le parole:* « del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'allontanamento o della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ».

*All'articolo 15:*

*al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, le parole:* « e dell'articolo 33, comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3 » *e la parola:* « 1.1. » *è sostituita dalla seguente:* « 1.1, ».

*Nel capo III, dopo l'articolo 15 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 15-bis. - (Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare) - 1. In considerazione delle speciali misure di sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.

Art. 15-ter. - (Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito) - 1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 2-bis," sono inserite le seguenti: "e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione";

b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13".

Art. 15-quater. - (Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza) - 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste

dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica".

*Art. 15-quinquies. - (Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti) - 1.* All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia".

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente";

b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse".

*Art. 15-sexies. - (Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) - 1.* Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1-bis, dopo le parole: "a cura dell'Amministrazione medesima" sono inserite le seguenti: ", che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno,";

2) al comma 3:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: "ai sensi del comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno,";

2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa";

2.3) al decimo periodo, le parole: "da non oltre due anni" sono soppresse;

b) all'articolo 5:

1) al comma 2, sesto periodo, la parola: "partecipa" è sostituita dalla seguente: "partecipano" e dopo le parole: "dell'UNHCR" sono aggiunte le seguenti: "e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo";

c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: "della Commissione nazionale per il diritto di asilo e" sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

*L'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

« Art. 16. - (Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) - 1. Al capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo";

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"Art. 5-bis. - (Competenza della corte d'appello) - 1. Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica" ».

*All'articolo 17:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), il numero 1) è soppresso;*

*alla lettera b):*

*al numero 2):*

*al capoverso 2-bis, le parole:* « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1, 2 e 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e) » e le parole: « comma 2-ter." » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2-ter. »;

*al capoverso 2-ter, le parole:* « Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, » e le parole: « decorrente dalla data di notifica » sono sostituite dalle seguenti: « decorrenti dalla data di notificazione »;

*dopo il numero 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4-bis. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma" »;

*il numero 3) è soppresso;*

*la lettera c) è soppressa;*

*alla lettera d):*

*al numero 1), il capoverso 1 è sostituito dal seguente:*

« 1. Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo »;

*dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: "non impugnabile" sono sopresse;

1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis" »;



*il numero 2) è soppresso.*

*L'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

« Art. 18. - *(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)* - 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5:

1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46";

1.2) all'ultimo periodo, le parole: "al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "alla corte d'appello competente";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

3) al comma 8, le parole: "del tribunale in composizione monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "della corte d'appello";

b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: "il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello" ».

*Nel capo IV, dopo l'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 18-*bis*. - *(Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)* - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-*ter*, comma 3, quarto periodo, le parole: "il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "la corte d'appello";

b) all'articolo 14, comma 6:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69".

Art. 18-*ter*. - *(Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14)* - 1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: "in via esclusiva," sono inserite le seguenti: "la corte d'appello," ».

*All'articolo 19:*

*al comma 1, le parole: « ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, » sono soppresse.*

*Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, pubblicato  
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre  
2024.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le  
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia »;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante « Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale »;

Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adottare norme in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-*bis* del codice penale e al contrasto del lavoro sommerso;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di

gestione dei flussi migratori;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  
adottata nella riunione del 2 ottobre 2024;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  
ministri, dei Ministri degli affari esteri e della  
cooperazione internazionale, dell'interno, della  
giustizia, dell'agricoltura, della sovranità  
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle  
politiche sociali e del turismo, di concerto con i  
Ministri per la pubblica amministrazione, per gli  
affari regionali e le autonomie e dell'economia e  
delle finanze;

emana  
il seguente decreto-legge:

Capo I  
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA  
DELL'INGRESSO IN ITALIA DI  
LAVORATORI STRANIERI

Articolo 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell'immigrazione e  
norme sulla condizione dello straniero, di cui al  
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la  
disciplina dell'immigrazione e norme sulla  
condizione dello straniero, di cui al decreto  
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate  
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:  
« 4-bis. All'atto della domanda del visto  
nazionale, i richiedenti forniscono gli  
identificatori biometrici richiesti dalla normativa  
europea per i visti di ingresso per soggiorni di  
breve durata, con le medesime modalità ivi  
previste. »;

2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:  
« 7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto  
1990, n. 241, non si applica ai procedimenti  
relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla  
revoca del permesso di soggiorno determinati  
dalla revoca del visto di ingresso. »;

b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo,  
dopo le parole: « La stipula dell'Accordo di  
integrazione » sono inserite le seguenti: « , con le  
modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

c) all'articolo 5-bis, il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le  
parole: « ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22  
e 26 » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle  
quote di cui all'articolo 3, comma 4 »;

e) all'articolo 22:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole: « deve presentare » sono

Capo I  
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA  
DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI  
STRANIERI

Articolo 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell'immigrazione e  
norme sulla condizione dello straniero, di cui al  
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico:*  
« 4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale,  
i richiedenti forniscono gli identificatori biometrici  
richiesti dalla normativa **dell'Unione** europea per i  
visti di ingresso per soggiorni di breve durata, con  
le medesime modalità previste **dalla medesima**  
**normativa.** »;

2) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico:*

1) *identico:*

1.1) *identico;*

sostituite dalle seguenti: « deve trasmettere in via telematica »;

1.2) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata »;

1.3) la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente: « *d-bis*) asseverazione di cui all'articolo 24-*bis*, comma 2, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; »;

1.4) dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la seguente: « *d-ter*) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici nazionali di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: « 2-*bis*. La previa verifica di cui al comma 2 si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.

2-*ter*. È irricevibile la domanda presentata, ai sensi del comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis* all'esito di precedente, analoga domanda. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato. »;

3) al comma 5-*ter*, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui al comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al

1.2) alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata »;

1.3) *identico*;

1.4) *identico*:

« *d-ter*) **indicazione del domicilio digitale inserito** in uno degli **indici nazionali istituiti dagli** articoli 6-*bis* e 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

2) *identico*:

« 2-*bis*. *Identico*.

2-*ter*. È irricevibile la **richiesta** presentata ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro che, nel triennio antecedente la presentazione, **avendo presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, all'esito della relativa procedura non abbia** sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile. È altresì irricevibile la **richiesta** presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per **i reati** di cui **agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*** del codice penale o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per **i predetti reati**. »;

3) *identico*;

lavoratore »;

4) dopo il comma 5-*quater*, è inserito il seguente: « 5-*quinquies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. »;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

f) all'articolo 24:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « ad eccezione dei commi 11 e 11-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione dei commi 5, secondo periodo, e 11 »;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite dalle seguenti: « trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui

4) *identico*:

« 5-*quinquies*. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la **richiesta** di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, **la richiesta** si intende rifiutata e il nulla osta, **ove già rilasciato**, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. »;

5) *identico*:

« 6. Entro otto giorni **dalla data di** ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine **di cui al primo periodo**, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

f) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: « esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, » sono sostituite dalle seguenti: « trasmette allo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, »;

all'articolo 22, comma 6, »;

3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « *6-bis*. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, è data comunicazione all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. »;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del **sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.** »;

5) al comma 9, le parole: « sia rientrato nello Stato di provenienza » sono sostituite dalle seguenti: « abbia lasciato il territorio nazionale »;

6) al comma 10, le parole: « nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 » sono soppresse;

7) al comma 11, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli

3) *identico*;

4) al comma 8, dopo il primo periodo, **sono inseriti i seguenti**: « La nuova opportunità di lavoro può intervenire non oltre sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del SIISL. »;

5) *identico*;

6) al comma 10, le parole: « , nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 » sono soppresse;

7) al comma 11, il quarto periodo è **sostituito** dai seguenti: « Entro otto giorni **dalla data di** ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*. Il lavoratore può altresì firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento, nel termine **di cui al quarto periodo**, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del

adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

g) all'articolo 24-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), »;

h) all'articolo 27, al comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

i) all'articolo 27-*quater*:

1) al comma 6, le parole: « convoca il datore di lavoro e » sono soppresse;

2) al comma 9, le parole: « qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « qualora il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma 6, ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023.

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)*

permesso di soggiorno. »;

g) all'articolo 24-*bis*, al comma 4, dopo le parole: « Agenzia delle entrate » sono inserite le seguenti: « e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura »;

h) all'articolo 27, al comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Entro otto giorni **dalla data di** ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. »;

i) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico* ;

**2-*bis*) al comma 18-*bis*, dopo le parole: « del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, » sono inserite le seguenti: « del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di garantire la più vasta divulgazione delle predette informazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura inseriscono nei propri siti *internet* istituzionali una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE ».**

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e), numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di **decorrenza** delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023.

Articolo 2.

*(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)*

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto

1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda **tramite il** portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, **lettera b)**, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'**Agenzia per le erogazioni in agricoltura**, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'**articolo 24-*bis***, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto



legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione

legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro **il** numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità, come definite ai sensi dell'articolo 2, **comma 1, lettera b)**, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte **alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro** di cui **alle** lettere a), b) e c) **del** comma 1 **dell'**articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge **né** del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.

3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta è rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, **del** rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale **nel** territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione

preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di

preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.

4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché **tramite i** soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, **i quali** garantiscono **che il numero delle** richieste di nulla osta al lavoro **presentate sia** proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalità di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono **definite** nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.

**4-bis. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati-prima sezione, possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di

riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.  
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:

a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.

8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra « 93.550 » è sostituita dalla seguente: « 110.000 », al comma 4 la cifra « 42.000 » è sostituita dalla seguente: « 47.000 » e al comma 5 la cifra « 32.000 » è sostituita dalla seguente: « 37.000 ».

cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al **70** per cento, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al **30** per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.

7. *Identico.*

**7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente articolo, è riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e sociosanitaria, nonché fino al 40 per cento del numero massimo delle istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento parziale della quota di riserva di cui al primo periodo, all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori secondo le disposizioni ordinarie.**

**8. Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in 110.000, 47.000 e 37.000 unità.**

**8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, la parola: « 2025 » è sostituita dalla seguente: « 2027 ».**

**Articolo 2-bis.**

**(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in materia di**

Articolo 3.

*(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)*

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del

*programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 »;

b) al comma 4, le parole: « il triennio 2023-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « i trienni 2023-2025 e 2026-2028 ».

Articolo 3.

*(Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio)*

1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico.

2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, **che è** inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

3. *Identico.*

Pakistan e dello Sri Lanka.

Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)*

1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « nel limite massimo di spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed euro 44.486.000 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per l'anno 2025 ».

2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:  
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;  
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «

Articolo 4.

*(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari)*

1. *Identico.*

2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del **codice della protezione civile, di cui al** decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di **35** milioni di euro per l'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a **40** milioni di euro per l'anno 2024 e a euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:  
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo **di quota parte** delle risorse rivenienti **dalle disposizioni di cui** al comma 1;

b) *identica;*

**b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;**

c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni, per il medesimo anno,** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e

Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027 è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 **di cui al primo periodo** si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: *a*) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere

speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale, il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: *a*) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026; *b*)

dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.150 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.200 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e **delle** finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata a decorrere dal 1° ottobre 2025 di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto Ministero è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno 2025 e di euro 7.957.316 **annui** a decorrere dall'anno 2026.

8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: « 3.150 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 3.200 unità ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, **disposto ai sensi del** primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 **annui** a decorrere dall'anno 2034.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026, **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Articolo 5.

*(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: « articoli 18, 18-bis » sono inserite le seguenti: « 18-ter, » e le parole: « 22, comma 12-quater » sono soppresse;

b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: « articoli 600 e 601 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 600, 601 e 602 »;

c) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: « Art. 18-ter. - (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria precedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate all'autorità giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Articolo 5.

*(Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. *Identico:*

a) all'articolo 10- bis, comma 6, dopo le parole: « articoli 18, 18-bis, » è **inserita la seguente:** « 18-ter, » e le parole: « , 22, comma 12-quater, » sono **sostituite dalla seguente:** « e »;

b) *identica;*

c) *identico:*

« Art. 18-ter. - (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero **nel** territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero **nel** territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria precedente, rilascia con immediatezza un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, **all'abuso** o allo sfruttamento.

2. *Identico.*

3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del



presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. »;

d) all'articolo 22:

- 1) al comma 12-*bis*, lettera c), le parole: « di particolare sfruttamento » sono soppresse;
- 2) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies*

presente articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Alla scadenza, il permesso di cui al **presente articolo** può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. **Il permesso di cui al presente articolo** è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno **di cui al presente articolo** e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico.

6. *Identico.* »;

d) *identico*:

- 1) *identico*;
- 2) i commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies*

sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, **come** introdotto dal presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, **così come** introdotto dal comma 1, lettera c), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

Articolo 6.

*(Misure di assistenza)*

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **così come** introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per « casi speciali » ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura ». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.

sono abrogati. Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto **dalla lettera c) del presente comma**.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1, lettera c), è altresì revocato nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

Articolo 6.

*(Misure di assistenza)*

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per « casi speciali » ai sensi del medesimo articolo 18-ter, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a quella del **medesimo** permesso di soggiorno. Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 **del testo unico di cui al citato** decreto legislativo n. 286 **del** 1998 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice **del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante « Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura » **(repertorio atti n. 146/CU del 7 ottobre 2021)**. Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.

48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.

4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:  
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;  
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;

c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Articolo 7.

*(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)*

1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;  
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) la rinuncia espressa alle misure.

2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. **A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.**

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Articolo 7.

*(Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza)*

1. *Identico:*

a) la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione **al** programma di cui al medesimo articolo 6;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

Articolo 8.

*(Vigilanza, tutela e protezione)*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **così come** introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.

Articolo 9.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. »

Articolo 10.

*(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: « né superiore a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « né superiore a euro 60.000 ».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 11.

*(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla

Articolo 8.

*(Vigilanza, tutela e protezione)*

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

2. *Identico.*

Articolo 9.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. **All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, **in fine**, il seguente periodo: « Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di cui al primo periodo. »

Articolo 10.

*(Modifica al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*

1. *Identico.*

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 11.

*(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173)*

1. *Identico:*

legge 18 dicembre 2020, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2-*bis*, lettera *f*), le parole « a bordo », sono sostituite dalle seguenti: « per l'incolumità dei migranti »;
- b) al comma 2-*quater*:

a) *identica*;

**b) il comma 2-*quater* è sostituito dal seguente: « 2-*quater*. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave è interdetta la navigazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 »;**

**b-*bis*) al comma 2-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:**

- 1) al quinto periodo, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « dieci » e la parola: « venti » è sostituita dalla seguente: « cinque »;
- 2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, può sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. »;

1) al secondo periodo, la parola: « per » è

sostituita dalle seguenti: « da dieci a »;  
2) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-*quater* ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-*quinquies*. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento »;

c) al comma 2-*septies*, primo periodo, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « quarto »;

c) *identica*;

d) dopo il comma 2-*septies*, sono aggiunti i seguenti:

d) *identico*:

« 2-*octies*. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

« 2-*octies*. *Identico*.

2-*novies*. Nei casi di cui al comma 2-*octies*, il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*novies*. Nei casi di cui al comma 2-*octies*, il pilota **al** comando **dell'aeromobile** deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*decies*. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*octies* e 2-*novies*, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una

2-*decies*. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*octies* e 2-*novies*, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota **al** comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.

*2-undecies.* Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma *2-decies*, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

*2-duodecies.* L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma *2-decies* è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma *2-septies*.

*2-terdecies.* Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma *2-decies*, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

*2-quaterdecies.* Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorità di cui al comma *2-duodecies*, che provvede nei successivi cinque giorni.

*2-quinquiesdecies.* In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi.

*2-sexiesdecies.* In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma *2-quinquiesdecies*, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. ».

Articolo 12.

*(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28

somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile.

*2-undecies. Identico.*

*2-duodecies.* L'Autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma *2-decies* è l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma *2-septies*.

*2-terdecies.* Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota **al comando dell'aeromobile** o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma *2-decies*, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese.

*2-quaterdecies. Identico.*

*2-quinquiesdecies. Identico.*

*2-sexiesdecies. Identico. ».*

Articolo 12.

*(Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo

gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e ».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-ter, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. È in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso

28 gennaio 2008, n. 25, dopo le parole: « richiedente asilo ha l'obbligo » sono inserite le seguenti: « di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e ».

2. *Identico:*

a) *identico:*

« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai **Paesi** in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.

2-ter. *Identico.* »;



per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa. »;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1.1, è inserito il seguente:

« 1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, comma 2-ter. ».

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

c) all'articolo 19-bis, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Ai fini indicati dal comma 3, quando è necessario per acquisire il documento anagrafico o elementi relativi all'identità e alla cittadinanza nonché ai Paesi in cui il minore ha soggiornato o è transitato, è consentito l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. L'accesso è eseguito in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

b) *identica.*

3. *Identico.*

Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica. Le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato. ».

**Articolo 12-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in materia di Paesi di origine sicuri)*

**1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

**« 1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia »;**

**b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « di parti del territorio o » sono soppresse;**

**c) al comma 4, la parola: « EASO » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo »;**

**d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

**« 4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui al comma 1 è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Consiglio dei ministri, entro il 15 gennaio di ciascun anno, delibera una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione. Il Governo trasmette la relazione alle competenti Commissioni parlamentari ».**

**Articolo 12-ter.**

*(Modifiche all'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di unità familiare)*

**1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25**

**luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: « per asilo, per » sono sostituite dalle seguenti: « in conseguenza del riconoscimento della protezione internazionale o per »;**

**b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Gli stranieri di cui al comma 1, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale, devono avere maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a), c) e d), un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale ».**

**2. Restano ferme le deroghe previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dalla normativa dell'Unione europea.**

**Articolo 12-quater.**

**(Modifica all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)**

**1. All'articolo 29, comma 3, lettera a), primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975 ».**

**Articolo 13.**

**(Ulteriori disposizioni sulla procedura *alla* frontiera *per i* richiedenti la protezione internazionale)**

**1. Identico.**

**2. Identico.**

Articolo 13.

*(Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale)*

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «

durante la sua permanenza in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale »;

b) all'articolo 32, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo. »;

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: « attestato nominativo » sono inserite le seguenti: « recante il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente » e le parole: « che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale » **sono soppresse**;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «

L'attestato nominativo certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di foto-segnalamento e consente il

riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, 2) *identico*;

comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

b) all'articolo 6-bis:

b) *identico*:

1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 35-bis, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-ter »;

2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. »;

2) *identico*;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

3) *identico*:

« 2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai

« 2-bis. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi

sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».

Articolo 14.

*(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-*bis*, commi 2 e 3; »;

b) all'articolo 12, i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 23-*bis*. - *(Procedura in caso di ritiro implicito della domanda)* - 1. La domanda si intende implicitamente ritirata nei casi in cui:  
a) il richiedente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3-*bis*, prima di essere convocato per il colloquio di cui all'articolo 12 si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla misura del trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-*bis*, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, in linea con l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

3. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 2, entro nove mesi dalla sospensione.

Trascorso tale termine, il procedimento è estinto.

del comma 1 si applica, comunque, la procedura **alla** frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».

Articolo 14.

*(Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

« *b-bis*) "domanda reiterata": un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-*bis*, commi 2 e 3; »;

b) *identica;*

c) *identico:*

« Art. 23-*bis*. - *(Procedura in caso di ritiro implicito della domanda)* - 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) il richiedente non si presenta al colloquio personale disposto dalla Commissione **territoriale** ai sensi dell'articolo 12 e la notificazione della convocazione è effettuata ai sensi dell'articolo 11, commi 3 o 3-*bis*, ovvero si intende eseguita ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo articolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, **ai sensi dell'**articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa.

3. *Identico.*

4. Quando la domanda è esaminata nel contesto della procedura di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b-bis*) e *c*), e comma 2-*bis*, e il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro, fatta salva la possibilità di decidere in base ad un adeguato esame del merito, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 1 determina il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare, di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, e si applica l'articolo 32, commi 4 e 4-*bis*.

5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3, è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni del mancato svolgimento del colloquio o dell'allontanamento. ».

Articolo 15.

*(Revoca della protezione speciale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

« 1-*quater*. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) all'articolo 33, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di revoca della protezione speciale di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*. ».

4. *Identico.*

5. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla decisione di rigetto adottata ai sensi del comma 2 e all'estinzione del procedimento di cui al comma 3 è sottoposta ad esame preliminare ai sensi dell'articolo 29, comma 1-*bis*. In sede di esame preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno dell'ammissibilità della domanda, comprese le ragioni dell'allontanamento o **della mancata presentazione al colloquio, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.** ».

Articolo 15.

*(Revoca della protezione speciale)*

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 1-*quater*. La Commissione nazionale è altresì competente per la revoca della protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'articolo 32, comma 3, **anche nel caso di cui all'articolo 33, comma 3**, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) *identica.*

Articolo 15-*bis*.

*(Mezzi e materiali destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori e alle attività di ricerca e soccorso in mare)*

1. In considerazione delle speciali misure di

**sicurezza necessarie nell'esecuzione dei relativi contratti, l'affidamento degli appalti pubblici di forniture e servizi relativi a mezzi e materiali ceduti, destinati alla cessione o in uso a Paesi terzi per il rafforzamento delle capacità di gestione e controllo delle frontiere e dei flussi migratori nel territorio nazionale e per le attività di ricerca e soccorso in mare, è effettuato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

**2. In relazione agli appalti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 139, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

**3. Per i contratti di cui al presente articolo al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 139 e dalle altre disposizioni normative in materia di tutela delle informazioni classificate.**

**Articolo 15-ter.**

*(Modifiche all'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario e assistito)*

**1. All'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 2, dopo le parole: « comma 2-bis, » sono inserite le seguenti: « e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione »;**

**b) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

**« b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13 ».**

**Articolo 15-quater.**

*(Modifica all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza)*

**1. All'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione**

dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La comunicazione relativa al rilascio, al rifiuto, all'annullamento o alla revoca dell'autorizzazione è effettuata, secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 42 del predetto regolamento (UE) 2018/1240, esclusivamente tramite il servizio di posta elettronica ed è inviata all'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera g), del medesimo regolamento, fornito dal richiedente nel modulo di domanda. La notificazione si intende perfezionata nel momento dell'avvenuto invio del messaggio di posta elettronica ».

**Articolo 15-quinquies.**

*(Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti)*

1. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia ».

2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nel rispetto dell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione sull'ammissione è adottata, in forma scritta e motivata, dal prefetto competente per territorio in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale e tiene conto della vulnerabilità del richiedente »;

b) all'articolo 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, l'accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni



**di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse ».**

**Articolo 15-sexies.**

***(Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)***

**1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 4:**

**1) al comma 1-bis, dopo le parole: « a cura dell'Amministrazione medesima » sono inserite le seguenti: « , che può anche avvalersi del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, »;**

**2) al comma 3:**

**2.1) al primo periodo, dopo le parole: « ai sensi del comma 1-bis, » sono inserite le seguenti: « nonché, in via temporanea, da prestatori di lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità e da personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno, »;**

**2.2) il settimo e l'ottavo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio con funzioni di presidente, l'esperto designato dall'UNHCR e due dei componenti con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis e del primo periodo del presente comma, tra cui il componente che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione delle istanze ai componenti con compiti istruttori e per la loro partecipazione alle sedute della Commissione stessa »;**

**2.3) al decimo periodo, le parole: « da non oltre due anni » sono soppresse;**

**b) all'articolo 5:**

**1) al comma 2, sesto periodo, la parola: « partecipa » è sostituita dalla seguente: « partecipano » e dopo le parole: « dell'UNHCR » sono aggiunte le seguenti: « e i funzionari amministrativi di cui al comma 2-bis »;**

**2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Le attività istruttorie per i procedimenti amministrativi di competenza, tra cui l'audizione dell'interessato, sono svolte dai componenti della Commissione nazionale o dai funzionari amministrativi con compiti istruttori**

ad essa assegnati. Il presidente della Commissione fissa i criteri per l'assegnazione dei procedimenti e per la partecipazione dei funzionari amministrativi alle sedute della Commissione stessa. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, undicesimo e dodicesimo periodo »;

c) all'articolo 12, comma 1-bis, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il colloquio si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. Il componente con compiti istruttori sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione, che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4 ».

2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: « della Commissione nazionale per il diritto di asilo e » sono soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso primo periodo.

3. Al fine di semplificare e di accelerare la riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025 le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Capo IV  
DISPOSIZIONI PROCESSUALI  
Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)*

Capo IV  
DISPOSIZIONI PROCESSUALI  
Articolo 16.

*(Modifica all'articolo 3 e introduzione dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla*

1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
« *1-bis.* I giudici delle corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi indicati al comma 1, secondo periodo, e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. »;  
b) all'articolo 3:

1) al comma 4, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, » sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Contro i provvedimenti adottati dalle sezioni specializzate ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelli aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale è ammesso reclamo alla corte d'appello. »;  
2) il comma 4-*bis* è abrogato.

Articolo 17.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

**1) il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:**  
« *3-*septies.** Il procedimento è trattato in camera di consiglio. L'udienza per la comparizione delle parti è fissata esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il procedimento è definito, con decreto entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. »;

legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. Al **capo I** del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 3, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

« **c) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo »;**

b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

« **Art. 5-*bis.* - (Competenza della corte d'appello) - 1.** Per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-*bis* e 6-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter*, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

**2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica ».**

Articolo 17.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *soppresso*

2) al comma 3-*octies*, le parole: « ai precedenti commi » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 3-*bis* »;

b) all'articolo 35-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « Il ricorso è proposto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dai commi 2-*bis* e 2-*ter*, il ricorso è proposto » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: « 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1, 2 e 2-*bis*, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*. »;

2-*ter*. Quando nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015 il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrente dalla data di notifica della decisione della Commissione territoriale. »;

2) *identico*;

b) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

« 2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, commi 1 e 2, **lettere a), d) ed e)**, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*ter*.

**2-*ter*. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento** ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo **18 agosto 2015**, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, **decorrenti** dalla data di **notificazione** della decisione della Commissione territoriale. »;

**2-*bis*) il comma 4 è sostituito dai seguenti:**

**« 4. Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, prevista dal quarto periodo, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine ivi stabilito per il loro deposito. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3, quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.**

**4-*bis*. Avverso il decreto di cui al comma 4 è ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla**

**comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma »;**

**3) al comma 13, il secondo periodo e i periodi successivi al quarto sono soppressi;**

*3) soppresso*

**c) dopo l'articolo 35-bis, sono inseriti i seguenti:**

*c) soppressa*

**« Art. 35-bis.1 - (Reclamo) - 1. Contro il decreto adottato ai sensi degli articoli 3, comma 3-septies, e 35-bis, comma 13, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. Si applicano, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, gli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.**

**2. La procura alle liti per la proposizione del reclamo deve essere conferita, a pena di inammissibilità del reclamo, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.**

**3. Il reclamo è comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte.**

**4. La proposizione del reclamo o dell'istanza di sospensione ai sensi del comma 6 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato.**

**5. L'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato può essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. L'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il reclamo. La Corte decide sull'istanza entro cinque giorni con decreto non impugnabile, salvo che ritenga di procedere immediatamente ai sensi del comma 6.**

**6. La corte d'appello, sentite le parti, decide con decreto immediatamente esecutivo, entro**

**venti giorni dalla presentazione del reclamo. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria.**

**7. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo e di cui all'articolo 35-bis.3. »;**

**Art. 35-bis.2. - (Ricorso per cassazione) - 1. Contro il decreto adottato ai sensi dell'articolo 35-bis.1 è ammesso ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione ai sensi del comma 5 del predetto articolo.**

**2. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. A tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.**

**3. Quando il decreto impugnato ha confermato il rigetto della domanda di protezione, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.**

**4. Quando il decreto impugnato ha confermato la decisione di trasferimento adottata dall'autorità di cui all'articolo 3, comma 3, la Corte di cassazione decide sull'impugnazione entro due mesi dal deposito del ricorso.**

**Art. 35-bis.3. - (Sospensione del decreto adottato in sede di reclamo) - 1. Quando sussistono fondati motivi la corte d'appello, su istanza di parte, può sospendere gli effetti del decreto impugnato ai sensi dell'articolo 35-bis.2.**

**2. L'istanza di sospensione è proposta entro il termine previsto dall'articolo 35-bis.2, unitamente alla prova del deposito del ricorso in conformità all'articolo 369 del codice di procedura civile. La controparte può depositare una nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione.**

**3. La corte d'appello decide in camera di consiglio entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile. »;**

*d) all'articolo 35-ter:*

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Quando il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter. La proposizione del ricorso o dell'istanza di

*d) identico:*

1) *identico:*

« 1. **Nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere b), b-bis) e c), del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento** ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro

sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. »;

**2) al comma 5, le parole: « , in composizione collegiale, » sono soppresse.**

Articolo 18.

*(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)*

1. All'articolo 19-ter del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La procura alle liti per la proposizione dell'appello deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata; a tal fine, il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima. In caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «

Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale ».

la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-bis, comma 2-ter , **del presente decreto**. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo »;

**1-bis) al comma 2, terzo periodo, le parole: « non impugnabile » sono soppresse;**

**1-ter) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis ».**

2) *soppresso*

Articolo 18.

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 5:

1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 »;

1.2) all'ultimo periodo, le parole: « al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « alla corte d'appello competente »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

3) al comma 8, le parole: « del tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « della corte d'appello »;

**b) all'articolo 14, comma 6, ultimo periodo, le parole: « il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la corte d'appello ».**

**Articolo 18-bis.**

*(Modifiche agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

**1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, le parole: « il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea » sono sostituite dalle seguenti: « la corte d'appello »;**

**b) all'articolo 14, comma 6:**

**1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale »;**

**2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69 ».**

**Articolo 18-ter.**

*(Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14)*

**1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: « in via esclusiva, » sono inserite le seguenti: « la corte d'appello, ».**

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Articolo 19.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni del capo IV si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico.*

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
Articolo 19.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni del capo IV si applicano ai **ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 20.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Tajani, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Garnero Santanchè, *Ministro del turismo*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Calderoli, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

## 1.2.2. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**2 dicembre 2024**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (1310)**

### **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".

premesso che:

il decreto-legge, composto nella sua versione originale dagli articoli dal 1 al 21mo, ne contiene nel testo trasferito al Senato in realtà ben 32, e molte delle sue norme si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 3, elimina da subito il silenzio-assenso per il rilascio, fino al 31 dicembre 2025, del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri provenienti da Stati come il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e ne dispone al comma 2 la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati. In questi casi basterebbe ricordare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, successivamente modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dove il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessuno può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate;

tra l'altro, la direttiva contempla garanzie specifiche per le persone vulnerabili con bisogni procedurali speciali come minori non accompagnati, apolidi, disabili, malati o orientamento sessuale;

basti qui ricordare che ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, si intende per "rifugiato" un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di siffatto timore farvi ritorno;

particolarmente preoccupanti, ad avviso dei presentatori, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e se-

grezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà

personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE, dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità proprio il Governo afferma che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

sempre nel DEF, si riporta che la transizione demografica è una delle sfide più rilevanti che l'Italia dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni, così viene riportato nel DEF: "Assume particolare importanza valutare distintamente l'impatto delle principali determinanti dell'evoluzione demografica come: a) il graduale aumento della speranza di vita alla nascita; b) la progressiva riduzione del tasso di fertilità del 20 per cento a partire dal 2020; c)

riduzione/aumento pari al 33 per cento del flusso netto di immigrati rispetto all'ipotesi di base";

delibera:

di non procedere, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 1310.

---



## 1.2.3. Testo 2

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**3 dicembre 2024**  
**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XIX LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali (1310)**

### **PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".

premesso che:

il decreto-legge, composto nella sua versione originale dagli articoli dal 1 al 21mo, ne contiene nel testo trasferito al Senato in realtà ben 32, e molte delle sue norme si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 3, elimina da subito il silenzio-assenso per il rilascio, fino al 31 dicembre 2025, del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri provenienti da Stati come il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e ne dispone al comma 2 la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati. In questi casi basterebbe ricordare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, successivamente modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dove il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessuno può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate;

tra l'altro, la direttiva contempla garanzie specifiche per le persone vulnerabili con bisogni procedurali speciali come minori non accompagnati, apolidi, disabili, malati o orientamento sessuale;

basti qui ricordare che ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, si intende per "rifugiato" un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di siffatto timore farvi ritorno;

particolarmente preoccupanti, ad avviso dei presentatori, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e se-

grezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà

personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE, dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità proprio il Governo afferma che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

sempre nel DEF, si riporta che la transizione demografica è una delle sfide più rilevanti che l'Italia dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni, così viene riportato nel DEF: "Assume particolare importanza valutare distintamente l'impatto delle principali determinanti dell'evoluzione demografica come: a) il graduale aumento della speranza di vita alla nascita; b) la progressiva riduzione del tasso di fertilità del 20 per cento a partire dal 2020; c)

riduzione/aumento pari al 33 per cento del flusso netto di immigrati rispetto all'ipotesi di base";

delibera:

di non procedere, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 1310.

## QP2

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1310, di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»

premesso che:

il provvedimento incide sensibilmente sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale introducendo numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni nel testo unico immigrazione, nella normativa complementare e nei decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed i relativi procedimenti giurisdizionali;

risulta deprecabile il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo per gestire fatti prevedibili e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo intervento nel tentativo di dirimere per via legislativa questioni giurisdizionali e amministrative connesse al fenomeno migratorio, il quale non è né nuovo, né straordinario e richiede piuttosto interventi strutturali, omogenei e di lungo periodo, in linea con le norme europee ed internazionali;

il testo in esame contiene in realtà ben due distinti decreti-legge, essendo stato il secondo dei due trasfuso nel primo per via emendativa alla Camera, dopo essere stato già assegnato al Senato. Questo secondo decreto, di fatto, è stato sottratto all'esame del Senato con l'espedito del suo riversamento in un testo all'esame dell'altro ramo del Parlamento e risulta disomogeneo rispetto al testo iniziale del decreto flussi;

con riferimento al decreto-legge 145/2024, a livello di compatibilità con i principi della nostra Carta Costituzionale desta particolari dubbi, in primo luogo, il contenuto degli articoli 11 e 12 del decreto oggetto di conversione;

l'articolo 11 modifica una delle condizioni che congiuntamente devono essere soddisfatte dalle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare, ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020 - come da ultimo modifi-

cato dal Governo in carica con il decreto-legge n. 1 del 2023 - per evitare il limite o il divieto di transito e di sosta nel mare territoriale nazionale da parte delle navi: questa prevede che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave siano state effettuate senza creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti» e non hanno impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco - il testo previgente faceva riferimento alle situazioni di pericolo a bordo - una disposizione questa che rischia di limitare ancor più il salvataggio di vite umane in mare che prima di essere migranti o richiedenti asilo, sono nella particolare condizione di naufraghi;

chi interviene in operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde a un obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio di cui all'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313, e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12, recante l'ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, si rivolge indistintamente a chiunque giunge sul territorio nazionale: per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento) o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera o minore straniero non accompagnato, ai richiedenti protezione internazionale;

la misura introdotta dall'articolo 12 desta preoccupazione anche a fronte del combinato disposto del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, quale esempio non casuale, nel contemperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

il testo ufficialmente vieta «l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione» onde evitare di essere platealmente in contrasto con i dettami costituzionali in ordine al diritto all'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione di cui all'articolo 15 della nostra Costituzione, ai sensi del quale, la sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - in merito, come rilevato anche dal *dossier* degli Uffici della Camera, «stando l'esclusione dall'ispezione dei dispositivi, quale prevista nella novella disciplina, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, parrebbe suscettibile di approfondimento se documenti video o fotografici contenuti nei dispositivi, cui la disposizione consente l'accesso, non siano, qualora "situati" entro una forma di comunicazione, parte costitutiva di essa»;



il dubbio e la delicatezza della questione sono confortati dalla recente sentenza n. 170 del 2023, ove si afferma che «lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.» e da precedenti richiami della giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall'articolo 15 della Costituzione prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ed è estesa «ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale»;

non è superfluo, in questa sede e a fronte del provvedimento in parola, rammentare che, come noto, il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava, altresì, dall'articolo 2 della Costituzione e dalle sue specificazioni (articoli 13, 14, 15) e, in sede internazionale, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della corrispondenza;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 15-*bis* non appare costituire una ragionevole limitazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione dei contratti pubblici laddove prevede l'applicazione di deroghe ed esoneri a tali istituti in ordine alla fornitura di mezzi e agli atti riguardanti controllo delle frontiere e flussi migratori, riducendo significativamente i margini di conoscibilità e controllo;

considerato altresì che:

altrettante criticità - forse ancor maggiori - si possono rilevare all'articolo 12-*bis* là dove viene recepito il contenuto del decreto-legge 23 ottobre 2024, noto come Decreto Paesi Sicuri;

il nostro ordinamento costituzionale all'articolo 117 chiaramente afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi nazionali;

la direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, stabilisce le modalità di individuazione dei paesi sicuri è chiara: "la designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese";

sebbene uno Stato membro identifichi come sicuro un Paese terzo, "quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso": se ne deduce che la semplice

provenienza da un Paese sicuro non sottintende l'automatica applicazione delle procedure accelerate di asilo e l'automatico respingimento della domanda;

deve sussistere sempre una discrezionalità di valutazione caso per caso in ottemperanza al principio di uguaglianza e non discriminazione e come cita la direttiva, sopra richiamata, "la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine";

l'elenco dei Paesi sicuri, così come elencati dall'articolo 12-*bis*, non può quindi in ogni caso considerarsi tassativo e, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della causa C-406/22, "il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro, deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative a tale designazione";

indicare l'elenco dei Paesi sicuri in un atto avente forza di legge o un decreto ministeriale non incide realmente sulla necessità della sua compatibilità con le normative dell'Unione Europea, essendo entrambi atti nazionali che devono notoriamente conformarsi al diritto europeo, in virtù di quanto disposto dagli articoli 117 e 11 della nostra Costituzione. In entrambi i casi non sono sottratti al giudizio di un giudice che ha davanti a sé sempre tre strade: il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo o in estrema ratio il ricorso alla Corte Costituzionale. Situazioni che erano note agli operatori del diritto, quindi assolutamente prevedibili e che si sono infatti puntualmente verificate, inducendo la maggioranza a trovare - ancora una volta impropriamente - una soluzione legislativa a un perdurante problema gestionale tutto interno alle improvvide (e costose per il contribuente) decisioni dell'esecutivo;

desta quindi preoccupazione il contenuto del nuovo articolo 16 così come modificato integralmente in prima lettura alla Camera con cui si sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale;

una norma irrazionale che non tiene conto delle competenze acquisite nel corso di quasi dieci anni dalle sezioni dei tribunali specializzate in immigrazione e protezione internazionale, che renderà confusa e ancor meno celere la definizione dello stato di rifugiato, allungando i tempi di permanenza di coloro che non hanno titolo di restare nel territorio nazionale;

l'aggravio di lavoro assegnato alle Corti d'Appello, determinato anche dall'introduzione del ricorso in appello contro i provvedimenti di concessione della protezione internazionale, rischia di non permettere il raggiungimento dagli obiettivi previsti dal PNRR che chiedono di abbattere le cause pendenti, gettando inutilmente in confusione il sistema della giustizia civile,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1310.

### QP3

BOCCIA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

premessi che:

il decreto legge in conversione, suddiviso in cinque capi, interviene su numerosi e disomogenei profili della disciplina dell'immigrazione; in particolare, mentre i primi due capi riguardano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il Capo III e il Capo IV - peraltro profondamente modificati nel passaggio alla Camera dei Deputati - intervengono sulla disciplina della protezione internazionale, sia con riferimento alle operazioni di soccorso in mare, sia con riferimento ai criteri di trattamento delle domande di protezione e al ricongiungimento familiare sia, infine, con riferimento ai relativi procedimenti giurisdizionali;

il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e giunge al Senato a pochi giorni dalla data di decadenza del decreto legge in conversione; tale circostanza, specie in considerazione delle rilevanti modifiche apportate dalla Camera al testo del decreto legge - soprattutto per quel che riguarda il Capo III e il Capo IV - rende ancora una volta evidenti le profonde criticità che investono il ruolo del Parlamento nei processi di normazione, soprattutto per effetto del ricorso ormai smodato alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e alla prassi ormai invalsa di strutturare il procedimento di conversione in legge secondo un'articolazione, di fatto, monocamerale alternata;

nel caso in esame, tali profili di criticità risultano ulteriormente aggravati dal fatto che è confluito nel decreto legge oggi in conversione, per effetto di un emendamento approvato alla Camera dei Deputati, il testo di un altro decreto legge - il n. 158 del 23 ottobre 2024 - incardinato invece per l'esame e la conversione presso questo ramo del Parlamento;

le disposizioni così surrettiziamente introdotte nel testo del decreto legge in conversione, agli articoli 12-*bis* e 17, comma 1, lett. b), numero 2-*bis*) riguardano, peraltro, la delicata materia della formazione dell'elenco dei paesi di origine sicuri che viene ora inserito direttamente nel testo dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché alcuni profili della

tutela cautelare in sede di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione;

esse, in particolare, sono state introdotte a seguito dell'aspro e conflittuale dibattito generato dalle pronunce di diversi Tribunali che, in sede di convalida dei provvedimenti di trattenimento - anche presso le strutture recentemente costruite e rese operative in territorio albanese - di persone richiedenti protezione e provenienti dai c.d. paesi di origine sicuri, hanno ritenuto di dover procedere alla disapplicazione del diritto interno rilevante alla luce del suo contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, in causa C-406/22; ovvero di dover sollevare rinvio pregiudiziale alla medesima Corte, per ottenere chiarimenti in merito ai poteri posti in capo al giudice nazionale in tale complessa fattispecie;

la delicatezza dei profili implicati dal richiamato orientamento della giurisprudenza avrebbero dunque richiesto una discussione parlamentare caratterizzata da tempi distesi, trasparenza del dibattito e profondità di contenuti; invece, non solo si è deciso - come oramai di consueto - di procedere con decreto legge ma, addirittura e in totale spregio del principio di separazione dei poteri e delle prerogative parlamentari, di tale decreto legge si è nella sostanza impedito l'esame parlamentare, inserendone il contenuto - mediante mero emendamento - in altro decreto legge la cui conversione era già in avanzato stato di esame presso la Camera dei Deputati; ciò ha impedito, a tacer d'altro, che sul testo delle disposizioni richiamate si svolgesse un adeguato ciclo di audizioni;

tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla circostanza che, sempre mediante modifiche apportate alla Camera dei Deputati in sede emendativa (peraltro, mediante l'approvazione di un emendamento presentato dal Relatore e successivamente riformulato in una fase ormai avanzata dell'esame in commissione) e sempre sulla scorta del clima altamente conflittuale che caratterizza in questa fase il rapporto tra il Governo e la magistratura in relazione alle questioni riguardanti l'immigrazione, si è concentrata nelle Corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti esautorando - in tale materia - le sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali; tale misura, dichiaratamente ispirata all'intento di depotenziare il richiamato orientamento emergente nella giurisprudenza delle sezioni specializzate, ha invece come unico sicuro effetto (non mutando i criteri e i parametri del giudizio al mutare del giudice competente) quello di rendere inutilizzabile il patrimonio di competenze formatosi in seno alle sezioni specializzate con potenziali ricadute negative sulla qualità della tutela da accordare alle persone interessate; la stessa misura è stata oggetto di forti critiche da parte degli stessi Presidenti di Corte d'Appello che hanno denunciato che essa comporterà un notevole sovraccarico di attività, con conseguenze pregiudizievoli per l'intera collettività in termini di durata di tutti i giudizi affidati alle Corti d'Appello;

Considerato che:

numerose altre disposizioni del decreto legge presentano notevoli profili di criticità e di violazione di diritti fondamentali della persona;

in particolare, l'articolo 11 - nel modificare talune disposizioni del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, come introdotte dal decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, intervenuto pesantemente a limitare la legittimità delle operazioni di soccorso in mare, aggravando e rallentando le operazioni di salvataggio, spesso con un incremento delle perdite di vite umane, e in violazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare - introduce, tra le condizioni che legittimano l'intervento di salvataggio in mare, il fatto che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti», e riduce drasticamente da 60 a 10 giorni il tempo previsto per fare ricorso al prefetto contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, così ulteriormente pregiudicando la possibilità di svolgere operazioni di salvataggio in mare;

l'articolo 12 - dopo aver introdotto in capo ai richiedenti asilo e agli stranieri un obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità, e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso - prevede che il questore possa autorizzare gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza a procedere all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali; si tratta, con ogni evidenza, di un potere ispettivo del tutto sproporzionato, considerato il carattere fortemente invasivo della procedura e, soprattutto l'assenza di qualsivoglia previa autorizzazione da parte del giudice; né appare sufficiente la prevista successiva convalida da parte del giudice, pena l'inutilizzabilità dei dati illegittimamente conseguiti, che interviene ovviamente solo a valle della già avvenuta compressione di libertà fondamentali così significative; tale previsione si pone dunque in aperto contrasto non solo con gli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione ma anche con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

parimenti molto gravi e lesivi di diritti umani fondamentali appaiono gli articoli 12-ter e 12-quater in materia di ricongiungimento familiare; tali disposizioni, in particolare, rendono ulteriormente e inutilmente gravose le condizioni per la realizzazione del fondamentale diritto all'unità familiare, imponendo - da un lato - che per ottenere il ricongiungimento familiare del coniuge, del figlio maggiorenne o del genitore a carico lo straniero abbia maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e - dall'altro - che la dichiarazione di disponibilità di un allog-

gio adeguato, già a carico dello straniero e per la quale già è previsto l'accertamento da parte dei competenti uffici comunali, sia preceduta dalla ulteriore verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;

Considerato altresì che:

le politiche del Governo in materia di immigrazione e asilo sono caratterizzate, non da ora, da un'impostazione di tipo non solo episodico e volto alla strumentalizzazione dell'emergenza ma soprattutto ideologico e refrattario alle più elementari esigenze di tutela dei diritti umani fondamentali e di rispetto dei principi, dei valori e delle regole desumibili dalla Costituzione italiana e dal patrimonio costituzionale europeo in materia;

l'uso - e ancor più spesso l'abuso - della decretazione d'urgenza in una materia così complessa e delicata sta avendo conseguenze deleterie e gravissime sulla tenuta di tali principi e valori e sta altresì determinando la continua stratificazione di dispositivi regolatori e, per questo, poco intellegibili e forieri di notevoli discrasie interpretative e applicative, in spregio alle esigenze imposte dalla certezza del diritto, tanto più sensibili in una materia direttamente incidente sull'eguaglianza e sui diritti di persone in condizioni di assoluta vulnerabilità;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2024

**263ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (Fdl), relatore, dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 145 dell'11 ottobre 2024, in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale.

Il decreto-legge, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, si compone di 32 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I reca modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri.

L'articolo 1 interviene in più punti del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nello specifico, il comma 1: estende l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed esclude l'applicazione del "preavviso di rigetto" nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso; prevede la digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico; modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; specifica che i controlli dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), oltre che con l'Agenzia delle entrate; con riferimento ai permessi di soggiorno per lavoro concessi, per un periodo superiore a tre mesi, a titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell'Unione europea, specifica che tali permessi non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri; reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale; estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per

lavoro in casi particolari e alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Il comma 2 disciplina i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1. L'articolo 2 interviene in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025. In particolare, a livello procedimentale, si introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. In via sperimentale, sono ammessi fuori dalle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani. Sono previsti, inoltre, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali e dei consulenti del lavoro. Sono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, mediante la modifica della ripartizione delle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra. È inoltre prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio che consente l'esercizio temporaneo, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite all'estero. Al 31 dicembre 2027 è altresì prolungato il termine di validità dell'applicazione delle disposizioni in materia di ingresso in casi particolari e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati anche al personale medico e infermieristico assunto in base alla predetta disciplina derogatoria.

L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera, proroga di un triennio la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal cosiddetto "decreto Cutro" per il triennio 2023-2025 e l'opportunità di emanare ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nel medesimo periodo, in deroga a quanto disposto dal testo unico sull'immigrazione.

L'articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari.

Il Capo II concerne la tutela dei lavoratori stranieri vittime di reati e il contrasto al lavoro sommerso. In particolare, l'articolo 5 disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico sull'immigrazione ("permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro").

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

L'articolo 10 innalza del 20 per cento - portandolo da 50.000 a 60.000 euro - l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle

disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 267 del 2003.

Il Capo III dispone in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale. Al suo interno, l'articolo 11 interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguardante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevedendo, tra l'altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto sia ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione regola anche il caso di violazione, da parte del comandante della nave, dell'obbligo di dare le informazioni richieste alle competenti autorità o di uniformarsi alle loro indicazioni, provvedendo altresì a definire in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione degli obblighi in questione.

Il medesimo articolo novella anche la disciplina in materia di controlli di frontiera, al fine di includere le attività di ricerca e soccorso in mare effettuate in modo non occasionale da parte di aeromobili privati. In particolare, dispone l'obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare: l'Ente dei servizi del traffico aereo competente; il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento; i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Si specifica, inoltre, che il pilota deve attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento del soccorso marittimo responsabile. Si identificano, infine, le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi e si individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) come autorità competente a irrogarle.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

L'articolo 12-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, traspone entro il presente decreto-legge il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158 (del quale è prevista l'abrogazione, con salvezza degli effetti, dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto in esame) e detta un elenco puntuale di "Paesi di origine sicuri" - tali nell'interesse del loro territorio - da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, un'informativa annuale del Governo, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.

Il nuovo articolo 12-*ter* interviene in materia di ricongiungimento familiare dello straniero. In primo luogo, chiarisce che possono richiedere il ricongiungimento di un familiare i titolari di permesso di soggiorno per asilo conseguente al riconoscimento della protezione internazionale. In secondo luogo, introduce il requisito del soggiorno legale per almeno due anni nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, a esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.

Il nuovo articolo 12-*quater* stabilisce che la valutazione di conformità dell'alloggio, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, sia subordinata alla verifica del numero degli occupanti, nonché dei requisiti minimi di superficie e igienico-sanitari dei locali d'abitazione stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

L'articolo 13 reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare. In particolare: viene introdotta nel testo unico sull'immigrazione una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito; si prevede, con una modifica al decreto procedure, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto rechi l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di

respingimento.

Ulteriori disposizioni intervengono sul cosiddetto decreto accoglienza: si modifica la disciplina dell'attestato nominativo, si estende la possibilità di trattenere lo straniero anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria e, infine, si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applichi comunque la procedura accelerata in frontiera e sia rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. L'articolo 14 introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

L'articolo 15 assegna alla commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedurali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

Seguono alcuni articoli introdotti nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 15-*bis* prevede l'applicazione della disciplina di deroga, prevista per i contratti secretati da parte del codice dei contratti pubblici, per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori.

L'articolo 15-*ter* modifica l'articolo 14-*ter* del testo unico sull'immigrazione, che disciplina i programmi di rimpatrio assistito, prevedendo in particolare che, nella definizione delle linee guida, siano fissati criteri di priorità che tengano conto, altresì, della provenienza dello straniero da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione.

L'articolo 15-*quater* integra l'articolo 4, comma 2-*bis*, del testo unico, stabilendo che la notifica del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi rilasciata nel contesto del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) avvenga mediante il servizio di posta elettronica.

L'articolo 15-*quinqües* prevede che a coloro che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia, si applichi la procedura accelerata di esame. Al contempo, stabilisce che il richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di novanta giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale, sia escluso, con provvedimento motivato del prefetto, dall'applicazione delle misure di accoglienza. Infine, si prevede un criterio di priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ai fini dell'accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (CAS).

L'articolo 15-*sexies* introduce alcune disposizioni in materia di personale per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Inoltre, elimina dai compiti della Direzione centrale per le risorse finanziarie, articolazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la gestione degli affari finanziari e contabili di competenza della commissione nazionale per il diritto di asilo. Infine, stabilisce che, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno siano adottate tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché tramite decreto del Presidente della Repubblica.

Nell'ambito del Capo IV, recante disposizioni processuali, l'articolo 16, sposta dalla sezione specializzata del tribunale alla corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina del procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di protezione internazionale.

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter* recano norme di coordinamento con la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge.

L'articolo 19 stabilisce che le disposizioni del Capo IV entreranno in vigore decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Infine, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 21 disciplina l'entra in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Considerato che la Conferenza dei Capigruppo ha già stabilito che il provvedimento dovrà essere esaminato dall'Assemblea martedì 3 dicembre, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di lunedì 2 dicembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

# 1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 264 (pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

**264ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il **PRESIDENTE** avverte che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 13 di ieri, lunedì 2 dicembre, sono stati presentati 473 emendamenti e 8 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che è previsto per le ore 16,30 l'avvio dell'esame del provvedimento in Aula e che è già stato preannunciato che sul disegno di legge in titolo sarà posta la questione di fiducia.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nella consapevolezza dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento, che la maggioranza si appresta comunque ad approvare, lamenta la mancanza di un confronto effettivo sul tema, con la conseguenza che in questo modo si continua a svilire il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che il decreto-legge in esame, peraltro eterogeneo, non risponde alle esigenze del Paese, che necessita di manodopera per i settori turistico, manifatturiero e agroalimentare. Le quote per gli ingressi regolari, invece, sono ancora una volta insoddisfacenti, per cui non si risolvono le carenze dal punto di vista occupazionale e si favorisce un aumento delle presenze irregolari sul territorio, con un conseguente incremento di marginalità, esclusione, lavoro nero e conflitti sociali.

Al contrario, si dovrebbe puntare su una politica di integrazione, che favorisca il pluralismo e la convivenza pacifica tra persone di cultura e tradizioni diverse. Anziché contrastare lo sfruttamento e gli abusi edilizi, si riversano sugli immigrati le conseguenze della inidoneità abitativa degli alloggi sotto il profilo igienico-sanitario, come requisito per il ricongiungimento familiare. Si tratta a suo avviso di un approccio miope, volto solo alla ricerca del consenso elettorale a breve termine.

Critica altresì la riduzione da sessanta a dieci giorni del termine per la presentazione del ricorso contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, come anche la sottrazione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali della competenza sui procedimenti per la



convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale. Tale competenza, infatti, è ora attribuita alle corti di appello, già ingolfate dai procedimenti pendenti per evitarne la prescrizione a seguito della legge n. 134 del 2021, la cosiddetta riforma Cartabia. Tale misura appare motivata solo da un atteggiamento pretestuoso nei confronti dei quei giudici che doverosamente hanno disapplicato i provvedimenti del Governo sul trattenimento dei migranti, in contrasto con l'ordinamento europeo. Si tratta, a suo avviso, di una reazione scomposta che tradisce insofferenza nei confronti dei limiti normativi, fatti valere dal potere giurisdizionale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene paradossale che si debba iniziare l'esame del provvedimento in titolo poco prima che sia sottoposto al vaglio dell'Assemblea, mortificando ancora una volta il ruolo del Parlamento.

Sottolinea che, dall'inizio della legislatura, il Governo ha adottato 73 decreti-legge, e in particolare ben 17 interventi in materia di immigrazione, dimostrando un atteggiamento ossessivo della maggioranza su questo tema. Contesta le premesse stesse delle ulteriori misure adottate, in quanto in Italia il fenomeno migratorio non è fuori controllo, anzi sarebbe necessario consentire l'ingresso di più immigrati regolari, per soddisfare la richiesta di manodopera.

Esprime considerazioni critiche sulle norme volte a ostacolare l'operato delle ONG, come la riduzione dei tempi per presentare ricorso contro il fermo amministrativo delle navi o il divieto di utilizzo di aeromobili privati per la ricerca dei richiedenti soccorso in mare.

A suo avviso, il provvedimento è viziato da motivi di incostituzionalità, che si riserva di illustrare in Aula, in occasione della discussione sulla questione pregiudiziale, come anche sulle questioni di merito.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene criticabile sia l'abuso della decretazione d'urgenza, sia le politiche in materia di immigrazione del Governo, che si sono rivelate del tutto fallimentari. Ne è un esempio la costruzione delle strutture di trattenimento dei migranti in Albania, per determinare un effetto di deterrenza nei confronti di persone disperate, costrette a scegliere tra una morte sicura, nelle prigioni libiche, e una probabile in mare. Sottolinea che la maggioranza, che dichiara di sostenere le forze dell'ordine, dovrebbe provvedere piuttosto ad aumentare gli stipendi e le assunzioni, invece di distrarre personale per sorvegliare i centri di detenzione realizzati in Albania, che ormai sono destinati al ricovero di cani randagi, come denunciato dalla stampa.

Ritiene sconcertante anche la modalità con cui il decreto-legge n. 158 del 2024 (cosiddetto decreto Paesi sicuri) è stato sottratto all'esame del Senato e inserito come emendamento al testo in esame, privando così questo ramo del Parlamento della possibilità di approfondire entrambi i provvedimenti. Esprime quindi considerazioni critiche sulle misure adottate, che ritiene crudeli e disumane nei confronti di chi cerca soltanto di salvare la propria vita, rinviando alla discussione in Aula un approfondimento sulle specifiche questioni di merito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*IV-C-RE*) esprime preoccupazione per l'utilizzo della decretazione d'urgenza come strumento normativo ordinario, che in questo modo porta a disconoscere la centralità del Parlamento, creando in tal senso un grave precedente.

Osserva che l'elevato numero di interventi del Governo sul tema dell'immigrazione conferma l'inefficacia delle politiche adottate, a meno che l'intento non sia in realtà quello di perpetuare il problema, per trarne vantaggio dal punto di vista del consenso elettorale.

Sulle questioni di merito, annuncia che interverrà in Aula il senatore Renzi.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. In qualità di relatore, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario [Wanda FERRO](#) assicura che in Aula si svolgerà un dibattito approfondito sulle questioni sollevate dalle opposizioni, peraltro già chiarite nel corso dell'esame in prima lettura, alla Camera dei deputati.

Evidenzia che il reiterato intervento del Governo in materia di immigrazione, concretizzatosi in otto decreti-legge, è motivato solo dalla volontà di migliorare progressivamente le misure adottate.

Concorda sulla necessità di attuare una politica di accoglienza e integrazione, ma questo obiettivo non è stato ancora raggiunto proprio perché in passato vi è stata un'apertura indiscriminata ai flussi

migratori. A tale proposito, sottolinea che il Governo sta concludendo accordi di cooperazione con altri Paesi, come quelli conclusi in questi giorni dal ministro Valditara con l'Algeria, per lo studio della lingua italiana e la formazione professionale, in modo da favorire l'assunzione regolare da parte delle aziende e contrastare così fenomeni di sfruttamento e caporalato.

Respinge quindi le accuse di disumanità e razzismo rivolte al Governo, che intende garantire una immigrazione nel rispetto delle regole, frutto di una scelta consapevole e non obbligata. Ricorda, infatti, che dietro i flussi migratori si nasconde il *business* della criminalità organizzata.

Sottolinea il notevole impegno posto in essere dal Ministero dell'interno, che ha consentito di provvedere sia al pagamento degli straordinari alle forze dell'ordine sia all'espletamento dei concorsi per colmare le lacune nelle piante organiche. A fronte dei costi per l'esperimento del trasferimento dei migranti in Albania, che comunque è stato preso come esempio anche da altri Paesi e dalla Presidente della Commissione europea, bisognerebbe tenere presente che le spese per l'operazione "Mare nostrum" ammontavano a 300.000 euro al giorno.

Assicura che non vi è un contrasto con la magistratura, sebbene i provvedimenti di alcuni magistrati sembrerebbero essere stati ispirati da motivi ideologici. Le misure adottate dal Governo sono piuttosto volte ad apportare ulteriori correttivi e tentare di alleggerire gli oneri burocratici.

Si riserva quindi di intervenire sulle questioni più specifiche, per esempio in merito alle ONG, alle nuove competenze delle corti d'appello e ai cosiddetti *click day*, nel corso del dibattito in Aula.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), a integrazione del suo intervento, precisa che gli interventi normativi in materia di immigrazione sono stati complessivamente diciassette, sebbene i decreti-legge specificamente dedicati a questo tema siano otto.

In secondo luogo, dissente dalle considerazioni del Governo sulla gestione dei flussi migratori, che sarebbero fuori controllo. A suo avviso, invece, la normativa in vigore è particolarmente severa e restrittiva. A partire dalla legge Turco-Napolitano, passando poi alla legge Bossi-Fini, che non è mai stata abrogata, al decreto-legge n. 13 del 2017 del ministro Minniti e al pacchetto sicurezza del 2019, il tema dell'immigrazione è sempre stato affrontato con norme rigorose - che ricorda di avere contestato anche quando adottate dai Governi più vicini alla sua parte politica - come un problema di ordine pubblico, senza peraltro ottenere risultati positivi. Ritiene che i migranti dovrebbero finalmente essere considerati come una risorsa, considerati gli scarsi indici di natalità e le necessità di manodopera del Paese.

Il presidente [BALBONI](#) rileva l'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(983) Cecilia D'ELIA e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)**

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del numero di legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [1310](#)

G/1310/1/1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri,

di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che

nel provvedimento in esame, con una proposta emendativa del Governo, si è fatto confluire il decreto-legge n. 158 del 2024 sui Paesi di origine sicuri. Si stabilisce, così, che sono considerati come Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia;

secondo un protocollo firmato fra il governo italiano e quello albanese, nei centri in Albania devono essere portati i migranti soccorsi dalle autorità italiane nel Mediterraneo centrale, a patto che siano "non vulnerabili" e soprattutto provenienti da un "paese di origine sicuro";

nei confronti degli stranieri provenienti da tali paesi può trovare applicazione la procedura accelerata (prevista dall'articolo 35-ter del d.lgs. n° 25/2008) di esame della domanda di asilo e proprio durante lo svolgimento di tale procedura, l'art. 6 bis d.lgs. 142/2015 prevede una specifica ipotesi di trattenimento disposto nei confronti di richiedenti asilo nelle zone di frontiera (a cui sono equiparati i centri dislocati in Albania);

è dell'11 novembre 2024 l'ordinanza con la quale la XVIII Sezione del Tribunale civile di Roma ha sospeso il giudizio di convalida del trattenimento di sette richiedenti asilo condotti nel centro di trattenimento di Gjadër, in Albania, proponendo il rinvio ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia UE di quattro quesiti la cui soluzione è stata ritenuta pregiudiziale alla decisione sulla convalida;

già il 18 ottobre 2024 il Tribunale di Roma aveva deciso di non convalidare il trattenimento dei primi dodici migranti condotti nei centri dislocati sul territorio albanese in esecuzione del Protocollo tra l'Italia e l'Albania. Nella motivazione di tale decisione si dava ampio spazio alla pronuncia della Grande Sezione della CGUE del 4 ottobre 2024 con cui i giudici europei avevano precisato che un paese non può essere designato come sicuro "qualora talune parti del suo territorio non soddisfino le condizioni sostanziali" per una siffatta designazione. Benché i paesi di provenienza dei migranti coinvolti (Egitto e Bangladesh) fossero formalmente inseriti nella lista dei paesi sicuri (allora contenuta in un decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2-bis del d.lgs. 25/2008), il Tribunale ha ritenuto di non poter prescindere, in ragione della prevalenza del diritto europeo, dalla più recente interpretazione di "paese sicuro" data dalla Corte di Giustizia europea e ha quindi deciso di non convalidare il trattenimento;

il 23 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.l. 'paesi sicuri' con il quale ha previsto che l'elenco dei Paesi di origine sicuri sia ora contenuto in una fonte di rango primario quale l'art. 2 bis del d.lgs. 25/2008 e ha eliminato il riferimento (contenuto sempre nell'art. 2 bis) alla possibilità di designazione di un Paese di origine sicuro con eccezioni di parti del territorio, lasciando così il solo riferimento a eccezioni relative a 'categorie di persone'. Come già detto, questo testo è confluito nel provvedimento oggi all'esame dell'aula;

nel frattempo, la questione della corretta modalità di individuazione dei 'paesi sicuri' ha visto coinvolti anche altri tribunali italiani, impegnati nella valutazione dei presupposti per l'applicabilità della procedura accelerata per la valutazione della domanda di asilo in altre zone di frontiera del territorio italiano: il 25 ottobre 2024 il Tribunale di Bologna ha sollevato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, sottoponendo due questioni riguardanti la individuazione delle condizioni sostanziali che consentono la designazione di un paese di origine come 'sicuro', proprio alla luce delle novità apportate dal 'd.l. Paesi sicuri'; il 4 novembre 2024, invece, il Tribunale di Catania, ritenendo di dover disapplicare il d.l. 158/2024 per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non ha convalidato il trattenimento presso l'hotspot di Pozzallo di un richiedente protezione internazionale proveniente dall'Egitto;

impegna il governo

a sospendere il trasferimento dei migranti verso i centri albanesi di Shengjin e di Gjader, almeno sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali, proposte alla stessa da alcuni Tribunali italiani, relative al parametro, secondo il diritto dell'Unione Europea ed

in particolare delle norme della Direttiva 2013/32/UE, sulla cui base debbano essere individuate le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicura, nonché se il primato del diritto europeo, in materia di individuazione di un paese terzo come paese di origine sicura, permanga anche nel caso tale individuazione venga operata con disposizioni nazionali di rango superiore e determini l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare queste ultime.

**G/1310/2/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

l'articolo aggiuntivo 15-bis fa riferimento alla fornitura di mezzi e materiali a Paesi terzi, esso potrebbe applicarsi anche alla fornitura di motovedette alla Libia, alla Tunisia come all'Albania e tutto ciò nella massima segretezza sulle modalità di esecuzione di tali contratti in assenza di qualsiasi elemento di trasparenza anche rispetto a Paesi, che siano o meno inseriti nella lista dei cosiddetti Paesi sicuri, che presentano spesso problemi di controllo da parte dell'opinione pubblica e di rispetto delle garanzie giuridiche, precludendo il controllo sulle finalità per le quali vengono impiegate risorse pubbliche, provenienti dalle tasse dei cittadini, che potrebbero essere invece utilizzate, ad esempio, per la sanità e l'istruzione;

qui basti ricordare che i filmati forniti nel corso della loro audizione Sea Watch hanno documentato le violenze e le torture effettuate dalla guardia costiera libica a danno delle persone migranti. La decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contatti sembra rivelare che vi sia

la volontà di nascondere qualcosa come l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania;  
impegna il Governo:

affinché tutti i documenti e i contratti relativi alla fornitura di mezzi e materiali sottoscritti con Paesi terzi debbano essere, se richiesti, forniti ai membri del Parlamento italiano ed Europeo.

**G/1310/3/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

con l'approvazione in commissione dell'emendamento 16.4 della relatrice, di fatto, si "aggira" la competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione con l'obiettivo di sbarazzarsi dei giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti. È una palese operazione sistematica di demolizione delle garanzie procedurali a tutela dei migranti, è un grave attacco agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana, attacco che mette in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il trasferimento della competenza in materia di convalida dei provvedimenti di trattenimento dei richiedenti protezione internazionale è frutto di un arbitrio visto che le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno una specifica competenza che al momento non può ravvisarsi nelle Corti d'appello e ciò avrà gravi conseguenze sul piano dei carichi di lavoro. Tra l'altro l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno comportato ingenti spese prevedendo oltretutto specifici corsi di formazione per i magistrati. L'emendamento approvato svilisce la professionalità delle sezioni specializzate in immigrazione dei tribunali di primo grado, verso giudici che il governo reputa "compiacenti";

infine, sulla base delle ultime rilevazioni gli uffici delle corti d'appello hanno circa 5 mila fascicoli pendenti, cui si dovrebbero aggiungere altri 4.700 nuovi procedimenti in conseguenza delle nuove disposizioni, ciò provocherà, se non si provvede con immediatezza all'ampliamento dei giudici delle Corti d'appello, il classico "effetto tappo" con la paralisi delle Corti d'appello;

impegna il Governo:

a garantire, in ottemperanza dell'articolo 25 della Costituzione, ad ognuno il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale, individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce;

ad implementare con immediatezza l'organico delle Corti d'appello al fine di evitare un effetto

tappo che bloccherebbe di fatto le attività ordinarie delle Corti d'appello.

**G/1310/4/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

sono tantissimi coloro che in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale sono rinchiusi nei Cpr;

il Cpr di Torino è chiuso dal 5 marzo 2023 e da allora sono in corso lavori di ristrutturazione;

nel corso degli anni si sono susseguite molteplici violazioni di diritti all'interno della struttura con effetti devastanti sulle persone trattenute, come il suicidio del giovane Moussa Balde avvenuto nel maggio 2021;

nonostante la chiusura temporanea e l'opposizione alla sua riapertura della società civile nonché la contrarietà del consiglio comunale di Torino, che si è espresso a tale riguardo con un ordine del giorno approvato il 13 marzo 2023, e da ultimo anche del consiglio della Circoscrizione 3, in cui è ubicato il centro, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del centro;

gli ordini del giorno approvati dal Comune di Torino e dalla Circoscrizione 3 chiedevano infatti che le risorse destinate al Cpr di Torino venissero investite in politiche di accoglienza e inclusione;

nel luglio 2024 è stata indetta dalla Prefettura una nuova gara per la gestione del centro, per una capienza di settanta posti, con apertura prevista per il primo novembre 2024, a oggi disattesa;

il bando scadeva il 19 agosto 2024 e potevano partecipare realtà con un fatturato di almeno tre milioni di euro e con precedenti affidamenti analoghi;

il valore della gara d'appalto è di 8 milioni e mezzo di euro, il bando dura 24 mesi, prorogabile per un terzo anno;

come risulta dal sito della prefettura di Torino, sono due le realtà preselezionate, la Cooperativa Sociale Sanitalia ed Ekene coop. Sociale Onlus;

quest'ultima gestisce tra gli altri anche il Cpr di Macomer in Sardegna, di cui è emerso recentemente - come riportato da un articolo del Domani del 24 ottobre 2024 - un grave problema di abuso di psicofarmaci a danno delle persone trattenute e anche di violenze fisiche;

a oggi non vi sono notizie della avvenuta assegnazione per la gestione del Cpr e, in generale, tutta la procedura di ristrutturazione e ora di assegnazione della gestione è stata contraddistinta da una notevole reticenza nella condivisione delle informazioni, sia con gli operatori dell'informazione che con gli altri livelli istituzionali, quali regione Piemonte e Comune di Torino;

in data 21 novembre, la Prefettura di Torino, rispondendo a un question time in Consiglio Regionale, ha comunicato di fatto che non è dato sapere quando avverrà la riapertura e occorrerà informarsi tramite il sito della Prefettura stessa;

la Prefettura ha confermato che il bando riguarda solo la Palazzina servizi, le aree rossa e blu, con possibile estensione alle altre aree alloggi una volta ultimati i lavori di ristrutturazione;

non si parla, quantomeno, di riaprire i cosiddetti ospedaletti, ossia quei luoghi di isolamento nei

quali Moussa Balde si è tolto la vita;

la detenzione amministrativa ai fini del rimpatrio, che con le ultime previsioni normative è stata estesa fino a 18 mesi di durata, e che non prevede idonee tutele giurisdizionali, appare in contrasto con le norme costituzionali che consentono la privazione della libertà personale;

le basse percentuali di rimpatrio delle persone recluse nei Cpr dimostrano altresì l'inefficacia dello strumento, anche a fronte degli elevati costi complessivi di gestione;

secondo ActionAid, il Cpr di Torino è costato alla collettività circa 3,5 milioni di euro nel 2023, nonostante la sua provvisoria chiusura, un investimento che poteva essere utilizzato per promuovere e sostenere politiche dell'accoglienza più umane ed efficaci;

nel 2022, delle 879 persone transitate al Cpr di Torino solo 279, vale a dire una su quattro, sono state rimpatriate;

impegna il Governo

a riconsiderare la scelta di procedere con la riapertura del suddetto Cpr, prevedendo, al contrario, il superamento di tali strutture, che si confermano sempre più luoghi di segregazione e discriminazione dove la sfera dei diritti delle persone straniere recluse viene illegittimamente compressa e sistematicamente violata.

**G/1310/5/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

particolarmente preoccupanti, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la

salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 ect. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

impegna il Governo:

in ottemperanza ai dettati costituzionali e agli orientamenti della Corte europea, ad adottare tutti provvedimenti necessari affinché l'eventuale sequestro della corrispondenza debba avvenire solo ed esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria competente o alla presenza di un avvocato nominato dal migrante.

**G/1310/6/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione



internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

gli articoli aggiuntivi 12-bis, 12-ter e 12-quater, oltre a porsi in stridente contraddizione con la difesa della famiglia proclamata dalle forze politiche di centrodestra, impongono una disumana divisione delle famiglie per un periodo che nella vita di una famiglia è lunghissimo, norme che alla fine favoriranno proprio i cosiddetti "scafisti" professionisti, quest'ultimi negli ingressi illegali di coloro che desiderano congiungersi ai familiari;

è una proposta disumana in quanto volta ad ostacolare il ricongiungimento familiare anche per i soggetti che soggiornano legalmente sul territorio nazionale;

come ha riconosciuto nel dicembre 2018 il Global Compact sui rifugiati, i movimenti delle persone hanno origine complessa e i disastri climatici possono essere un fattore fondamentale. Se la crisi climatica produce - direttamente o indirettamente - centinaia di migliaia di sfollati, questi devono essere protetti e assistiti secondo standard internazionali e linee guida generali per "*internal displaced people*" come è accaduto nel caso della Somalia, del Sud Sudan e del Sahel. Le persone in fuga oltre confine e che non possono tornare a casa, hanno il diritto di chiedere forme complementari di protezione internazionale;

secondo l'Unhcr "le regioni in via di sviluppo, che sono tra le più vulnerabili dal punto di vista climatico, ospitano l'84% dei rifugiati del mondo. Gli eventi meteorologici estremi e i pericoli in queste regioni che ospitano i rifugiati stanno sconvolgendo la loro vita, esacerbando i loro bisogni umanitari e perfino costringendoli a fuggire di nuovo;

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

paradossalmente, nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità, proprio il Governo affermava che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

impegna il Governo:

a tener in debito conto, sia nella verifica del numero degli occupanti dell'alloggio sia degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, il sacrosanto principio di vedere riunito il proprio nucleo familiare, al di là delle proprie condizioni economiche e/o abitative;

come chiesto anche dall'Alto Commissario per i Rifugiati Filippo Grandi, a considerare tra le persone vulnerabili coloro che fuggono dalle loro case a causa dell'emergenza climatica.

**G/1310/7/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premessi che:

il decreto-legge, in molte delle sue norme, si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

a nulla sono valse in questi ultimi mesi le parole chiare e ripetute del Presidente della Repubblica nell'affermare che: "la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni gli italiani partiti per l'estero tra l'unità d'Italia e il secolo scorso. Sei milioni, ora, quelli che vivono stabilmente all'estero";

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-*bis* del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di

Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

impegna il Governo:

a prevedere, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE, per i soggetti fragili richiedenti protezione internazionale il diritto di richiedere, per giustificati motivi, la riapertura del suo caso o di presentare nuova domanda di protezione internazionale.

**G/1310/8/1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Il Senato

in sede di esame dell'Atto Senato 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali",

premesso che

il provvedimento in esame al capo I introduce ennesime modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, ma il maggior ostacolo all'immigrazione regolare in Italia continua ad essere costituito dalla Legge n. 189/2002 cosiddetta Legge Bossi-Fini, istitutiva, tra l'altro, del reato di clandestinità;

la previsione dell'ingresso regolare in Italia solo a chi ha già una offerta o un contratto di lavoro finisce per creare e favorire la clandestinità, anziché contrastarla.

ad oggi, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese ai cittadini extra-Ue, al netto del visto turistico, è consentito soltanto a coloro che sono già in possesso di una offerta o di contratto di lavoro ed esclusivamente nell'ambito delle quote e dei settori lavorativi identificati dal decreto flussi; una sorta di sistema "a chiamata" attraverso la quale il datore di lavoro deve far arrivare dall'estero il lavoratore o la lavoratrice stranieri già con un impegno all'assunzione, inoltre il datore di lavoro può "chiamare" un lavoratore o lavoratrice dall'estero solo nei brevi archi temporali fissati annualmente dal decreto flussi, e deve impiegarlo esclusivamente nei settori lavorativi indicati dal decreto, e non in base ai concreti bisogni dell'azienda.

un datore di lavoro, paradossalmente, non può assumere una persona già presente in Italia ma privo di permesso di soggiorno, con cui magari ha già un rapporto di conoscenza o che ritiene idonea per una specifica mansione, così da permetterle di essere regolarizzata;

anche gli interventi fatti negli ultimi anni con i decreti flussi, che pure hanno aumentato la consistenza delle quote, sono risultati insufficienti a modificare e migliorare l'attuale meccanismo, tortuoso e inefficace, previsto dalla Legge Bossi-Fini;

a distanza di 22 anni dall'introduzione della Bossi-Fini, i cui limiti sono ormai sotto gli occhi di tutti, si può certamente affermare che lo strumento dei "decreti flussi" che ipotizzerebbero l'assunzione dello straniero nel suo Stato d'origine senza averlo mai prima incontrato risulta una finta soluzione e non può continuare a rappresentare l'unico strumento, insieme alle sanatorie che di volta in volta vengono adottate, che consenta ai lavoratori immigrati di potersi regolarizzare, non evitando, comunque, il rischio della clandestinità a seguito della perdita del posto di lavoro;

è ormai evidente il circolo vizioso che il meccanismo della Bossi-Fini innesca, ancorando il rinnovo del permesso di soggiorno alla sussistenza del posto di lavoro, perdendosi il posto di lavoro, si perde anche il permesso di soggiorno e, senza il permesso di soggiorno, non si può trovare un lavoro regolare, finendo con l'alimentare il caporalato, il lavoro nero, lo sfruttamento quando non la criminalità, anche organizzata, una legge che non è in grado di soddisfare le richieste del mondo produttivo e continua a creare e alimentare irregolarità.

occorre sottolineare come si prosegua in un approccio esclusivamente securitario al fenomeno migratorio quando occorrerebbe riaprire i canali regolari per l'ingresso nel nostro Paese invece di reprimere l'immigrazione qualificata come "clandestina" solo perché all'arrivo in Italia manca ancora un contratto di lavoro senza il quale non può ottenersi il permesso di soggiorno;

il moltiplicarsi delle morti in mare, degli incidenti sul lavoro, delle condizioni di degrado in cui

sono sospinti gli irregolari impongono una rapida riforma della disciplina dell'ingresso in Italia di persone e lavoratori stranieri partendo dall'abolizione della Legge Bossi-Fini;

l'uccisione di Satnam Singh, lasciato morire dopo un incidente sul lavoro nell'Agro pontino, continua a interrogare le nostre coscienze e la sua inaccettabile morte aveva scosso fortemente l'opinione pubblica, ma quest'estate, come ogni estate, ci sono state altre morti di lavoratori, nei campi e non solo, che purtroppo non hanno avuto la stessa eco. Dalvir Singh morto il 16 agosto nelle campagne di Latina e un altro presunto omicidio, quello di Rajwinder Sodhu Singh accaduto a maggio, sono vittime di un sistema di produzione e di massimizzazione del profitto che non tiene in nessuna considerazione la vita umana, accade nei campi agricoli, nelle fabbriche, nelle attività artigianali e nei servizi, non solo al Centro sud ma anche al Nord, le cronache raccontano della presenza di lavoro nero, caporalato, catene di subappalti con aziende che non rispettano i diritti dei lavoratori, così come anche nella filiera dei grandi marchi di moda vi è lavoro sfruttato e sottopagato prevalentemente ai danni di persone migranti;

vi è ormai una diffusa consapevolezza degli ostacoli che la Legge Bossi-Fini crea allo sviluppo economico, culturale e della sicurezza in Italia e anche in riferimento al dibattito che si è sviluppato in questi mesi sulla necessità dell'introduzione dello *ius Scholae*, indispensabile minimo sindacale per tutelare i diritti di un milione di italiani senza cittadinanza, occorre evidenziare la sostanziale incompatibilità tra questo e la Legge Bossi-Fini perché, di fatto, non è sufficiente che l'art. 45 del D.P.R. 394/1999 consenta al minore irregolare di essere iscritto ad una scuola italiana o proseguire gli studi "con riserva", perché l'irregolarità della permanenza in Italia dei genitori incide sulla possibilità di avere una casa, mezzi di sostentamento, un lavoro e uno stipendio regolari, tutti elementi essenziali alla frequentazione scolastica e alla qualità della vita;

risulta dunque ormai indispensabile modificare il sistema d'ingresso per lavoro aprendo nuovi canali diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani, la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione dovrebbe permanere senza il limite delle quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite né limiti ai settori economici così che il datore di lavoro possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività, così come occorre favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma prive di permesso di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per attività lavorativa;

un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza permesso di soggiorno già presente in Italia, potrebbe essere rappresentato dal 'radicamento sociale', dimostrando di essere radicata nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo, tale radicamento dello straniero può dedursi da elementi quali la sussistenza di legami familiari o affettivi del richiedente nel territorio italiano, la durata della permanenza, anche irregolare, sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana, l'inserimento sociale e lavorativo;

impegna il governo:

a prevedere il superamento in tempi rapidi della Legge n. 189/2002 cd. Bossi-Fini attraverso l'introduzione di nuovi canali di ingresso diversificati e più flessibili che, da un lato, rispondano alle esigenze produttive effettive del nostro paese e dall'altro siano facilmente accessibili da lavoratori e lavoratrici dei paesi terzi, in modo da evitare che rischino le proprie vite affidandosi ai trafficanti di esseri umani;

a prevedere la possibilità per un datore di lavoro di chiamare dall'estero una persona proveniente da un paese terzo con un impegno di assunzione senza limiti di quote annuali stabilite dal decreto flussi e senza finestre temporali predefinite, né limiti ai settori economici, così che il datore di lavoro

possa assumere un lavoratore o lavoratrice dall'estero in qualsiasi momento e in base agli specifici bisogni della sua attività;

a favorire la regolarizzazione e la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in Italia, già presenti e radicate ma rimaste senza documenti di soggiorno, per arrestare la creazione di nuova irregolarità e contrastare sfruttamento e marginalità sociale introducendo nuovi canali di regolarizzazione, come la previsione di un meccanismo ordinario e permanente di regolarizzazione per lavoratori o lavoratrici senza un titolo di soggiorno presenti sul territorio italiano, a fronte di un contratto di lavoro che dia diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per svolgere l'attività lavorativa;

a introdurre un ulteriore canale di regolarizzazione per la persona straniera non comunitaria senza documenti già presente in Italia basato sull'accertamento del 'radicamento sociale' della persona straniera nel territorio e nel tessuto civile e sociale del Paese, sul modello dell'"arraigo social" spagnolo.

#### Art. 01

##### 01.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### «Art. 01.

*(Abolizione delle quote d'ingresso degli stranieri)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 21, comma 1:

1) le parole: «nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Nello stabilire tali criteri»;

2) le parole: «sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti criteri preferenziali a favore dei»;

c) all'articolo 27, comma 1, alinea, le parole: «autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

d) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

e) all'articolo 27-quater, comma 1, alinea, le parole: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,» sono soppresse;

f) all'articolo 32, il comma 1-quater è abrogato;

g) all'articolo 37, comma 3, le parole: «nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e» sono soppresse».

#### Art. 1

##### 1.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### "Art. 1

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Nelle more della ridefinizione delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro, per l'anno 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, sulla base del fabbisogno del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico, quote di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I tempi per il rilascio dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono ridotti della metà e i medesimi sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

## 1.2

[Delrio](#), [Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Mirabelli](#), [Meloni](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#), [Boccia](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

### "Art. 1

*(Modifiche a l testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro)*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «sentiti i Ministri interessati sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e gli altri Ministri interessati»;

1.2) al quarto periodo, le parole: «Il Ministro dell'interno presenta» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presentano»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il documento individua inoltre i criteri per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, anche sulla base della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2-*bis*, previo confronto

con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo monitoraggio semestrale delle esigenze del mercato del lavoro, che tenga conto dei dati sull'effettiva richiesta di lavoro elaborati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle indicazioni provenienti dai Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture - uffici territoriali del Governo, dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, delle indicazioni provenienti dalle regioni e dalle province autonome sulle capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri individuati nel documento programmatico e della richiesta di lavoro risultante dalle liste di cui all'articolo 3-*bis*, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata adozione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;

4) al comma 6, le parole: «con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

5) al comma 6-*bis*, le parole: «il Ministero dell'interno espleta» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali espletano»;

b) all'articolo 21, comma 4-*ter*, le parole: «possono trasmettere» sono sostituite dalle seguenti: «trasmettono».

2. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - (*Liste di lavoratori stranieri per l'ingresso nel territorio dello Stato*) -1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, in conformità con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, sono definite liste organizzate in base alle singole nazionalità con criterio cronologico, alle quali possono iscriversi i lavoratori stranieri che intendano fare ingresso in Italia per lavoro, anche stagionale. Le suddette liste sono coordinate con quelle previste in attuazione delle intese conseguenti agli accordi con i Paesi di origine concernenti l'ingresso per lavoro e il rimpatrio e sono realizzate prioritariamente in relazione a lavoratori cittadini di Stati che collaborano attivamente con l'Italia in materia di contrasto all'immigrazione irregolare.

2. Il decreto di cui al comma 1 prevede:

a) l'individuazione dei soggetti, quali enti e organismi nazionali o internazionali con sedi nei Paesi di origine o autorità degli stessi Paesi, ai quali affidare, mediante convenzione con lo Stato italiano, la responsabilità dell'iscrizione nelle liste di cui al comma 1 e della loro tenuta, prevedendo la trasmissione delle liste alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;

b) la definizione di una procedura per l'iscrizione nelle liste di cui al comma 1, che tenga conto del grado di conoscenza della lingua italiana, dei titoli e della qualifica professionale posseduti, dell'eventuale frequenza di corsi di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, nell'ambito dei quali sia garantita la diffusione dei valori a cui si ispira la Costituzione italiana e dei principi su cui si basa la convivenza nella comunità nazionale».

3. Dopo l'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 4.1. - (*Ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro*) - 1. L'ingresso nel territorio dello Stato per l'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero iscritto nelle liste di cui all'articolo 3-*bis*, ove istituite nel Paese di residenza, avviene a seguito di richiesta, nominativa o numerica, proveniente dalle regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, associazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché istituti di

patronato, con la costituzione di forme di garanzia patrimoniale a carico dell'ente o dell'associazione richiedente.

2. L'ingresso nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro tramite *sponsor* o attività di intermediazione, nell'ambito delle quote a tale fine previste, del cittadino straniero, è subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di soggetti appositamente autorizzati o di adeguata garanzia individuale da parte del cittadino italiano o straniero con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo nell'Unione europea che intenda farsi garante dell'ingresso di un cittadino straniero non comunitario.

3. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) le organizzazioni nazionali degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi internazionali aventi la finalità di favorire e organizzare il trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e il loro inserimento nei settori produttivi del Paese, nonché gli enti e le associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali;

c) le università, le fondazioni universitarie, gli enti pubblici nazionali di ricerca;

d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il richiedente deve fornire una garanzia economica per il sostentamento del cittadino straniero nel periodo iniziale di soggiorno di sei mesi, di importo pari all'assegno di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il cittadino straniero richiede al comune competente il rilascio di un permesso di soggiorno di durata annuale per ricerca di lavoro. Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di instaurazione di un contratto di lavoro di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali, rinnovabile alla scadenza se permangono le garanzie economiche di cui al comma 4.

6. Non sono ammessi alle procedure previste dal presente articolo i cittadini stranieri per i quali non è permesso l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6».

4. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato in quanto autorizzati all'ingresso nell'ambito delle liste di cui all'articolo 3-*bis*, il permesso di soggiorno è rilasciato, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, dal comune in cui si trova il lavoratore medesimo, entro ventiquattro ore dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Per i lavoratori stranieri che entrano nel territorio dello Stato per ricerca di lavoro, il permesso di soggiorno è richiesto secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al comune in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio del permesso di soggiorno relativamente ai soggiorni per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto, nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze»;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. La durata del permesso di soggiorno è quella indicata nel contratto di lavoro e non può comunque superare un anno in relazione al permesso di soggiorno per lavoro stagionale, due anni in relazione al permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, tre anni in relazione al permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e quattro anni in relazione al permesso di soggiorno per



lavoro a tempo indeterminato.»;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al comune in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato è rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto».

5. All'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, ove non diversamente previsto dal presente testo unico»;

b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera b)»;

d) al comma 6-*bis*, le parole: «della sottoscrizione del contratto di soggiorno» sono sostituite dalle seguenti: «del rilascio del permesso di soggiorno».

6. Dopo l'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - (*Disposizioni in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri non comunitari*) - 1. I datori di lavoro possono presentare istanza per stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri non comunitari presenti sul territorio nazionale in possesso di un permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito o di cui non è consentita la conversione per motivi di lavoro. La medesima istanza può altresì essere presentata dai cittadini stranieri che si trovano in tale condizione qualora dispongano di un impegno all'assunzione da parte di un datore di lavoro.

2. Nelle istanze di cui al comma 1 sono indicate:

a) la durata del contratto di lavoro, che deve essere di almeno sei mesi, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a venti ore settimanali;

b) la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. Se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11. Al cittadino straniero potrà essere altresì rilasciato, ricorrendone i presupposti, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altri motivi previsti dal presente testo unico.

4. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate, anche per via telematica, allo sportello unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22. Al fine della valutazione della congruità delle istanze con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 30-*bis*, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità dell'impegno all'assunzione di cui al comma 1, richiede il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate. I suddetti pareri devono essere resi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e a essi si applica l'articolo 20, commi 1, 2, 2-*bis* e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza dei

pareri di cui al comma precedente, il permesso di soggiorno è rilasciato. Lo sportello unico per l'immigrazione, acquisiti i pareri richiesti, convoca le parti per gli adempimenti di cui all'articolo 22. La durata del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente articolo non può complessivamente superare i novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. All'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 lo sportello unico per l'immigrazione rilascia un'attestazione, contenente anche un codice fiscale alfanumerico provvisorio, che consente al cittadino straniero, di cui è richiesta l'assunzione di soggiornare nel territorio dello Stato fino a eventuale comunicazione dell'autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato o autonomo anche per un datore diverso da quello che ha presentato l'istanza di cui al comma 1, nonché l'iscrizione anagrafica e al Servizio sanitario nazionale. Il cittadino straniero in possesso dell'attestazione di cui al primo periodo può effettuare la registrazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e può uscire e rientrare nel territorio dello Stato.

7. L'istanza di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 130 euro, al netto dei costi amministrativi che restano comunque a carico dell'istante.

8. L'istanza di cui al comma 1 non è ammissibile qualora risulti che, nei cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima, il datore di lavoro sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 12 e dall'articolo 22, comma 12 del presente testo unico, nonché per uno dei delitti previsti dall'articolo 600 e dall'articolo 603-*bis* del codice penale. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la sentenza di condanna sia stata adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

9. Non sono ammissibili le istanze che riguardino cittadini stranieri ai quali non è consentito l'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ad eccezione del requisito relativo alla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, e ai sensi del medesimo articolo 4, comma 6.

10. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 si tiene in ogni caso conto della presenza e dell'effettività di vincoli familiari sul territorio italiano con i soggetti di cui all'articolo 29, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia.

Art. 22-*ter*. - (*Permesso di soggiorno per radicamento sociale*) - 1. Allo straniero presente a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato da almeno tre anni e che dimostri di essersi radicato integrato nel tessuto civile e sociale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per radicamento sociale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile, ricorrendone i presupposti, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.

2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero deve dimostrare, con qualsiasi mezzo, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) la sussistenza di legami familiari o affettivi nel territorio italiano;
- b) l'inserimento sociale e lavorativo;
- c) la durata della permanenza sul territorio italiano;
- d) la conoscenza della lingua italiana;
- e) qualunque altra circostanza idonea a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale dimora.

3. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 22-*bis*, comma 4, primo periodo, e comma 5.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può essere rilasciato qualora lo straniero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, o qualora lo straniero medesimo costituisca una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del presente testo unico. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di

diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha legami in Italia con familiari di cui all'articolo 29, il questore tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali sul territorio nazionale, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale medesimo».

7. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1-*bis*:

1) all'alinea, le parole: «, ove ne ricorrano i requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

2) dopo la lettera *h*) sono inserite le seguenti:

«*h-ter*) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

*h-quater*) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*), e all'articolo 36»;

*b*) all'articolo 18, comma 5 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

*c*) all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

*d*) all'articolo 20-*bis*, comma 2, le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «. Esso può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

*e*) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11.1. Lo straniero che ha conseguito in Italia un dottorato, un *master* universitario di secondo livello, una laurea triennale, una laurea specialistica o una laurea magistrale, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, o, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

*f*) all'articolo 24, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale può essere altresì convertito, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico»;

*g*) all'articolo 29, comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico.»;

*h*) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: «agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «agli stranieri»;

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: «al familiare straniero regolarmente soggiornante» sono sostituite dalle seguenti: «al familiare straniero»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 5, il permesso di soggiorno rilasciato per

motivi familiari può essere sempre convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendone i presupposti, in una delle altre tipologie di permesso di soggiorno previste dal presente testo unico».

### 1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **"Art. 1**

*(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)*

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

#### **«Art. 22-bis.**

*(Permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e disciplina dell'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e lavoratori stranieri non comunitari)*

1. È istituito il permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di stranieri non comunitari nel sistema produttivo nazionale e a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.».

2. Sono autorizzati all'attività d'intermediazione tra datori di lavoro italiani e cittadini stranieri non comunitari, purché dispongano di idonee sedi all'estero:

a) i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, nonché supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

c) i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;

e) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, autorizzate ai sensi del comma 9 del presente articolo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano allo sportello unico per l'immigrazione della provincia in cui sono ubicati un'apposita richiesta nominativa per l'autorizzazione al rilascio del permesso di cui al comma 1 a stranieri extracomunitari da essi selezionati, al fine di consentire lo svolgimento di colloqui volti al collocamento con datori di lavoro residenti nel territorio nazionale. La richiesta deve essere accompagnata da un'idonea documentazione da cui risulti:

a) la disponibilità in capo al lavoratore straniero di mezzi economici o di altri mezzi di sussistenza idonei per la durata del soggiorno e per l'eventuale ritorno nel Paese di provenienza, salvo che di essi dichiarati di farsi carico, in tutto o in parte, lo stesso soggetto richiedente;

b) una dichiarazione autografa dello straniero extracomunitario da cui risulti l'impegno a rimpatriare in caso di mancata stipulazione di un contratto di lavoro entro il termine di durata del permesso di soggiorno.

4. La richiesta di cui al comma 3 può essere accompagnata da una dichiarazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, verificato il rispetto dei requisiti di cui al medesimo comma 3, lo sportello unico per l'immigrazione rilascia, sentito il questore, l'autorizzazione al permesso di soggiorno di cui al comma 1, che non può avere durata superiore a dodici mesi; trasmette, quindi, la documentazione, compreso il codice fiscale, ai competenti uffici consolari, ove possibile in via telematica.

6. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, è immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

7. Lo straniero extracomunitario richiede il visto al consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza con le modalità previste dall'articolo 22, comma 6, e, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, sottoscrive presso lo sportello unico per l'immigrazione un apposito contratto di soggiorno per la ricerca del lavoro con uno dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo; non è richiesta l'indicazione nel contratto di soggiorno dei colloqui di lavoro che lo straniero extracomunitario effettuerà attraverso il soggetto intermediario.

8. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di cui al comma 1 del presente articolo, che provvede a inserirle nell'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, di cui all'articolo 22, comma 9.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i requisiti minimi di solidità economica e organizzativa ai fini dell'autorizzazione all'attività d'intermediazione dei soggetti di cui al comma 2, lettera f); lo stesso Ministro istituisce un'apposita sezione dell'Albo informatico delle agenzie per il lavoro, riservato a questa tipologia di soggetti autorizzati.

10. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono conferite le seguenti funzioni:

a) definizione degli *standard* di servizio in relazione alle attività dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, con esclusione di quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) monitoraggio e valutazione delle attività previste dal presente articolo; a questo fine, l'ANPAL ha accesso a tutti i dati amministrativi e statistici detenuti dalle amministrazioni e dagli enti pubblici;

c) redazione, con cadenza almeno annuale, di rapporti sullo stato di attuazione delle

singole misure previste dal presente articolo.

*11. L'ANPAL provvede all'attuazione delle disposizioni del comma 10 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

#### 1.4

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:*

*"01) al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il visto di ingresso può essere rilasciato al cittadino straniero anche in formato digitale e per via telematica.».*

#### 1.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a) , sopprimere il numero 2).*

#### 1.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

#### 1.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera a) numero 2) il capoverso "7-bis." è soppresso.*

#### 1.8

[Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*« c) all'articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:*

*"3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell'autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All'azienda che in assenza di giusta causa, di cessazione dell'attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno, ovvero alla revoca del nulla osta, è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.*

*3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure."*

*Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:*

*c-bis) all'articolo 6, al comma 1-bis:*

a) *la lettera a) è sostituita con la seguente:* a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) *la lettera b) è sostituita con la seguente:* b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;

c) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:* h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis.

Conseguentemente, *al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all'articolo 7, il comma 3 è abrogato.*».

## 1.9

### Musolino

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) all'articolo 6:*

1) *al comma 1-bis:*

1.1) *la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";*

1.2) *la lettera b) è sostituita con la seguente: "b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis";*

1.3) *la lettera h-bis) è sostituita con la seguente: "h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis".*

Conseguentemente al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

## 1.10

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

*Al comma 1, lettera e), numero 1.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", da trasmettere telematicamente entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale".*

## 1.11

### Musolino

*Al comma 1, lett. e), numero 1.2, aggiungere infine le seguenti parole: ", da trasmettere telematicamente entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale"*

## 1.12

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini, Alfieri, Delrio, La Marca, Camusso, D'Elia, Rojc, Sensi

*Al comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere il capoverso 2-bis.*

**1.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera e) numero 2), capoverso "2-bis" le parole: "con esito negativo" sono sostituite dalle seguenti: "con esito positivo".*

**1.14**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera, h) le parole: "Entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quindici giorni".*

**1.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-bis", le parole: "entro otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni".*

**1.16**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico."*

**1.17**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lett. e), numero 2, al capoverso 2-bis, aggiungere infine le seguenti parole: "La verifica di cui al comma 2 non si applica al settore domestico"*

**1.18**

[Musolino](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "se il datore di lavoro prova che la mancata sottoscrizione è dovuta a causa a lui non imputabile" con le seguenti: "nonché nelle specifiche ipotesi definite nell'ambito di circolare congiunta dei Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare".*

**1.19**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera, e) numero 2), capoverso "2-ter" dopo le parole: "603-bis" aggiungere: ", 600, 601 e 602".*

**1.20**

[Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 1, lettera e), numero 2), dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. Quando non sia stata possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore e comunque riconducibili all'accertato inadempimento dell'impresa è autorizzato il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata di un anno.»;

- 2) al comma 1, lettera f), al numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: «In tali casi è consentita al di fuori delle quote la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ricorrendone le condizioni di cui al presente decreto legislativo.».



3) al comma 1, lettera f), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis. dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi di denaro ed in attesa di rilascio di permesso di soggiorno è consentita l'apertura di conto corrente al lavoratore straniero in possesso di passaporto e che abbia già sottoscritto il contratto di soggiorno unitamente al datore di lavoro.».

### 1.21

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 4) con il seguente:*

"4) dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:

«5-quinquies. Il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia. In assenza di conferma del datore di lavoro entro il suddetto termine, il lavoratore straniero in possesso del nulla osta, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per un periodo, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilità con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.»;

### 1.22

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: "entro sette giorni" con le seguenti: "entro quindici giorni".*

### 1.23

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".*

### 1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera, e) numero 4), capoverso "5-quinquies", le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni".*

### 1.25

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 5), sostituire le parole: "Entro otto giorni" con le seguenti: "Entro ventuno giorni".*

### 1.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

*Al comma 1, lettera e), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata instaurazione del rapporto di lavoro per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro,*

al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero, in presenza dell'assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

### 1.27

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

"5-bis) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in tutti i casi in cui la procedura di ingresso non si conclude per motivi non imputabili ai lavoratori e alle lavoratrici, ovvero nel caso della mancata sottoscrizione del datore di lavoro del contratto di soggiorno.»".

### 1.28

[Musolino](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 23 il comma 2-bis è sostituito con il seguente:

2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 39-bis.1, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, all'apolide e al rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all'articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d'ingresso sia quella disciplinata dell'articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall'articolo 29, comma 3, lettera b) e dall'articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all'art. 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.

### 1.29

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

"e-bis) all'articolo 23, dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. Per gli ingressi destinati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'UNHCR o dalle autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi di proprie agenzie strumentali e società in house, promuove la stipula di accordi di

collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o enti pubblici e privati con comprovata esperienza nei canali di ingresso legale per rifugiati. Tali accordi sono finalizzati a introdurre un meccanismo di controllo preventivo per la presentazione delle domande di nulla osta, assicurando la registrazione dei rifugiati e apolidi presso l'UNHCR o le autorità competenti nel Paese di primo asilo o di transito, e il rilascio prioritario di visti e permessi di soggiorno.

*2-quater.* Per gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota di cui al comma precedente, è previsto il rilascio automatico di un documento di viaggio, ai sensi della Circolare 31 ottobre 1961, n. 48 "Titolo di viaggio per stranieri", della stessa durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e rinnovabile con esso, qualora non dispongano di un passaporto o di altro titolo di viaggio equipollente, o qualora abbiano fatto ingresso in Italia con un lascia-passare.».

*Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

"i-bis) dopo l'articolo 29-bis, è inserito il seguente:

«Art. 29-ter. - (Ricongiungimento familiare per apolidi e rifugiati ex articolo 23, comma 2-ter e 2-quater) 1. Gli apolidi e rifugiati ammessi con la quota prevista all'articolo 23, commi 2-ter e 2-quater sono equiparati ai rifugiati riconosciuti in Italia dall'articolo 29-bis per le procedure di ricongiungimento familiare, e hanno la possibilità di ottenere un visto di ingresso per motivi familiari della durata di due anni.»".

### **1.30**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera f) numero 4) le parole: "non oltre sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "almeno centottanta giorni".*

### **1.31**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta giorni".*

### **1.32**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni".*

### **1.33**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 4), primo periodo, sostituire le parole : "sessanta giorni" con le seguenti: "novanta giorni".*

### **1.34**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 4), aggiungere infine le seguenti parole: "il periodo di tempo che intercorre tra il termine finale del precedente contratto e la nuova opportunità di lavoro non incide sul calcolo complessivo del periodo di validità del nulla osta al lavoro."*

### **1.35**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

"h-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:

«1-octies. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera h), e 1-septies del presente articolo si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi da pesca, ai sensi

dell'articolo 318, comma 3, del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.»".

### 1.36

[Maiorino, Cataldi](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un Paese di origine designato come sicuro ai sensi del comma 1, si applica quanto disposto dall'articolo 2-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 relativamente all'eccezione per categorie di persone, se in tale Paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.".

### 1.37

[Musolino](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* "dalla data di decorrenza delle disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023" *con le seguenti:* "dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

### 1.0.1

[Musolino](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

#### «Art. 1-*bis*

*(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)*

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Nei casi di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-*ter*. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-*bis*, i soggetti di cui alla lettera b-*bis*) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «*2-bis*. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

*2-ter*. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis*) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo *9-bis*, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. *23-bis*. - 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo

mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.

5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*) e dell'articolo 4, commi 2 e *2-bis*, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.

Art. 23-*ter*. - 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

#### «Art. 1-*ter*.

##### *(Disposizioni di coordinamento e finali)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpate in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

**«Art. 1-quater.**

*(Disposizione sull'ambito di applicazione)*

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1-bis e 1-ter agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

**«Art. 1-quinquies.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1-bis, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente **disposizione** dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1 -bis , comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale. 2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1 -bis , comma 1, lettera d), sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.

3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1 -bis , comma 1, lettera f).».

**1.0.2**

[Maiorino, Cataldi](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**"Art. 1-bis.**

*(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)*

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

**«Art. 22-bis.**

*(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)*

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il

radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015.

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessun caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»".

### 1.0.3

[Maiorino, Cataldi](#)

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **"Art. 1-bis.**

*(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

#### **«Art. 22-bis**

*(Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro)*

1. Il cittadino italiano o straniero con permesso per soggiornanti di lungo periodo in Italia che intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero al fine di consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro deve presentare un'apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la



cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero un alloggio, la copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono altresì ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1 le regioni, gli enti locali, le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le organizzazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni e le associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati iscritti nel registro di cui all'articolo 42, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con decreto dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; con il medesimo decreto può essere istituito un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno e le agevolazioni nei confronti degli stranieri che hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o hanno frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.»".

## Art. 2

### 2.1

[Maiorino, Cataldi](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## "Art. 2

*(Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025)*

1. Nelle more della definizione della disciplina volta alle procedure di ingresso di lavoratori stranieri, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono avvalersi, per l'anno 2025, di lavoratori stranieri per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, presentano richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi procedendo alla compilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalità di compilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La compilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla compilazione, secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

2. Entro il 31 gennaio 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissate le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, sulla base delle richieste dei datori di lavoro e delle organizzazioni di

cui al primo periodo, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Per le procedure relative agli ingressi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. I termini ai fini del rilascio dei visti e dei nulla osta nonché dei controlli, delle autorizzazioni e di ogni altra procedura ai fini degli ingressi di cui al comma 1 sono ridotti della metà.".

## 2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "30 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".*

## 2.3

[Musolino](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"*

## 2.4

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".*

## 2.5

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024".*

## 2.6

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "30 novembre 2024" con le seguenti: "31 gennaio 2025".*

## 2.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "per l'anno 2025" con le seguenti: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

## 2.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*All'articolo , apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "entro il numero massimo di 10.000 istanze" con le seguenti: "entro un numero massimo di 25.000 istanze";*

*b) al comma 3 sopprimere il terzo e il quinto periodo.*

## 2.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 20.000".*

## 2.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, le parole: "numero massimo di 10.000", sono sostituite dalle seguenti: "numero massimo di 30.000".*

## 2.11

[Musolino](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" aggiungere le seguenti "maggiormente rappresentative".*

## 2.12

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico" inserire le seguenti: "maggiormente rappresentative".*

## 2.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere: "e dai patronati".*

## 2.14

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "settore domestico" aggiungere, in fine, le seguenti: "e dei patronati".*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.*

## 2.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La circolare congiunta di cui al comma 1 individua, altresì, le modalità per la trasmissione da parte dei datori di lavoro come utenti privati alle associazioni datoriali di categoria della sottoscrizione del contratto di soggiorno o della mancata sottoscrizione."*

## 2.16

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

## 2.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 3 è soppresso.*

## 2.18

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 3, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.*

## 2.19

[Musolino](#)

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "indeterminato" aggiungere le seguenti: "in un settore diverso da quello dell'assistenza familiare".*

## 2.20

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "anche con le modalità disposte dall'articolo 22*

nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

#### **2.21**

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. In via sperimentale per l'anno 2025, una quota degli ingressi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 è riservata nella misura del 10% ai cittadini provenienti da Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, tenuto conto dei legami storici e culturali con tali paesi nelle more della stipula di accordi specifici in materia migratoria".

#### **2.22**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ", nonché tramite i soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12." con le seguenti: "nonché le associazioni di categoria".*

#### **2.23**

[Musolino](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "della legge 11 gennaio 1979, n. 12" inserire le seguenti: "e gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152."*

#### **2.24**

[Musolino](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo" aggiungere le seguenti: ", cui si rimanda anche per la determinazione dei criteri di valutazione della capacità economica rispetto al numero dei lavoratori richiesti tramite organizzazioni datoriali di categoria, con particolare riferimento alla normativa fiscale delle aziende del settore primario, nonché del valore di eventuali aiuti comunitari percepiti."*

#### **2.25**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ove tale numero di richieste sia congruo rispetto a quanto stabilito nella circolare medesima".*

#### **2.26**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti:*

"5. Per l'anno 2025, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di manodopera nel territorio dello Stato, di contrastare efficacemente il fenomeno del caporalato, di potenziare la produzione agroalimentare interna sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 100.000 unità per ciascuno dei due predetti settori.

6. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

#### **2.27**

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "27 settembre 2023" inserire le seguenti: "aumentate entro la quota massima di 100.000 unità e sono".*

## **2.28**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per il settore agricolo, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".*

## **2.29**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: "b-bis) per le PMI del settore manifatturiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1 ottobre 2025".*

## **2.30**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 7, sostituire le parole: "7 febbraio 2025" con le seguenti: "7 marzo 2025".*

## **2.31**

[Musolino](#)

*Al comma 7 sostituire le parole "7 febbraio 2025" con le seguenti "7 marzo 2025"*

## **2.32**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 7-bis le parole: "fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 50 per cento".*

## **2.33**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 7-bis le parole: "nonché fino al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nonché fino al 50".*

## **2.34**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 8, sostituire le parole: "110.000" con le seguenti: "numero massimo di 150.000", le parole: "47.000" con le seguenti: "57.000" e le parole: "37.000" con le seguenti: "47.000".*

## **2.35**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

"8-bis. I Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale adottano le misure organizzative utili e necessarie ad assicurare l'interoperabilità delle relative banche dati delle quali sono, rispettivamente, in possesso, al fine di sostenere l'accelerazione degli *iter* amministrativi e procedurali nonché la garanzia della sicurezza in ordine alle procedure di rilascio dei visti e dei nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3;".

## **2.36**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si

trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."

### **2.37**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall' articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

### **2.38**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 11 ottobre 2024. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

### **2.39**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 8-bis.*

### **2.43**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal

fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

*8-quater.* Al fine di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro.

*8-quinquies.* I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

## 2.40

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:* "8-ter. Al fine di sanare la condizione lavorativa e di soggiorno della persona che si trova senza titolo di soggiorno o in assenza di un valido titolo di soggiorno i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare tuttora in corso. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'11 ottobre 2024 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato."

## 2.41

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:*

"8-ter. I cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri adottato per il 2025, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'11 ottobre 2024, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici."

## 2.42

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: "8-ter. Ai fini di consentire l'emersione del lavoro e del soggiorno irregolare per contrastare le pratiche abusive di reclutamento, intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, la persona che si trova in condizione di irregolarità e già presente nel territorio nazionale, può attivare la procedura di regolarizzazione senza il vincolo dell'istanza prodotta dal datore di lavoro. La procedura di emersione con l'attivazione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentita anche alla persona che si trova senza un lavoro."*

## 2.0.1

[Naturale](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### "Art. 2-bis.

*(Disposizioni urgenti a tutela dei lavoratori sottoposti a stress termico)*

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del comparto agroalimentare e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca, di allevamento, di manutenzione del verde, di macellazione delle carni, di produzione conserviera ed alimentare, è prevista una deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, attraverso una differente modulazione dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa, coerente con le condizioni microclimatiche.

2. La deroga di cui al comma 1 è stabilita mediante accordo fra istituzioni centrali e territoriali e organizzazioni sindacali datoriali e sindacali maggiormente rappresentative del settore."

### Art. 2-bis

#### 2-bis.1

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 2-bis.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 30 giugno dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: i trienni 2023-2025 e 2026-2028 con le seguenti: l'anno 2025 e fino al 30 giugno 2026.



### **2-bis.3**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al 31 marzo dell'anno 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e fino al 31 marzo dell'anno 2026".

### **2-bis.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "Fino al termine dell'anno 2025";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025".

### **2-bis.5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: "Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "per gli anni 2025 e 2026";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "i trienni 2023-2025 e 2026-2028" con le seguenti: "l'anno 2025 e l'anno 2026".

### **2-bis.0.1**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Dopo l'articolo , aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 2-ter**

*(Disposizioni volte a promuovere il regolare soggiorno del cittadino straniero presente nel territorio dello Stato)*

1. In via sperimentale nel triennio 2025-2028, al fine di promuovere il regolare soggiorno dello straniero presente nel territorio dello Stato, nel periodo e con le procedure di cui all'articolo 2, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri di Paesi non appartenenti all'Unione europea, presenti nel territorio nazionale, in possesso di un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, che nel corso dei cinque anni precedenti, abbiano usufruito di permesso di soggiorno che consentiva l'accesso al lavoro, o di un permesso per motivi di studio, o che siano in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, di un regolare permesso di soggiorno che non consente la conversione in motivi di lavoro.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono ammesse, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, entro un numero massimo di 50.000 unità lavorative su base annuale."

#### **Art. 3**

### **3.1**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 3.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere" e in conformità con le norme dell'Unione Europea e del diritto internazionale".*

### 3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "e della cooperazione internazionale" aggiungere le seguenti: " e in conformità con le norme dell'Unione Europea".*

### 3.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole: "Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka".*

### 3.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka" con le seguenti: "del Pakistan".*

## Art. 4

### 4.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 4.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Per la realizzazione del programma relativo all'istituzione di corsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine o di permanenza ai fini dell'ingresso nel nostro Paese di lavoratori stranieri, per l'incremento del numero dei predetti corsi e dei relativi posti è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025.";

*b) al comma 4:*

*1) all'alinea, sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736";*

*2) alla lettera c), sostituire la parola: "10.529.736" con la seguente: "40.529.736".*

### 4.3

[Maiorino, Cataldi](#)

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le seguenti parole: "di polizia";*

b) *dopo le parole: "rotte migratorie," inserire le seguenti: "ai fini dell'apertura di canali di ingresso regolari anche per ricerca di lavoro nonché di corsi di formazione professionale e civico-linguistica a essa eventualmente propedeutici,".*

**4.4**

[Maiorino, Cataldi](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri," inserire le seguenti: "previa acquisizione degli atti di indirizzo espressi, secondo i rispettivi regolamenti, dai competenti organi parlamentari delle Camere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione del documento,".*

**4.5**

[Maiorino, Cataldi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";*

b) *al comma 4:*

1. *alinea, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "6 milioni";*

2. *alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "6 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".*

**4.6**

[Maiorino, Cataldi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, sostituire le parole: "35 milioni di euro" con le seguenti: "1 milione di euro";*

b) *al comma 4:*

1. *alinea, sostituire le parole: "40 milioni" con le seguenti: "7 milioni";*

2. *alla lettera b-bis), sostituire le parole: "20 milioni" con le seguenti: "7 milioni" e sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".*

**4.7**

[Maiorino, Cataldi](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2024" inserire le seguenti: "e quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025,";

b) sopprimere la lettera c).

#### 4.8

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" con le seguenti: "mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 21 febbraio 2024, n. 14".

#### 4.9

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: "mediante l'indizione di apposite procedure" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici fino a esaurimento e, nel caso di un numero di candidati insufficienti, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. Al fine di riconoscere e non disperdere le professionalità acquisite, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio presso la medesima amministrazione per un periodo, anche non consecutivo, non inferiore ad un anno, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione".

#### 4.0.1

[Musolino](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 4-bis.**

(Istituzione del Fondo per l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera)

1. Al fine di favorire l'ingresso legale e sicuro di manodopera straniera viene istituito un fondo di 5 milioni di euro a beneficio degli enti che presentino programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Con decreto del Ministero del lavoro, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di accesso al fondo di cui al comma precedente."

#### 4.0.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### **"Art. 4-bis.**

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'articolo 126-noviesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando

presso le banche o la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno."

## Art. 5

### 5.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *alla lettera d), sopprimere il numero 2).*

### 5.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) capoverso "Art. 18-ter.", comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale commesso in danno di un lavoratore straniero nel territorio nazionale siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero nel territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore" e sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con: "coopera".*

### 5.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere le parole: "e questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili".*

### 5.4

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sostituire le parole: "e questi contribuisca utilmente" con le seguenti: "ovvero mediante la denuncia del lavoratore e questi cooperi".*

### 5.5

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 1, sopprimere la parola: "utilmente".*

### 5.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia." sono soppresse.*

### 5.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "ha la durata di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di dodici mesi".*

### 5.8

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei*

**mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".**

**5.9**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "diciotto mesi".*

**5.10**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 18-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".*

**5.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18-ter.», comma 4, sopprimere le parole: ", o comunque accertata dal questore,".*

**5.12**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) capoverso «Art. 18-ter» comma 5, le parole:", anche con sentenza non definitiva, compresa" sono sostituite dalle seguenti: "definitiva, salvo".*

**5.13**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

"c-bis) all'articolo 19:

1) al comma 1.1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»;

2) al comma 1.2:

2.1) al primo periodo, le parole: «, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono soppresse;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»;

3) al comma 2, lettera d-bis):

3.1) al primo periodo, le parole: «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine» sono sostituite dalle seguenti: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»;

3.2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

**5.14**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), sopprimere il numero 2);*

*b) dopo il comma, inserire il seguente:*

"1-bis. Alla fattispecie di cui ai commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 si applicano le misure di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 18-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente articolo, nonché le misure di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto."

Art. 6

6.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) primo periodo, sostituire le parole: "può essere ammesso" con le seguenti: "è ammesso";*

*b) al secondo periodo sostituire le parole: "180.000 euro" con le seguenti: "7 milioni di euro";*

*c) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145."*

6.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 5 è soppresso.*

Art. 7

7.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a) le parole: "non colposo" sono sostituite dalle seguenti: "doloso".*

Art. 9

9.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili,".*

Art. 10

10.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 10-bis.**

*(Protezione sanitaria speciale)*

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 19, comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:*

«d-bis) degli stranieri che versano in condizioni psicofisiche derivanti da patologie gravi o a rischio di aggravamento se non trattate adeguatamente, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario

nazionale, tali da determinare un rilevante anche se potenziale pregiudizio alla salute degli stessi. In tali ipotesi, il questore rilascia d'ufficio un permesso di soggiorno per cure mediche, per un tempo pari a quello attestato dalla certificazione sanitaria, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»;

b) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore da questi scelto ottengono uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno per protezione sanitaria. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione di una struttura sanitaria di qualsiasi paese che indichi la problematica, il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento. Tali informazioni sono trasmesse ad una struttura sanitaria pubblica italiana prescelta che confermerà, anche con rettifiche o richieste di integrazione, tali informazioni. In caso di esito positivo, è necessario attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. In caso di patologia grave o soggetta ad aggravamento, per lo straniero in situazione di indigenza si prescinde dal deposito e dalla disponibilità di vitto ed alloggio, richiedendo il pagamento, attraverso accordi bilaterali, da stipularsi antecedentemente con lo Stato di provenienza dello straniero. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.».

Art. 011

#### 011.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### "Art. 011

*(Abrogazione della legge 21 febbraio 2024, n. 14)*

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di asilo e immigrazione nonché in tema di gestione dei flussi migratori, ivi compresa la definizione delle misure concernenti l'ingresso regolare di stranieri per motivi di lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la legge 21 febbraio 2024, n. 14, è abrogata."

Art. 11

#### 11.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

#### 11.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 11.3

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 11.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*



**11.5**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**11.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera a) è soppressa.*

**11.7**

[Musolino](#)

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e b-bis).*

**11.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera b) è soppressa.*

**11.9**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11.10**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" l'ultimo capoverso è soppresso.*

**11.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato" sono soppresse.*

**11.12**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000".*

**11.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater", il secondo periodo è soppresso.*

**11.14**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "da trenta a sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sette a quindici giorni".*

**11.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso "2-quater" le parole: "Il prefetto, nei cinque giorni successivi," sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente".*

**11.16**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).*

**11.17**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera b-bis), con la seguente:*

*«b-bis) al comma 2-sexies, l'ultimo periodo è soppresso».*

**11.18**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b-bis), il numero 1) è soppresso.*

**11.19**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b-bis) il numero 2) è soppresso.*

**11.20**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nell'anno precedente".*

**11.21**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b-bis), numero 2), sostituire le parole: ", nel quinquennio precedente," con le seguenti: "nel semestre precedente".*

**11.22**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera c) è soppressa.*

**11.23**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**11.24**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera d) è soppressa.*

**11.26**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-octies», dopo le parole: "Stati costieri" inserire la seguente: "europei".*

**11.27**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-novies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il pieno rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."*

**11.28**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-decies», sostituire le parole: "2.000 a euro 10.000" con le seguenti: "1.000 a euro 3.000".*

### 11.29

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".*

### 11.30

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «2-quaterdecies», sostituire le parole: "entro dieci giorni" con le seguenti: "entro venti giorni".*

### 11.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera d) il capoverso 2-sexiedecies è soppresso.*

### 11.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera d) capoverso "2-sexiesdecies", le parole: "e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare" sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta dell'autorità competente".*

## Art. 12

### 12.1

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

### 12.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1, dopo le parole: «richiedente asilo ha l'obbligo» sono inserite le seguenti: «di cooperare con le autorità di cui all'articolo 3 ai fini dell'accertamento dell'identità e della cittadinanza»."*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "nonché al Paese o ai Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi elettronici mobili in suo possesso".*

### 12.6

[Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino a: «o digitali in suo possesso,»;*

*al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis.» sopprimere le parole da: «e di esibire o produrre» fino alla fine del periodo. Conseguentemente, sopprimere il capoverso «2-ter.»;*

*al comma 2, lettera b), capoverso «1.2.» sopprimere le parole da: «, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso» fino alla fine del periodo;*

*sopprimere il comma 3.*

## 12.7

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sopprimere le parole: ", consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso, e";*

*b) al comma 2:*

*1) alla lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";*

*2) alla lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sostituire le parole da: "può disporre" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "può disporre l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2-bis, previa autorizzazione scritta del tribunale competente per territorio";*

*3) alla lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso";*

*c) al comma 3, sopprimere la lettera c).*

## 12.8

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.*

## 12.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"*

## 12.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte: "se lo ritiene opportuno".*

## 12.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.*

## 12.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 2 è soppresso.*

**12.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 2 è soppresso.*

**12.14**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.*

**12.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.*

**12.16**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis", le parole: "consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono sostituite dalle seguenti: "permettendo, se lo ritiene opportuno per acquisire i predetti elementi, e"*

**12.17**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" dopo le parole: "è transitato, consentendo" sono aggiunte le seguenti: "se lo ritiene opportuno".*

**12.18**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera a) capoverso "2-bis" le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso," sono soppresse.*

**12.19**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "il magistrato".*

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

**12.20**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: "il questore", sono sostituite da: "l'autorità competente".*

Conseguentemente le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.

**12.21**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali" sono soppresse.*

**12.22**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, sopprimere le parole: ", nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali".*

### 12.23

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», primo periodo, dopo le parole: "in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, aggiungere le seguenti: e previa autorizzazione del giudice di pace territorialmente competente,".*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), capoverso «2-ter», sostituire il quarto periodo, con il seguente: "Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso al giudice di pace territorialmente competente, al termine delle operazioni. Nei soli casi di urgenza il questore può disporre l'accesso immediato ai dispositivi elettronici, ed entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni deve inviare il verbale unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato.".*

### 12.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e del suo avvocato".*

### 12.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" dopo le parole: "di un mediatore culturale", sono aggiunte le seguenti: "e di un avvocato".*

### 12.26

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera a), capoverso «2-ter», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché ai contenuti video o fotografici diversi da quelli relativi ai documenti identificativi dell'interessato o dalla documentazione inerente ai Paesi di transito".*

### 12.27

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, capoverso "2-ter" le parole: ", che dà atto anche delle disposizioni del questore", sono soppresse.*

### 12.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, la lettera b) è soppressa.*

### 12.29

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «1.2», primo periodo, sopprimere le parole da: "nonché ai Paesi in cui ha soggiornato" fino alla fine del periodo.*

### 12.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "consentendo," aggiungere: "se lo ritiene opportuno".*

### 12.31

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 2, lettera b) le parole: "l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso" sono soppresse.*

### 12.32

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 3.*

### 12.33

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

### 12.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 3, la lettera c) è soppressa.*

### 12.35

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "è consentito" aggiungere: ", previo autorizzazione motivata del giudice di pace".*

Conseguentemente il secondo periodo è soppresso.

### 12.36

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 3, lettera c), capoverso «3.1», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della misure precauzionali adeguate da attuare, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di proporzionalità, adeguatezza, necessità e non discriminazione".*

### 12.37

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 3, alla lettera c) dopo le parole: "i poteri tutelari" aggiungere: "o avvocato".*

Art. 12-bis

### 12-bis.1

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12-bis.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 12-bis.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 12-bis.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con il seguente: "a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalle norme europee e dai commi 2 e 3 e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dagli enti indicati al comma 4, sono considerati Paesi di origine sicuri gli Stati indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto coi Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e

dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato alla Commissione europea.»".

#### **12-bis.5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), capoverso, sostituire le parole: "In applicazione" con le seguenti: "In sede di prima applicazione";

b) alla lettera d), capoverso:

1. al primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

2. al secondo periodo, sopprimere le parole: "Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1," e le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e";

3. al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ai fini della deliberazione di atti di indirizzo sulla base dei rispettivi regolamenti".

#### **12-bis.6**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "stabiliti dalla" inserire la parola: "vigente".*

#### **12-bis.7**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: "dalle organizzazioni internazionali competenti," inserire le seguenti: "dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché da altre fonti di informazione,".*

#### **12-bis.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "e con i quali l'Italia ha sottoscritto un accordo di estradizione."*

#### **12-bis.9**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: "di origine sicuri" aggiungere le seguenti: "salvo che le persone migranti siano costrette a lasciare il proprio Paese a causa degli impatti dei cambiamenti climatici".*

#### **12-bis.10**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".*

#### **12-bis.11**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Albania,".*

#### **12-bis.12**



[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Albania,".*

**12-bis.13**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole da: "Albania" fino a: "Tunisia" con le seguenti: "Albania, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia".*

**12-bis.14**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".*

**12-bis.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Algeria,".*

**12-bis.16**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Algeria,".*

**12-bis.17**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".*

**12-bis.18**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".*

**12-bis.19**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bangladesh,".*

**12-bis.20**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bangladesh,".*

**12-bis.21**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Bosnia-Erzegovina, ".*

**12-bis.22**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Bosnia-Erzegovina,".*

**12-bis.23**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Capo Verde,".*

**12-bis.24**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole "Capo Verde,"*

**12-bis.25**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".*

**12-bis.26**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Costa d'Avorio,".*

**12-bis.27**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Costa d'Avorio,".*

**12-bis.28**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".*

**12-bis.29**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".*

**12-bis.30**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Egitto,".*

**12-bis.31**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Egitto,".*

**12-bis.32**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".*

**12-bis.33**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Gambia,".*

**12-bis.34**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Gambia,".*

**12-bis.35**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Georgia,".*

**12-bis.36**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Georgia,".*

**12-bis.37**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".*

**12-bis.38**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".*

**12-bis.39**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Ghana,".*

**12-bis.40**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Ghana,".*

**12-bis.41**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".*

**12-bis.42**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Kosovo,".*

**12-bis.43**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Kosovo,".*

**12-bis.44**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "Macedonia del Nord,".*

**12-bis.45**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Marocco,".*

**12-bis.46**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Marocco,".*

**12-bis.47**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Montenegro,".*

**12-bis.48**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Montenegro,".*

**12-bis.49**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola: "Perù,".*

**12-bis.50**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".*

**12-bis.51**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Perù,".*

**12-bis.52**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Senegal,".*

**12-bis.53**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".*

**12-bis.54**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".*

**12-bis.55**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Senegal,".*

**12-bis.56**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Serbia,".*

**12-bis.57**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere la parola "Serbia,".*

**12-bis.58**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "Sri Lanka,".*

**12-bis.59**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "Sri lanka,".*

**12-bis.60**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".*

**12-bis.61**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "Sri Lanka".*

**12-bis.62**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «1.», sopprimere le parole "e Tunisia".*

**12-bis.63**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la parola: "e Tunisia".*

**12-bis.64**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".*

**12-bis.65**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: "e Tunisia".*

**12-bis.66**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi religiosi."*

**12-bis.67**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto."*

**12-bis.68**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di lingua."*

**12-bis.69**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'etnia."*

**12-bis.70**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati alla cittadinanza."*

**12-bis.71**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto vi siano in atto persecuzioni per motivi politici."*

**12-bis.72**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati con riferimento a tutte le categorie di persone."*

**12-bis.73**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto gravi violazioni dei diritti umani fondamentali."*

**12-bis.74**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano compiuti atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia."*

**12-bis.75**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."*

**12-bis.76**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, in ogni parte del suo territorio."*

**12-bis.77**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali di natura discriminatoria."*

**12-bis.78**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto torture e maltrattamenti per talune categorie di persone."*

**12-bis.79**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare sanzioni penali sproporzionate."*

**12-bis.80**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare di violenza sessuale, nei confronti di determinate categorie di persone."*

**12-bis.81**

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti, e in particolare mutilazioni genitali femminili."*

**12-bis.82**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie discriminatorie."*

**12-bis.83**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano stati adottati provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio."*

**12-bis.84**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare atti di violenza fisica o psichica."*

**12-bis.85**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di razza."*

**12-bis.86**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi di sesso."*

**12-bis.87**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese non siano in corso atti di persecuzione, e in particolare azioni giudiziarie sproporzionate."*

**12-bis.88**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione del lavoro forzato."*

**12-bis.89**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, anche verificando che nel singolo Paese sia stata introdotta la proibizione della schiavitù."*

**12-bis.90**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, nel rispetto degli obblighi internazionali"*

**12-bis.91**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque*

**tenuto a verificare, caso per caso, la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'orientamento sessuale."**

**12-bis.92**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il giudice è comunque tenuto caso per caso a verificare la sicurezza dei Paesi indicati, con particolare attenzione a quelli nei quali vi siano in atto persecuzioni per motivi legati all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale."*

**12-bis.93**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:*

"4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato previa delibera del Consiglio dei ministri della relazione nella quale, in applicazione della vigente disciplina europea e dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce alle Camere, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini dell'aggiornamento, nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione o l'esclusione. L'elenco aggiornato è successivamente notificato alla Commissione europea".

**12-bis.94**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente: "4-bis. L'elenco è aggiornato almeno ogni anno e può essere modificato anche prima di tale scadenza. Ogni proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco di un determinato Paese, insieme con una relazione sulla situazione del Paese, deve essere inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri alle competenti commissioni delle due Camere. Le commissioni devono pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento circa l'inserimento nell'elenco o l'eliminazione di ogni Paese dall'elenco. Eventuali parti della relazione che riferiscano notizie, la cui diffusione possa danneggiare il mantenimento delle relazioni internazionali possono essere coperte da segreto di Stato apposto ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e il Presidente del Consiglio dei ministri può essere chiamato a riferirne al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Nella proposta di inserimento nell'elenco di un determinato Stato o di eliminazione dall'elenco si deve altresì indicare contenuti e motivazioni che hanno indotto a sollecitare la proposta eventualmente inviata al Presidente del Consiglio dei ministri con richiesta scritta e motivata del Ministero dell'interno, anche sulla base degli esiti delle pronunce giudiziarie che affermano che la situazione materiale in un determinato Stato non corrisponde alla dichiarazione di Paese sicuro o del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero della Commissione nazionale per il diritto di asilo o della delegazione in Italia dell'UNHCR ovvero di ogni associazione od ente operante in favore degli stranieri iscritta nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'elenco dei Paesi allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere conforme alla deliberazione delle commissioni parlamentari adottata circa ognuno degli Stati indicati nell'elenco."*

**12-bis.95**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso "4-bis", sostituire le parole " con atto avente forza di legge" con le seguenti. " con legge approvata dal Parlamento".*

**12-bis.96**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)



*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: "L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato almeno una volta l'anno. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 il Consiglio dei ministri presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione con la quale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, dà conto in generale del perdurante soddisfacimento dei requisiti per la classificazione degli Stati come Paesi di origine sicuri, sia con riferimento ai Paesi già inclusi nell'elenco vigente sia relativamente a quelli per i quali intende promuoverne l'inclusione. Per ragioni di sicurezza e continuità delle relazioni internazionali tale relazione può essere secretata."*

**12-bis.97**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";*

*b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei ministri" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa previamente le competenti commissioni parlamentari, alle quali, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione e proporre l'esclusione. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il proprio parere con atti di indirizzo deliberati nelle forme e con le modalità secondo i rispettivi regolamenti".*

**12-bis.98**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";*

*b) al secondo periodo:*

*1) dopo le parole: "il Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: "su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'interno";*

*2) sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,";*

*3) sopprimere la parola: "preminenti";*

*4) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La relazione è trasmessa alle Camere ai fini della deliberazione di atti di indirizzo nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".*

**12-bis.99**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sopprimere la parola: "periodicamente";*

*b) al secondo periodo, sopprimere le parole: ", entro il 15 gennaio di ciascun anno,".*

**12-bis.100**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo la parola: "periodicamente" inserire le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,".*

#### **12-bis.101**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), "capoverso 4-bis", primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale".*

#### **12-bis.102**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: "con atto avente forza di legge" con le seguenti: "con legge".*

#### **12-bis.103**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole da: "con atto avente forza di legge" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione alle Camere ai fini dell'assunzione degli atti di indirizzo deliberati secondo i rispettivi regolamenti, ed è successivamente notificato alla Commissione europea".*

#### **12-bis.104**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso «4-bis.», secondo periodo, sostituire le parole da: "il Consiglio dei Ministri" fino alla fine del capoverso con le seguenti: "il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce alle Camere in ordine alla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione".*

#### **12-bis.105**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "entro il 15 gennaio di ciascun anno" con le seguenti: "ogni qual volta si renda necessario in applicazione dei criteri e tenendo conto delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ovvero su proposta delle Camere, sulla base di un atto di indirizzo deliberato nelle forme e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti".*

#### **12-bis.106**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "15 gennaio" con le seguenti: "31 dicembre".*

#### **12-bis.107**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4,";*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in adesione al dettato della Corte di giustizia*

dell'Unione europea, sulla base dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e tenuto conto del rispetto dei diritti umani".

#### **12-bis.108**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: "compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali" con le seguenti: "in applicazione dei criteri e delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5".*

#### Art. 12-ter

##### **12-ter.1**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12-ter.2**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

##### **12-ter.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### **12-ter.4**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

##### **12-ter.5**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

##### **12-ter.6**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: "due anni" con le parole: "un anno".*

#### Art. 12-quater

##### **12-quater.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

##### **12-quater.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### Art. 13

##### **13.1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

##### **13.2**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**13.3**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**13.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**13.5**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**13.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 1 è soppresso.*

**13.7**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**13.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*All'articolo il comma 2 è soppresso.*

**13.9**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 2 la lettera b) è soppressa.*

**13.10**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sostituire le parole: "e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si applica il comma 4, quarto periodo." con le seguenti: ". Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, trovano applicazione le misure di espulsione di cui al comma 2 del medesimo articolo."*

**13.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 3 è soppresso.*

**13.12**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3 la lettera a) è soppressa.*

**13.13**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2).*

**13.14**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3 lettera b), il numero 2) è soppresso.*

**13.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria" sono soppresse.*

**13.16**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 3 lettera b), numero 2) le parole: "o non presti idonea garanzia finanziaria" sono soppresse.*

**13.17**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3).*

**13.18**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 3 lettera b), il numero 3) è soppresso.*

Art. 14

**14.1**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**14.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

**14.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*All'articolo, il comma 1 è soppresso.*

**14.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera b) è soppressa.*

**14.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: "e 5".*

**14.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera c) è soppressa.*

**14.7**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**14.8**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**14.9**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero".*

**14.10**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «art. 23-bis» al comma 1, lettera b), dopo le parole: "non si presenta" aggiungere le seguenti: "senza giustificato motivo".*

**14.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 2.*

**14.12**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "giustificato".*

**14.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "idoneo".*

**14.14**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 23-bis» comma 2 la parola: "adeguato" è sostituita dalle seguenti: "incontestabile".*

**14.15**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la parola: "adeguato" con la seguente: "inoppugnabile".*

**14.16**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "inconfutabile".*

**14.17**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere: "oggettiva".*

**14.18**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, capoverso "Art. 23-bis " comma 2 dopo le parole: "di valutazione" aggiungere le seguenti: "incontestabile".*

**14.19**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 3.*

**14.20**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 23-bis», sopprimere il comma 4.*

**14.21**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 4.*

#### 14.22

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso "art. 23-bis.", sopprimere il comma 5*

Art. 15

#### 15.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 15.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

#### 15.3

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 15.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera a) è soppressa.*

#### 15.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "incontestabili e oggettivi motivi".*

#### 15.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a) capoverso "1-quater" le parole: "fondati motivi" sono sostituiti dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".*

#### 15.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*All'articolo, comma 1, lettera a) capoverso "1-quater", le parole: "fondati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "inoppugnabili e oggettivi motivi".*

#### 15.8

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Anche in caso di revoca della protezione speciale resta comunque esclusa la facoltà del Ministero dell'Interno di disporre l'espulsione dello straniero».*

#### 15.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, la lettera b) è soppressa.*

#### 15.0.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**"Art. 15-bis.**

*(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afgane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

Art. 15-bis

**15-bis.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

**15-bis.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15-bis.3**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**15-bis.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 1, è soppresso.*

**15-bis.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "mezzi e" sono soppresse.*

**15-bis.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "ceduti, destinati alla cessione o in uso" sono sostituite dalle seguenti: "dati in comodato d'uso oneroso".*



**15-bis.7**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "con i quali l'Italia ha sottoscritto specifici accordi bilaterali".*

**15-bis.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "Paesi terzi" aggiungere: "che rispettano le norme e i trattati internazionali in materia di diritto di asilo e protezione internazionale".*

**15-bis.9**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "e per le attività di ricerca e soccorso in mare".*

**15-bis.10**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "dell'articolo 139, comma 1, lettera b)".*

**15-bis.11**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15-bis.12**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15-bis.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 2 è soppresso.*

Art. 15-ter

**15-ter.1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15-ter.2**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 1, lettera a).*

**15-ter.3**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 1, lettera b)*

Art. 15-quater

**15-quater.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15-quater.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15-quater.3**

[Musolino](#)

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**15-quater.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "nel momento dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dopo sette giorni dell'avvenuto invio".*

**15-quater.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta lettura".*

**15-quater.6**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, le parole: "dell'avvenuto invio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta ricezione".*

Art. 15-quinquies

**15-quinquies.1**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**15-quinquies.2**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

**15-quinquies.3**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**15-quinquies.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**15-quinquies.5**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, capoverso «e-bis)», sostituire le parole: "presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia" con le seguenti: "manifestato l'intenzione di chiedere protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso irregolare o dal termine del soggiorno regolare in Italia".*

**15-quinquies.6**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15-quinquies.7**

[Musolino](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**15-quinquies.8**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

### **15-quinquies.9**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

### **15-quinquies.10**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*«2-bis. Le misure di accoglienza possono essere ridotte sulla base di una valutazione caso per caso, con esclusione di coloro che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 17, nei confronti del richiedente che non abbia presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, nel termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La decisione di cui al primo periodo è adottata dal prefetto competente per territorio, in ragione del luogo ove è presentata la domanda di protezione internazionale, in forma scritta e motivata»;*

### **15-quinquies.11**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

## Art. 15-sexies

### **15-sexies.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

### **15-sexies.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **15-sexies.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Il comma 1 è soppresso.*

### **15-sexies.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere "e da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR".*

### **15-sexies.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a) numero 1, dopo le parole: "del Ministero dell'interno" aggiungere "e dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo".*

### **15-sexies.6**

[Musolino](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a), sopprimere i punti 2 e 3 e la lettera b);*

*b) sopprimere il comma 3.*

### **15-sexies.7**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ", appositamente formati in materia di protezione internazionale a cura dell'Amministrazione dell'interno," con le seguenti: "e comprovata competenza".*

**15-sexies.8**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «2.1)», sopprimere le parole: "appositamente formati".*

**15-sexies.9**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) le parole: "di norma" sono soppresse.*

**15-sexies.10**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera c), al capoverso, primo periodo, sostituire le parole: "di norma" con la seguente: "sempre" e, dopo le parole: "dello stesso sesso del richiedente" aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei casi disciplinati dall'articolo 12, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25".*

**15-sexies.11**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono soppresse.*

**15-sexies.12**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera c) le parole: "ove possibile" sono sostituite dalle seguenti: "di norma".*

**15-sexies.13**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Il comma 2 è soppresso.*

**15-sexies.14**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**15-sexies.15**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché di personale della giustizia";*

b) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026."

Art. 16

**16.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

**16.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

**16.3**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**16.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

"0a) Sono istituite, presso le sedi delle corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13."

**16.5**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**16.6**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**16.7**

[Musolino](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**16.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**16.9**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, sostituire le parole: "corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69" con le seguenti: "sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea territorialmente competente per la convalida";*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2.*

**16.10**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il comma 2.*

Art. 17

**17.1**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**17.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

### **17.3**

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: "1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;"*.

### **17.4**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 2) il capoverso "2-bis." è soppresso.*

### **17.5**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «2-bis.», sopprimere le parole: "di cui all'articolo 28-bis, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), e nei casi".*

### **17.6**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter".*

### **17.7**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: "anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142," e sostituire la parola: "sette" con la seguente: "dodici".*

### **17.8**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di quindici giorni".*

### **17.9**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 2) al capoverso "2-ter" le parole: "è di sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "è di trenta giorni".*

### **17.10**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "trenta giorni".*

### **17.11**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», sostituire le parole: "sette giorni" con le seguenti: "quindici giorni".*

### **17.12**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "quindici giorni".*

### **17.13**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti*

"dieci giorni".

**17.14**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "nove giorni".*

**17.15**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), paragrafo «2-ter», sostituire le parole "sette giorni" con seguenti "otto giorni".*

**17.16**

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «2-ter», aggiungere in fine il seguente periodo: "L'eventuale istanza di sospensiva presentata congiuntamente al deposito del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento fino alla decisione sull'istanza medesima. Il giudice decide nel termine di cinque giorni."*

**17.17**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo il capoverso «2-ter » aggiungere il seguente: "2-quater. Nei casi di cui ai commi 2-bis e 2-ter il provvedimento di trattenimento è tradotto nella lingua ufficiale del Paese di origine dello straniero trattenuto ovvero in una lingua da questi effettivamente conosciuta. L'agente notificatore si farà assistere, al fine dell'accertamento dell'effettiva comprensione del contenuto del provvedimento da parte dello straniero trattenuto, da un mediatore culturale accreditato presso il centro."*

**17.18**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2-bis) e 2-ter).*

**17.19**

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2-bis.*

**17.20**

[Musolino](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla lettera b) sopprimere il numero 2-bis);*
- b) sopprimere la lettera d).*

**17.21**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 2-bis).*

**17.22**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis, capoverso comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "e assunte ove occorra sommarie informazioni".*

**17.23**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: "può essere sospesa" con le seguenti: "è sospesa",*
- b) sopprimere le parole: "gravi e";*
- c) aggiungere, in fine, le parole: "e assunte le necessarie informazioni".*

**17.24**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo, sopprimere le parole: "gravi e";*
- b) al quarto periodo, sostituire le parole: "tre giorni" con le seguenti: "sette giorni";*
- c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 3" con le seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3".*

**17.25**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4, sostituire ovunque esse ricorrano le parole: "tre giorni" con le seguenti "trenta giorni".*

**17.26**

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», primo periodo, sostituire le parole: "alla corte d'appello nel termine di cinque giorni" con le seguenti: "dinanzi alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario che provvede in composizione monocratica e su istanza del richiedente, al riesame del provvedimento nel termine di quindici giorni" e sostituire al quarto periodo le parole: "La proposizione del reclamo non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La corte d'appello" con le seguenti: "Il tribunale".*

**17.27**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso «4-bis», quarto periodo, sopprimere la parola: "non".*

**17.28**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 4-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: "non".*

**17.29**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera c), sopprimere i capoversi: «Art. 35-bis.2.» e «Art. 35-bis.3.» e sopprimere la lettera d).*

**17.30**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**17.31**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**17.32**



[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1), al capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: "La proposizione dell'istanza di sospensione sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino a decisione sulla medesima."*

#### 17.33

[Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 1-bis) e 1-ter).*

#### 17.34

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera d), numero 1-ter), capoverso «2-bis», sostituire le parole: "alla corte d'appello" con le seguenti: "alla sezione specializzata in materia di immigrazione presso il tribunale ordinario".*

### Art. 18

#### 18.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

#### 18.2

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 18.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 18.4

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### Art. 18-bis

#### 18-bis.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

#### 18-bis.2

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

#### 18-bis.3

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Valente](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 18-bis.4

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 18-bis.5

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni" con le seguenti "entro 60 giorni".*

**18-bis.6**

[Musolino](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole "entro cinque giorni" con le seguenti "entro 45 giorni".*

**18-bis.7**

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "trenta";*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: "e c)" con le seguenti: ", c), e)".*

Art. 18-ter

**18-ter.1**

[Musolino](#)

*Sopprimere l'articolo*

**18-ter.2**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**18-ter.3**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*L'articolo è soppresso.*

**18-ter.0.1**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Dopo l'articolo 18-ter, inserire il seguente:*

**"Art. 18-quater.**

*(Misure a sostegno dell'efficienza della giustizia)*

1. A fronte delle accresciute funzioni ad esse attribuite e al fine di assicurare una compiuta e celere definizione dei procedimenti giudiziari, sono istituite, presso le sedi delle Corti d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.

2. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR, scongiurando ritardi ai fini del raggiungimento dei relativi *target*, anche rispetto all'obiettivo prioritario del contenimento della pendenza nel settore civile, il contingente di cui all'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è incrementato di 8.000 unità, da destinare ai distretti delle Corti d'appello. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per gli anni 2025 e di 75 milioni di euro per l'anno 2026."

Art. 19

**19.1**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Al comma 1, sostituire la parola : "trenta" con la parola: "centottanta".*

Art. X1

**X1.1**

[Giorgis](#), [Valente](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Rojc](#), [Sensi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**X1.2**

[Maiorino](#), [Cataldi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**X1.3**

[Musolino](#)

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

## **1.4. Trattazione in Assemblea**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti stenografici**

## 1.4.2.1. Seduta n. 248 del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

#### 248a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del presidente LA RUSSA  
e del vice presidente RONZULLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CASTELLONE

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,39).

Si dia lettura del processo verbale.

MURELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Parlamento in seduta comune, convocazione

**PRESIDENTE.** Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 14, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di quattro giudici della Corte costituzionale.

Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

#### Governo, composizione

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 2 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 30 novembre 2024, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Raffaele Fitto dalla carica di Ministro

senza portafoglio.

*F.to Giorgia Meloni».*

Comunico, inoltre, che sempre in data 2 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica, su mia proposta, con decreto in data 2 dicembre 2024, ha nominato Ministro senza portafoglio l'on. Tommaso Foti.

*F.to Giorgia Meloni».*

Auguri di buon lavoro al nuovo Ministro. (*Applausi*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE**. Comunico che in data 29 novembre 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia*

«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia» (1315).

### **Per un'informativa urgente sulla situazione dell'azienda Stellantis**

**BORGHI Enrico** (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BORGHI Enrico** (*IV-C-RE*). Signora Presidente, signori del Governo e onorevoli colleghi, ho chiesto di poter intervenire, ai sensi dell'articolo 92 del nostro Regolamento, per chiedere l'immediata calendarizzazione di un intervento del Governo in Aula per riferire in ordine agli sviluppi della vicenda Stellantis che, come credo sia noto a tutti, ha conosciuto, nelle scorse ore, una situazione di forte tensione aziendale interna, con le dimissioni del capo aziendale e con una serie di procedure straordinarie che riguardano questa importante azienda, che ha una presenza industriale sull'intero territorio nazionale.

Come i colleghi sanno, Stellantis è la struttura industriale che ha assorbito lo storico marchio della FIAT, che è stato il pilastro dell'industria italiana del Novecento. Il tema dell'*automotive*, dal punto di vista produttivo, industriale e finanziario, va decisamente oltre il comparto in senso stretto, abbracciando una serie di casistiche dal punto di vista produttivo molto più ampie rispetto alla questione in sé, con un ruolo cruciale sul prodotto interno lordo, sull'occupazione, sull'innovazione del Paese e sulla sua capacità di essere presente nel quadro dei teatri mondiali. Peraltro, l'*automotive* oggi è il cuore di tre rivoluzioni che stiamo vivendo: la rivoluzione ambientale e climatica, che porta alla discussione sul motore elettrico, la rivoluzione digitale e tecnologica e la rivoluzione geopolitica, che vede affermarsi nuovi attori globali nel mercato.

Crediamo quindi, signora Presidente, che di fronte a tutto quello che sta accadendo si rendano evidenti tre necessità. La prima è che il Governo riferisca subito e ai suoi massimi livelli, perché bisogna capire quali sono le misure, quali sono le politiche industriali, qual è la strategia e come si intende rispondere a questa situazione che rischia di avvitarsi con ripercussioni particolarmente negative all'interno del nostro Paese.

La seconda è che l'azienda chiarisca immediatamente, perché ha una responsabilità sociale davanti al Paese, oltre che davanti ai mercati e ai propri azionisti e perché non può innescarsi una logica sulla base della quale i lavoratori vengono messi in cassa integrazione, ai *manager* si conferiscono le *stock option* e agli azionisti si assicurano i dividendi.

La terza, però, riguarda tutti noi, riguarda la politica, perché su questo tema dobbiamo evitare la demagogia, che è fin troppo facile e dobbiamo concentrarci sulla soluzione del problema. A urlare contro sono capaci tutti, ma poi i problemi rimangono sul tavolo e quindi abbiamo bisogno di creare condizioni favorevoli, in un contesto europeo molto complesso: leggiamo che cosa sta accadendo in Germania, con il marchio Volkswagen, che ha annunciato 15.000 esuberi; leggiamo di strategie industriali che riguardano Renault; leggiamo del rischio del blocco delle importazioni negli stati Uniti d'America sia per motivi legati alla sicurezza, sia per motivi legati al protezionismo nei confronti delle auto elettriche cinesi, con il pericolo che tutto questo si scarichi sul mercato interno europeo.



Insomma, signora Presidente, credo, in conclusione, che ci siano sufficienti argomenti affinché il Governo riferisca prontamente anche perché il fatto che il primo Ministro venga a saperlo da una telefonata del presidente dell'azienda, senza informazioni preventive sul tema, ci pare un problema. *(Applausi)*.

[MISIANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISIANI (PD-IDP). Signor Presidente, le dimissioni dell'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, come ha ricordato il collega che mi ha preceduto, evidenziano drammaticamente il fallimento del piano industriale presentato da Tavares nel marzo 2022 e difeso, da ultimo, di fronte alle Commissioni congiunte industria del Senato, e attività produttive della Camera, nonostante le proteste e le critiche avanzate da tutti i Gruppi politici di maggioranza e di opposizione.

Queste dimissioni evidenziano altresì la crisi gravissima attraversata dal settore *automotive* in Italia e in Europa. Non a caso, il 18 ottobre le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici hanno proclamato unitariamente uno sciopero per denunciare questa crisi e l'assenza di risposte da parte della società e da parte del Governo.

Presidente, il settore *automotive* è essenziale per il nostro sistema produttivo e l'economia del nostro Paese ed è attraversato da cambiamenti profondi. Pensiamo certamente alla transizione ambientale: non si fa la decarbonizzazione, se non si interviene anche sulla mobilità, che è responsabile del 25 per cento delle emissioni di CO2. Pensiamo anche ai cambiamenti tecnologici: l'elettrificazione è molto avanti in alcuni Paesi, come pure la guida autonoma e sono in corso enormi investimenti da parte dei principali attori dell'*automotive* a livello mondiale. Questo settore in Italia, oggi, è segnato dal crollo della produzione di Stellantis di oltre il 30 per cento nel 2024. Siamo lontani anni luce dall'obiettivo di un milione di veicoli che era stato proclamato dal ministro Urso come credibile (chiuderemo molto al di sotto della metà).

Il settore *automotive* del nostro Paese sta soffrendo anche la recessione tedesca e la crisi dell'industria automobilistica principale del continente, settore con cui le imprese, in particolare quelle del Nord Italia, sono fortemente interconnesse.

Presidente, noi torniamo a ribadire in questa sede la richiesta che il presidente di Stellantis, John Elkann, che ha assunto un ruolo esecutivo dopo le dimissioni di Tavares, venga in questa sede per dire al Parlamento della Repubblica italiana quali sono le intenzioni del nuovo gruppo dirigente. *(Applausi)*. La sua venuta qui non è più procrastinabile. Non possiamo aspettare la metà del 2025, quando, a detta dei vertici della società, verrà individuato il nuovo amministratore delegato.

Chiediamo però che anche il Governo venga di fronte al Parlamento e si assuma fino in fondo le proprie responsabilità. Nella legge di bilancio il Governo Meloni ha compiuto la scelta gravissima di tagliare dell'80 per cento il fondo *automotive* ereditato dal Governo Draghi, che scende da 5,8 a 1,2 miliardi: tali risorse erano destinate a sostenere la trasformazione e l'occupazione di un settore decisivo dell'industria italiana. Quel taglio è una decisione assurda, ancora più controproducente alla luce di quanto sta accadendo.

Il Governo si assuma le responsabilità, torni indietro su questa decisione insensata e si presenti al tavolo convocato il 17 dicembre con fatti concreti, a partire dal ripristino delle risorse e degli strumenti di politica industriale che sono indispensabili per affrontare questa crisi non a mani nude, ma con quello che chiedono le parti sociali del nostro Paese per aiutare un settore decisivo per la nostra economia. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, quello che è avvenuto, cioè la liquidazione di Tavares, è un pugno in faccia ai lavoratori e alle lavoratrici di questo Paese: la liquidazione di un *manager* che ha portato al fallimento l'azienda. Siamo di fronte al piano che aveva presentato due anni fa, che è quello sostanzialmente di smantellare la produzione nel nostro Paese. Ora siamo di fronte a un buco nero e nessuno di noi sa come evolverà la situazione. Mi associo alla richiesta di audizione dell'attuale proprietà di Stellantis in Parlamento, perché è necessario che il Paese sappia qual è la situazione.

Il sistema FIAT è il sistema Paese: si tratta di un'azienda che ha 100.000 lavoratori dipendenti e poi c'è tutto l'indotto. Tutto il Paese viene coinvolto e quindi è necessario che questo Parlamento faccia una discussione di merito su qual è la politica industriale di questa grande impresa e su come uscire da questa crisi. Dobbiamo dare delle risposte, perché ci sono migliaia e migliaia di famiglie, milioni di persone che vivono grazie alla produzione di questa azienda. Non possiamo sottrarci, sperando che un giorno tutto si risolva, e chiedere solo gli ammortizzatori sociali. È necessario discutere di politica industriale, che non c'è nella proposta che si sta portando avanti.

Insieme a questa ci sono anche altre crisi. Avevo già chiesto alla Presidenza di far sì che il ministro Urso venisse in Parlamento a spiegare qual è la situazione della Beko. Al momento non so se lo farà e, se lo farà, vorrei sapere quando. Il problema della politica industriale, riferito in particolare a Stellantis, è fondamentale, sia per quei lavoratori che per l'insieme del Paese. Mi associo e sostengo con forza la necessità che il Governo venga in Aula a discutere e che il presidente di Stellantis si renda disponibile a un confronto con il Parlamento italiano, perché deve rispondere soprattutto ai cittadini italiani. *(Applausi)*.

[DE CARLO](#) *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARLO *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo per aggiornare su quanto fatto non solo in Commissione, ma anche immediatamente dopo l'annuncio delle dimissioni del CEO Tavares rispetto alla questione Stellantis. Io e il presidente Gusmeroli abbiamo richiesto nuovamente al presidente Elkann di venire a riferire in Commissione sulla situazione attuale dell'azienda, anche alla luce del fatto che l'audizione di Tavares non ci aveva certo soddisfatto e credo che non avesse soddisfatto nessuna forza politica. Sin da subito tutti abbiamo manifestato l'intenzione di interloquire direttamente con la proprietà, per cercare di capire se esisteva un piano industriale e se quel piano industriale prevedeva la continuazione della produzione in Italia, visto che i dati già drammaticamente palesavano una situazione assolutamente differente da quella che Tavares aveva prefigurato nel caso in cui il Governo si fosse impegnato con una iniezione di incentivi di circa 950 milioni di euro (cosa che il Governo ha fatto) e anche soprattutto con la revisione dell'euro 7 in Europa.

Tavares allora disse al ministro Urso che, a fronte di queste due operazioni, avrebbe garantito la permanenza della produzione dei veicoli in Italia, che avrebbe raggiunto e mantenuto il milione di unità. Ciò nel 2024 è assolutamente impossibile, perché probabilmente non si raggiungeranno nemmeno i 400.000 veicoli prodotti, e manifesta l'incapacità dell'azienda di leggere la situazione attuale, travolta da una serie di operazioni che Tavares ha fatto nel breve per capitalizzare velocemente anche un interesse squisitamente personale.

Ricordo a tutti che i dati disponibili raccontano di un CEO di Toyota che riceve un compenso di 10 milioni di euro, di quello di Volkswagen che ne riceve 9 e di un Tavares che l'anno scorso, senza la buona uscita di 100 milioni, ha portato a casa 36 milioni. Ciò a fronte di un peggioramento della situazione di Stellantis, prima nel mercato americano, che conta per il 46 per cento del mercato totale di Stellantis stessa, a causa di scelte strategiche totalmente sbagliate da parte dell'amministratore delegato e che in Italia ha avuto un riflesso assolutamente negativo. Infatti, già nella fase di fusione che ha visto nascere Stellantis, noi chiedevamo il *golden power* da parte del Governo, ma anche la partecipazione societaria, cosa che la Francia ha fatto e che oggi la porta ad avere quasi il 9,99 per cento delle azioni, tutelandola anche sotto il profilo squisitamente delle scelte. Tant'è vero che anche sotto il profilo della ricerca, ad esempio, fondamentale e strategica in un mondo e in un mercato che cambiano, oggi i brevetti depositati in Francia sono almeno cinque volte superiori a quelli presentati in Italia. Ciò a dimostrazione di una capacità da parte della Francia di leggere la situazione già allora, cosa che non è accaduta qui, mentre i toni trionfalistici dei Governi di allora avevano visto la nascita di Stellantis come la panacea di tutti i mali.

Noi già allora segnalammo il grande problema e già allora facemmo presente che, senza un preciso e puntuale controllo da parte del Governo italiano, sarebbe stato difficile mantenerla, anche alla luce dell'ideologia assurda che, per non rimanere sulle fonti fossili, porta tra le braccia di chi oggi ha sviluppato una tecnologia molto prima di noi, e cioè la Cina, facendo di fatto passare da una

dipendenza ad un'altra.

Oggi l'indipendenza dell'azienda automobilistica italiana è pari a zero, quindi il Governo fa bene ad aspettare il piano industriale di Stellantis e a capire quali sono le iniziative che intende mettere in campo. Ricordo a tutti che durante l'audizione, su richiesta mia e del senatore Calenda, chiedemmo di vedere il piano industriale e i dati concreti. Tavares ci rispose in inglese che i documenti erano *highly confidential* e che li avrebbe mostrati solo al tavolo con il Governo, tenutosi poi il 14 novembre.

Ebbene, noi abbiamo profonda fiducia nel tavolo del 17 dicembre, ma vogliamo ribadire la necessità che Elkann venga in Commissione, sia audito dalle forze politiche e dimostri l'attaccamento che qualche forza politica crede che lui abbia nei confronti dell'Italia, ma che mai ha dimostrato, per farci vedere un piano industriale serio, in base al quale un Governo serio faccia una seria politica non solo industriale, ma anche di tutela dei lavoratori. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA \(LSP-PSd'Az\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo è il classico caso dei nodi che vengono al pettine, perché c'è il combinato disposto di tre problemi. Il primo è quello delle folli politiche *green* europee (*Applausi*), che non possiamo non considerare. Nel 2008 - questo è un dato che dobbiamo ricordare - l'Europa produceva il 32 per cento dei veicoli e la Cina il 4 per cento. Dopo sedici anni, la Cina produce il 32 per cento dei veicoli e l'Europa è scesa al 17 per cento. Ci sono gruppi tedeschi e svedesi che hanno annunciato la chiusura di stabilimenti, mettendo per strada decine di migliaia di dipendenti in Europa. Su questo scenario, che ha responsabilità politiche ben chiare e che non dobbiamo dimenticare, si innesta poi la vicenda Stellantis, il cui amministratore, che abbiamo audito qualche settimana fa, ha tenuto un atteggiamento di prosopopea e di arroganza nei confronti di tutto il popolo italiano che non ha precedenti. (*Applausi*).

Nell'audizione congiunta davanti alla Commissione industria del Senato e alla Commissione attività produttive della Camera dei deputati abbiamo chiesto impegni su un marchio quale Maserati, che grida vendetta per com'è stato trattato da questo gruppo, e chiarimenti sia sul fatto che sono stati distribuiti 5 miliardi di utili, quando in Italia ci sono 2.000 persone in cassa integrazione, pagate dai contribuenti italiani, sia in merito ai brevetti, che sono stati spostati in Francia, sia in merito al piano industriale: nulla di nulla ci è stato risposto, con un atteggiamento di un'intolleranza insopportabile.

Aggiungo, come ricordava il presidente De Carlo, che il nostro presidente Gusmeroli ha chiesto più volte l'audizione del presidente Elkann, che adesso diventa indispensabile per capire qual è il piano industriale di questo gruppo, che ha tratto vantaggi dalla storia automobilistica italiana e non permetteremo che ne rappresenti la fine. (*Applausi*).

[PATUANELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che ci sia una grande unitarietà di postura rispetto al tema Stellantis in quest'Aula e ciò non può che essere visto positivamente. Allo stesso modo, consideriamo positiva la richiesta che il Presidente della Commissione attività produttive della Camera e il presidente della Commissione industria del Senato, senatore De Carlo, hanno avanzato immediatamente al presidente e attualmente amministratore delegato *ad interim* John Elkann di venire in Commissione a spiegare un po' di cose, e saremo tutti molto contenti di poter fare domande.

Aggiungo però un elemento, Presidente, su cui certamente non saremo d'accordo, perché c'è un fantasma che aleggia su questa discussione e che ogni tanto si palesa sullo scalone di via Veneto al Ministero delle imprese e del Made in Italy per inaugurare qualche mostra, ma che ha depredato totalmente il fondo *automotive* di 8,7 miliardi (è un dato diverso da quello che indicava il senatore Misiani) con il decreto n. 17 del 2022, che ha consentito una politica industriale di taglio totale di ogni tipo di incentivo alle imprese italiane. È il fantasma del ministro Urso (*Applausi*), che deve venire in quest'Aula a dirci sia qual è il suo piano industriale per l'*automotive*, sia - di grazia - anche qual è il piano industriale per il Paese, perché non ce n'è traccia. (*Applausi*).

[GASPARRI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ancora una volta le sorti di un gruppo industriale fondamentale nella storia italiana si incrociano con preoccupazioni occupazionali e in prospettive di carattere più generale.

Anche il Gruppo Forza Italia ha giudicato sprezzanti e inaccettabili alcuni atteggiamenti nei confronti del Parlamento e delle istituzioni da parte del gruppo Stellantis, ma al di là delle discussioni che in queste ore richiamano l'attenzione, ho condiviso le parole del segretario della CISL Sbarra, che sta dimostrando grande saggezza e concretezza, in linea con le tradizioni del sindacato che guida, nel dire che questo amministratore non ci mancherà. Non abbiamo visto risultati fantasmagorici e siamo come tutti esterrefatti di fronte ai compensi finali di cui si favoleggia, che saranno pure frutto di accordi contrattuali, tuttavia bisogna anche valutare i risultati. Certi *manager* vengono superpremiati quando i risultati sono importanti e forse alcune stagioni lo sono state. Avrò meritato anche risultati brillanti, come Marchionne a suo tempo ebbe meriti importanti nel dare un indirizzo a un gruppo industriale fondamentale nella storia italiana che usciva anche allora da anni difficili. Adesso francamente, se si dovesse fare una valutazione costi-benefici, probabilmente Tavares dovrebbe lasciare lui qualche soldo nelle casse del gruppo Stellantis e non prendere questo esborso.

L'occasione per il nostro Gruppo in questa discussione, oltre a chiedere tutti i confronti in Parlamento con il Governo e con lo stesso gruppo Stellantis, è però quella di fare nostro l'impegno che il Partito Popolare Europeo ha animato: bisogna rivedere le date europee di passaggio all'auto elettrica; bisogna smetterla con la demagogia iper-ambientalista. (*Applausi*). Noi abbiamo un'agenda europea che, soprattutto per le pressioni di Timmermans e dei Gruppi socialisti, ha scandito traguardi impossibili: l'auto elettrica nel 2035, la casa *green* a spese degli italiani (invece il superbonus, casomai, premiava i furbi). C'è tutta un'agenda europea da ridefinire.

Siamo lieti che la vicenda inevitabilmente complessa della Commissione europea abbia avuto epilogo. La Commissione europea ha inevitabilmente una formazione eterogenea, perché si tratta di 27 Paesi con Governi diversi: tutti devono stare nella Commissione e non possiamo aspettarci che tutti i Governi europei siano moderati o progressisti, liberali o socialisti. Quindi, la costruzione della Commissione europea è stata inevitabilmente complicata. L'Italia ha peraltro conseguito un ruolo autorevole che prima non aveva, con un Vice Presidente con deleghe esecutive.

Ora, fermo restando l'obiettivo di un mondo meno inquinato e con industrie, automobili e palazzi meno inquinanti, occorre che non ci siano quelle date stringenti sulle case e sulle auto *green*, anche perché - lo voglio ricordare - le automobili di tutta Europa producono l'1 per cento del CO2 emesso nel mondo. L'Europa emette il 7-8 per cento del CO2 emesso nel mondo. Pertanto, non dobbiamo avere un complesso di colpa. Ci sono piattaforme continentali che inquinano in maniera mostruosa.

In questo momento sulla crisi dell'industria automobilistica, al di là dei giudizi, che pure daremo, sulle specifiche scelte di Stellantis e su Tavares, Elkann e tutti quanti, c'è un dato europeo. Noi facciamo nostro l'indirizzo, cui abbiamo contribuito, del Partito Popolare Europeo, di cui Forza Italia è realtà caratterizzante e decisiva, affinché si riveda l'agenda, che è imposta non più da socialisti alla Timmermans o addirittura dalle Greta Thunberg, ma dalla realtà. Per avere sviluppo industriale dobbiamo correggere l'agenda europea e quelli che hanno causato questo disastro non possono fare la lezione agli altri. (*Applausi*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti del Liceo scientifico statale «V. De Caprariis» di Solofra, in provincia di Avellino. (*Applausi*).

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (ore 17,11)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1310, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire

sui lavori della Commissione.

**BALBONI** (*Fdl*). Signor Presidente, devo purtroppo riferire che non ci sono stati i tempi tecnici per poter concludere l'*iter* del provvedimento in Commissione. Pertanto, non è stato votato il mandato al relatore.

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 1310, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Cristofaro per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*). Signor Presidente, questo è il settantatreesimo decreto-legge dall'inizio della legislatura; l'ennesimo decreto-legge, in questo caso - come in tanti altri - del tutto privo dei prescritti requisiti di necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione. Su 4 leggi approvate dal Parlamento, 3 hanno matrice governativa e di esse circa il 40 per cento è costituito da conversione in legge di decreti-legge.

L'azione di questo Governo - è successo anche altre volte in passato, ma qui stiamo davvero raggiungendo, purtroppo, le vette più alte - si contraddistingue per una serie di forzature sempre più evidenti al sistema legislativo, per l'esautoramento di fatto del Parlamento e per la vera e propria torsione dei principi costituzionali.

In questo caso specifico, con questo decreto-legge, si prosegue sulla via di un pericolosissimo conflitto istituzionale con la magistratura, il tutto per alimentare una perenne campagna elettorale, nella fattispecie - come spesso succede - sulle spalle dei migranti.

Peraltro, quando la Presidente del Consiglio - come ha fatto anche recentemente - afferma che sui migranti decide il Governo, io vorrei sommessamente ricordare che sopra a tutto non c'è il Governo, ma c'è la legge. Ed ancor sopra la legge c'è la Costituzione (*Applausi*) e ci sono i principi internazionali di rango costituzionale. Il Governo, anche questo Governo deve attenersi a questi principi.

Invece, il testo del decreto in molti dei suoi punti si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e della protezione internazionale. Eppure - come è stato autorevolmente ricordato nei mesi scorsi e nelle settimane scorse - la storia italiana è fatta di emigrazione e di immigrazione. Trenta milioni di italiani sono partiti per l'estero nel periodo tra l'Unità d'Italia e i primi decenni del secolo scorso. Quasi sei milioni sono quelli che oggi vivono stabilmente all'estero.

Il decreto contiene molteplici modifiche in materia di lavoratori stranieri, caporalato, flussi migratori, protezione internazionale speciale, diritto di asilo, procedure di espulsione e respingimento, con una notevole complessità degli istituti coinvolti. Ciò avrebbe dovuto evidentemente essere oggetto di una proposta di legge ordinaria, non foss'altro per valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali.

Risultano, invece, particolarmente preoccupanti, anche sotto il profilo e il versante costituzionale, le disposizioni in materia di limitazione, divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale. Qui è chiarissimo il riferimento a una autentica ossessione del Governo, e cioè le imbarcazioni delle ONG che nel Mediterraneo operano - ricordiamolo sempre - solo al fine di salvare vite umane e che invece vengono nuovamente penalizzate nel loro diritto a difendersi (*Applausi*), introducendo una riduzione significativa, molto significativa, dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave da sessanta a dieci giorni.

Questa disposizione, dal nostro punto di vista, è in palese contrasto con l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In ogni caso, bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde a un obbligo etico e morale di civiltà millenaria, oltre che a un obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Ancora, è molto grave quanto viene previsto ai fini, della identificazione dei migranti, dell'accesso ai

loro dispositivi elettronici e digitali. Tale ispezione verrà disposta dal questore senza autorizzazione della magistratura e consisterà nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedente la protezione internazionale.

Tutto questo - a nostro avviso - è in palese violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, principio sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15; il quale articolo aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge; ma anche in realtà, in violazione del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione medesima, che recita che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge.

È recente la sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale, che afferma che lo scambio di messaggi elettronici rappresenti di per sé una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione.

È illegittimo anche - dal nostro punto di vista - l'articolo 12-bis del decreto-legge, che definisce per legge l'Egitto e il Bangladesh Paesi di origine sicura, ignorando che lo scorso 4 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta proprio sulla definizione del Paese sicuro e ha specificato che un Paese è considerato sicuro se, sulla base dello *status* giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e uniformemente persecuzioni, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano e degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno e internazionale. Io ve l'ho detto più volte in quest'Aula e ve lo ripeto altre volte: la sola memoria di quanto successe a Giulio Regeni dovrebbe essere per tutti quanti noi una ferita ancora aperta, da non archiviare così miseramente. (*Applausi*).

Presentano inoltre profili di incostituzionalità anche gli articoli 13 e 14 sulle domande di protezione internazionale. L'articolo 14 prevede addirittura che, in caso di mancata presentazione del richiedente, la commissione possa non solo sospendere la domanda, ma deciderne il rigetto; ancora, appare del tutto criticabile la decisione di prevedere la segretezza nell'esecuzione dei contratti, che sembra rivelare - in questo caso credo abbastanza palesemente - come qualcuno evidentemente pensi che l'esecuzione dei contratti relativi ai centri realizzati in Albania è meglio vada nascosta. È molto grave, in questo senso, l'attacco portato alle sezioni specializzate dei tribunali, con l'obiettivo di mettere da parte i giudici scomodi e rilanciare le procedure accelerate relative ai migranti.

Queste norme sono un tentativo - secondo noi palese - di demolizione di alcune garanzie procedurali a tutela dei migranti; in particolare un attacco gravissimo agli articoli 3, 10, 13, 101 e 103 della Costituzione italiana; attacco che peraltro mette evidentemente in pericolo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Come si vede - come ha dimostrato anche il caso Albania - le politiche che il Governo ha perseguito in tutti questi mesi - molti decreti-legge sono stati varati in questi mesi, come sappiamo - sembrano rispondere più a esigenze di insopportabile propaganda sulle spalle dei migranti, che non a ragioni effettivamente di necessità.

In conclusione, il decreto-legge in esame dimostra che questo Governo porta avanti, in particolare sulle politiche che riguardano la migrazione, delle scelte che nulla hanno a che vedere con la regolamentazione dell'immigrazione e che, non foss'altro che per questa ragione, ci vedono molto contrari. È un decreto-legge - a nostro avviso - incostituzionale e per questo chiediamo al Parlamento di votare a favore delle questioni pregiudiziali presentate. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (M5S). Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, il Gruppo MoVimento 5 Stelle chiede di non procedere all'esame del decreto-legge in esame, cosiddetto decreto flussi.

Io non entrerò in tecnicismi che sono incomprensibili al di fuori di quest'Aula, perché sostanzialmente

c'è tutto che non va in questo provvedimento. Fin dal suo insediamento, la maggioranza è ossessionata dalla questione dell'immigrazione: così ossessionata da aver prodotto sei o sette decreti-legge al riguardo senza ottenere assolutamente nulla. Solo nel mese di novembre sono stati 8.000 gli sbarchi, 64.000 gli sbarchi nell'anno precedente, per non parlare del *record* negativo assoluto toccato durante il 2023. (*Applausi*).

C'è un filo che lega tutti questi interventi - anche il decreto presente - che noi chiediamo - ripeto - di non esaminare: è la convinzione che, mostrando un volto truce al di fuori dei nostri confini, si possa avere la deterrenza. L'ho sentito dire dai rappresentanti del Governo e dai colleghi della maggioranza centinaia di volte. Che cosa si è ottenuto, invece, con l'ossessiva prosecuzione su questa strada? Una cattedrale nel deserto costruita in Albania, dove i nostri agenti di Polizia sono costretti, nella noia, a fare la guardia ai cani (*Applausi*). Questa è l'umiliazione a cui avete sottoposto i nostri agenti delle Forze dell'ordine, di cui pure tutti i giorni vi riempite la bocca, ma ai quali vi guardate bene dal dare vero sollievo e solidarietà attraverso misure concrete, come maggiori assunzioni o aumenti degli stipendi. I nostri agenti di Polizia sono soli nella noia e hanno fatto, a quanto pare, un atto di estrema umanità, accogliendo i cani all'interno di quel carcere che rimane vuoto. Perlomeno la propaganda i partiti di maggioranza dovrebbero pagarsela con i soldi propri, e invece se la pagano con i soldi dei contribuenti. (*Applausi*). Guardate, non c'è niente di male nella propaganda, siamo abituati alla vostra propaganda. Ma almeno abbiate la dignità di pagarvela con i vostri soldi e non con i soldi degli italiani e delle italiane, che già se la passano male.

Cosa prevede questo decreto? Ulteriore compressione dei diritti dei migranti con la violazione della *privacy*, con la compressione ulteriore, che già era stata fatta, del diritto anche internazionale e umanitario dei salvataggi in mare, quindi limitando e rendendo ancora più difficoltose e complesse le operazioni di salvataggio; volto truce sperando nella deterrenza: una strategia crudele, inumana e fallimentare.

Cos'altro prevede il provvedimento? Vedete, colleghi, questa maggioranza ci ha abituati al fatto che quel volto truce non lo mostra soltanto all'esterno, ma lo mostra anche all'interno, verso le stesse istituzioni. Vogliamo dire perché non ci sono stati i tempi tecnici per l'esame di questo decreto-legge, presidente Balboni? Si viene in Aula e si dice che non ci sono stati i tempi tecnici e le persone fuori da qui pensano da chissà cosa dipende, se da qualche casualità o da una congiunzione astrale. Ma il fatto che non ci siano stati i tempi tecnici è perché il Governo non consente i tempi tecnici (*Applausi*). Il Governo ha umiliato per l'ennesima volta il Parlamento e la Commissione affari costituzionali, addirittura mettendo sotto il naso a noi senatori e senatrici della Commissione affari costituzionali un decreto tutto nuovo, il famoso decreto dei Paesi sicuri. E poi ce lo toglie da sotto il naso e ci dice che per magia adesso diventa un emendamento che infiliamo nel decreto flussi alla Camera, quindi con conflitto di competenza e con umiliazione di questa istituzione che anche i colleghi di maggioranza dovrebbero rappresentare.

Volto truce, ma non funzionerà, perché le istituzioni hanno gli anticorpi adatti per contrastare i vostri attacchi squadristi. Proprio oggi avete ricevuto l'ennesimo schiaffo sull'autonomia differenziata dalla Corte costituzionale, che ne ha smontato ogni pezzo, dimostrando non solo che le istituzioni che voi state cercando di indebolire ed attaccare hanno gli anticorpi adeguati a contrastare i vostri attacchi, ma anche che è l'Italia che ha gli anticorpi adeguati a contrastare i vostri attacchi squadristi che mettono in discussione le istituzioni, la Costituzione e le regole della convivenza civile in questo Paese.

Noi chiediamo, dunque, che questo decreto torni in Commissione, se ne consenta l'esame e non si proceda all'esame in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Parrini per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, è stato ricordato da chi ha parlato prima di me che questo è il settantatreesimo decreto-legge che viene proposto al Parlamento: 73 in venticinque mesi. Stiamo assistendo a una media di tre decreti-legge al mese. Siamo di fronte ad un uso smodato e ingiustificato della decretazione d'urgenza.

Nel caso di specie, il decreto-legge n. 145, che è stato pubblicato l'11 ottobre e che deve essere

convertito entro il 10 dicembre, rappresenta forse - anzi direi certamente - un provvedimento *record*. Francamente non ricordo un altro provvedimento così pieno di disastri e fallimenti sul piano della procedura e dei contenuti. Se dovessi fare l'elenco di tutti i principi che vengono fatti a pezzi da questo provvedimento, esso occuperebbe tutto il tempo che ho a disposizione per illustrare la questione pregiudiziale. Mi limiterò quindi soltanto ad alcuni esempi.

Il provvedimento è fallimentare sul piano dei contenuti perché viola in più parti articoli della nostra Costituzione, tra i quali - come è stato già detto - gli articoli 13 e 24. Ostacola qualsiasi intervento serio di soddisfacimento delle esigenze che le imprese italiane hanno più volte manifestato, per quanto riguarda la carenza di manodopera in alcuni ambiti della nostra economia, ed altresì i ricongiungimenti familiari. Fa di tutto per creare problemi ai percorsi di integrazione di chi già si trova sul nostro territorio, magari da tanto tempo. Contiene quella norma particolarmente odiosa e disumana, oltre che in contrasto con la Costituzione, che riguarda la possibilità, senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di accedere ai dispositivi elettronici dei migranti che arrivano nel nostro Paese e fanno richiesta di protezione internazionale. Questi sono soltanto alcuni dei punti che, sul piano del merito, prestano il fianco a molte critiche e fanno anche capire, dato che siamo di fronte all'ottavo decreto-legge che il Governo fa su questa materia - è quella che è stata chiamata da alcuni colleghi una ossessione; termine che trovo adatto, perché siamo evidentemente di fronte a una fissazione, alla mania di produrre norme su un argomento (*Applausi*) che servono a gettare in pasto all'opinione pubblica *slogan* ai quali non segue niente, con l'intento non di risolvere un problema, ma di strumentalizzarlo a fini di consenso - che ci sono aspetti che appaiono particolarmente gravi e riguardano in primo luogo il Senato della Repubblica.

Come tutti sapranno, questo decreto-legge è un provvedimento matrioska: così chiamano gli studiosi i decreti-legge nei quali surrettiziamente vengono fatte confluire norme di decreti-legge emanati successivamente. Stavolta la vittima di questa confluenza surrettizia e ingannevole è stato il Senato della Repubblica, al quale è stato impedito di esaminare il provvedimento, e non soltanto perché esso è arrivato nella nostra Commissione a sette giorni dal termine ultimo per la sua conversione e, quindi, si è dovuto prendere atto che non c'era modo di esaminarlo, ma anche perché, con un emendamento al decreto-legge in esame alla Camera, è stato sfilato dalle mani dei senatori l'atto stesso per farlo andare nell'altra Camera. Tutto questo ha impedito di fare audizioni e condurre un esame organico delle norme, dando un'ulteriore prova di disprezzo verso l'istituzione parlamentare che, a questa forma di disprezzo, dovrebbe opporre una reazione unitaria. Non mi stanco mai di dire tutte le volte che intervengo su questo argomento che lo schiacciamento delle prerogative del Parlamento ad opera del Governo riguarda tanto l'opposizione quanto la maggioranza. Anche i parlamentari di maggioranza dovrebbero conservare la volontà e il desiderio di indignazione nei confronti di una tecnica di produzione normativa così palesemente sgangherata e offensiva delle prerogative parlamentari. Però i nostri appelli, da questo punto di vista, continuano a cadere nel vuoto. Siamo di fronte a una maggioranza che, qualsiasi cosa faccia il Governo, anche la più offensiva del Parlamento, si mostra supina e accondiscendente e lascia passare tutto, dimenticando le cose che ha detto sulla centralità del Parlamento quando era opposizione.

Vorrei infine dire altre tre cose per cui il provvedimento non dovrebbe essere oggetto di ulteriore esame da parte di questa Assemblea. La prima è una riflessione su quanto ci sta costando la commedia albanese. (*Applausi*). Si tratta di una commedia di pessimo gusto, che tutti i contribuenti italiani stanno pagando a caro prezzo. Credo che alla fine certificheremo che c'è stato uno spreco di centinaia di milioni di euro. E forse è chiaro perché volete mettere il bavaglio alla Corte dei conti: avessi anch'io combinato le cose che state combinando voi, il desiderio di mettere il bavaglio alla Corte dei conti certamente farebbe parte del mio universo di volizioni. Non mi risulta affatto strano questo vostro tentativo.

#### **Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 17,36)**

(Segue PARRINI). La seconda cosa su cui dobbiamo riflettere è ciò che è stato fatto, da parte del Governo e della maggioranza, in termini di contrapposizione con il diritto europeo e con la giurisprudenza europea. Quando avete dovuto prendere atto che le norme emanate dovevano essere



disapplicare, perché in evidente contrasto con il diritto comunitario e con la giurisprudenza comunitaria, avete completamente perso la tramontana, dando vita all'emanazione di un altro provvedimento, facendolo sparire dal Senato e facendolo riapparire alla Camera sotto forma di emendamento (come in un gioco di prestigio), perché ci fosse poca possibilità di esaminarlo e di approfondirlo.

Infine, c'è stata tutta la pantomima della guerra lanciata contro i giudici delle sezioni dei tribunali specializzate sull'immigrazione. Ci sono dei giudici che fanno delle sentenze sgradite al Governo? Come in ogni brava democrazia che si rispetti, non si pensa a cambiare il provvedimento, ma si cerca di cambiare il giudice. (*Applausi*). Anche se esistono delle sezioni specializzate, dove ci sono dei magistrati che hanno approfondito l'argomento e che sono molto preparati sul tema, si toglie loro la competenza su questa materia per affidarla alle corti di appello, che in gran parte, tramite i loro presidenti, vi hanno detto che questa decisione è irrazionale, in quanto essi non hanno né le risorse, né la specializzazione, né la possibilità di affrontare questi contenziosi in maniera ordinata e razionale.

Ma in fondo a voi di affrontare in maniera ordinata e razionale le cose non importa niente. Si continua a procedere a colpi di forza. I numeri che avete in Parlamento vi consentono qualsiasi tipo di esagerazione e di eccesso. Credo che l'uso anomalo e smodato dei decreti-legge resterà nella storia come una cosa davvero deprecabile e come una pagina nera della storia parlamentare del nostro Paese. Noi continuiamo a farvelo presente e continuiamo a chiedere un ripensamento e una marcia indietro da parte vostra. Non ne vediamo, ma restiamo fiduciosi che possano essercene nel prossimo futuro. (*Applausi*).

### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla discussione sulla questione pregiudiziale, voglio ricordare che, come stabilito nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo, domani saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità (conflitti di attribuzione, casi Giovanardi e Sudano).

Visto che ho fatto questo annuncio, ne faccio uno di altra natura. Oggi è il compleanno prima di tutto del presidente Casini. Facciamogli un applauso. Finalmente ha raggiunto la maggiore età. (*Applausi*). Con eguale affetto salutiamo il compleanno di Paolo Zangrillo, di Andrea Paganella e ultimo, ma non ultimo, del mio amico Roberto Menia, e non che gli altri non siano amici. (*Applausi*).

Vi siete messi d'accordo perché siete nati tutti lo stesso giorno, anche se in anni diversi. A me è toccato avere, in anni diversi ma nello stesso giorno, Maurizio Gasparri. E, quindi, decidete voi liberamente chi è più fortunato e chi lo è meno.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1310 (ore 17,40)

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo - se lo ritiene, naturalmente, poiché non è obbligatorio - per non più di dieci minuti.

**SCALFAROTTO (IV-C-RE).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SCALFAROTTO (IV-C-RE).** Signor Presidente, speravo in qualche augurio anche per me, ma mi è andata male.

**PRESIDENTE.** Aspetti il suo turno, senatore. Non è che vuole compiere gli anni ogni giorno?

**SCALFAROTTO (IV-C-RE).** Signor Presidente, il 16 agosto non abbiamo nessuna possibilità. Glielo garantisco.

**PRESIDENTE.** Allora facciamo un applauso in anticipo al senatore Scalfarotto per il compleanno che compirà il 16 agosto. (*Applausi*).

**SCALFAROTTO (IV-C-RE).** Signor Presidente, troppo buono. Grazie.

Torniamo a noi. Io e il mio Gruppo voteremo a favore delle pregiudiziali di costituzionalità, perché riteniamo che questo decreto-legge faccia carne da cannone della nostra Carta costituzionale, a partire da uno degli articoli fondamentali, l'articolo 70, che così recita: «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». Voglio dire con grandissima chiarezza - e spero che il Presidente poi leggerà il Resoconto stenografico - davanti all'intero Paese, che il Senato di questo decreto-legge sa quello che ha letto dai giornali o che ha deciso di studiare durante il fine settimana. Questo decreto è

stato approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati il 27 novembre, che - se non vado errato - era mercoledì o giovedì scorso; oggi è martedì, la seduta è appena cominciata e noi siamo già in Aula con un provvedimento che questo Senato non ha potuto conoscere, non ha potuto discutere, non ha potuto modificare. È un provvedimento che il Senato si appresta a ratificare subendo una umiliazione (*Applausi*), che credo vada lasciata negli atti del Parlamento, e compiendo un atto di sottomissione al Governo, che legifera sulla base dell'articolo 77 della Costituzione, a condizione che il Parlamento converta in legge, secondo il normale procedimento legislativo, quelle che sono decisioni prese su due piedi, rapidamente, in un Consiglio dei ministri. Tutto questo avviene con un decreto-legge molto corposo di svariate decine di articoli - credo siano ventuno o ventidue articoli - che incidono pesantemente sullo stato di libertà di persone che sono portatrici di diritti riconosciuti dall'ordinamento internazionale e, dunque, dalla nostra Carta costituzionale.

Credo che, per stabilire la conformità di questo decreto-legge alla Carta costituzionale, questo elemento di valutazione vada tenuto in conto assoluto. Penso - e mi sento di dirlo alla sottosegretaria Ferro - che il Governo con queste modalità abbia trasceso, sia andato al di là delle sue potestà costituzionali. E credo si stia configurando in capo a ciascuno di noi, colleghi e colleghe, una violazione delle nostre prerogative di legislatori. (*Applausi*). Si dice che si debba conoscere per poter deliberare: ebbene, tutto questo non accade. Penso che il Presidente del Senato, che tra le altre cose è responsabile di tutelare l'onorabilità e le funzioni di quest'Assemblea, debba farsene carico.

In secondo luogo, c'è l'articolo 77 della Costituzione che ho appena citato, che è quello che delega, in circostanze straordinarie di necessità e urgenza e per un tempo limitato, quei sessanta giorni, la funzione legislativa in capo al Governo. Io vorrei sapere precisamente che cosa c'è di straordinario, necessario ed urgente in questo decreto-legge, posto che quello migratorio è un fenomeno non soltanto strutturale del nostro tempo, ma è - diciamo così - epocale. È forse uno degli elementi - la mobilità, il villaggio globale nel quale il nostro pianeta si è trasformato - caratteristici del nostro tempo.

Noi ci troviamo davanti a una drammatica crisi demografica. Sappiamo bene che, nel giro di quindici anni, abbiamo perso 200.000 nascite e si prevede che nel 2024 in Italia saranno nati meno di 300.000 bambini. Quello che ci si aspetterebbe da una classe dirigente responsabile è di mettersi a un tavolino e chiedersi, per esempio, sottosegretaria Ferro: se il Ministro Schillaci ha appena fatto un accordo per portare in Italia 10.000 infermieri dall'India, perché questo è ai margini del G20 - il ministro Schillaci è andato dal Ministro della sanità indiano e ha chiesto non uno, non due, non 10, ma 10.000 infermieri dall'India - vorrà dire che siamo arrivati a un punto nel quale noi, come italiani, non riusciamo a coprire delle posizioni fondamentali per il funzionamento del Paese. Se così non fosse, non andremmo a chiedere all'India di mandarci 10.000 infermieri. Allora, ci aspetteremmo dal Governo una sessione straordinaria del Parlamento per discutere come si utilizza questa straordinaria opportunità che è la mobilità da Paesi dai quali fuggono tantissime persone verso Paesi dove la manodopera è richiesta come il pane; basta andare a chiederlo ai nostri imprenditori. Invece voi ci fate un decreto-legge come fosse un terremoto, un'alluvione o una cosa imprevedibile. È evidente che questo decreto-legge non è stato emanato in ossequio e in applicazione dell'articolo 77 della Costituzione.

Poi c'è una serie di violazioni "puntative" che, anche lì, strame di alcuni principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Faccio un esempio: l'articolo 25 della Costituzione dice che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Che cosa fa un Governo che decide improvvisamente che un certo giudice (leggi: le sezioni specializzate dei tribunali in materia migratoria) non gli piace, quello che sicuramente è il giudice naturale precostituito per legge? Fa una legge per cambiare quel giudice che non è più naturale. Naturale non vuol dire che sta in natura: vuol dire che è il giudice previsto naturalmente dall'ordinamento. Il giudice che voi scegliete oggi, quello delle Corti d'appello, è artificiale, non è naturale, perché è una decisione presa in modo reattivo rispetto alla giurisprudenza del giudice naturale. Dove lo mettiamo l'articolo 25? Chiedo al Governo.

Poi, vogliamo parlare dell'articolo 31? Qui ci riempiamo la bocca della famiglia, dell'infanzia, eccetera. Come chiamiamo un decreto-legge che rende difficile i ricongiungimenti familiari? Se un lavoratore migrante regolare vuole chiamare i genitori anziani o i figli, trovandosi nel nostro Paese, noi gli diciamo «no». Ci riempiamo tanto la bocca della famiglia, ma la nostra: quella dei migranti mica ci

interessa tanto e il ricongiungimento non glielo diamo. È l'articolo 31 della Costituzione, *in memoriam* e buona pace ad esso.

Vogliamo parlare dell'articolo 15, quello che dice che la libertà e la segretezza delle comunicazioni, di qualsiasi genere, sono preservate dalla Repubblica? E che per violare quel principio ci vuole un provvedimento dell'autorità giudiziaria? Anche a questo articolo della Costituzione diciamo arrivederci, o forse addio, perché, sempre tramite decreto-legge che il Parlamento nemmeno può esaminare (perché viene letto, modificato e approvato da una Camera sola e ratificato dall'altra), si decide che, grazie al questore, si può guardare nei telefonini delle persone.

Mi fermo qui perché il tempo è finito, ma la lista di articoli che avete violato con questo decreto non finisce certamente qui. Penso, però, che bastino, Sottosegretaria. Mi fermo perché il tempo è quello che è, però non sarà stupita del fatto che ancora una volta, voteremo per una patente, evidentissima violazione della Costituzione, da parte del Governo. (*Applausi*).

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «L. Palma» e «Green Falcone Borsellino» di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che sono venuti a trovarci, sono davanti a noi e seguono con attenzione i nostri lavori. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1310 (ore 17,51)**

**LISEI (FdI).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LISEI (FdI).** Signor Presidente, reputo abbastanza ardite le argomentazioni poste a fondamento della questione pregiudiziale, prima fra tutte quella un po' più cliccata, se vogliamo rimanere nell'argomento del decreto flussi, della mancata urgenza.

A chi ha presentato le pregiudiziali sull'urgenza è sfuggito un piccolo particolare. Il 4 giugno 2024, quindi pochi mesi fa, la Presidente del Consiglio (forse può essere di interesse ascoltare anche a chi è intervenuto, perché gli è sfuggito) si è recata alla Procura nazionale antimafia. Ricordo che questo Governo è il primo che ha aumentato in maniera significativa i flussi regolari. Chi parla oggi di agevolarli aveva previsto numeri di flussi regolari molto inferiori a quelli fatti da questo Governo e solo oggi ha scoperto che è importante aumentarli. Il 4 giugno 2024 questo Governo, che ha aumentato i flussi regolari, si è accorto di qualcosa di cui nessuno si era mai accorto, o che forse nessuno si era mai preso la briga di controllare. Sui flussi regolari esisteva un vero e proprio sistema di frodi, con immigrati che pagavano delle somme per lavori che non venivano mai richiesti ed eseguiti. Era un vero e proprio traffico di permessi di soggiorno. Quel giorno la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alla Procura nazionale antimafia e oggi quel procedimento, che è andato avanti, vede diversi indagati. Questa è una delle ragioni essenziali per le quali c'è un'urgenza.

Se si vuole veramente combattere e contrastare l'immigrazione illegale e favorire quella legale e regolare, il primo passaggio è mettere fine all'illegalità che c'è stata sino a oggi in questo Paese e che la sinistra non ha mai voluto guardare. (*Applausi*). Questa è la verità e questo è uno dei principali motivi dell'urgenza di questo provvedimento.

Sulle altre argomentazioni torneranno i colleghi, ma questo provvedimento si inserisce perfettamente nella direttiva 2013/32/UE. Crediamo che il tema dei flussi e il tema dei Paesi sicuri, particolarmente dibattuto, rientrino perfettamente nelle prerogative del nostro Stato. Tra l'altro, ne sono stati tolti tre dalla lista dei Paesi sicuri. È chiaro che c'è un concetto completamente differente di immigrazione.

Solo la sinistra italiana, nel panorama europeo, è rimasta oltranzista in materia di immigrazione e favorevole alle aperture di qualsiasi cosa, senza nessuna regola. Scholz dice che dobbiamo essere in grado di scegliere chi entra in Germania. Macron dice che la nuova legge sull'immigrazione è lo scudo che mancava e che bisogna battersi contro i flussi illegali. Starmer dice che introdurrà nuove regole per ridurre l'immigrazione clandestina e che i conservatori sono stati troppo *soft*. Le posizioni che voi assumete in Italia sono fuori dall'Europa, sono fuori dal mondo: non le sostiene più nessuno queste politiche migratorie senza controlli. Non avrebbero neanche diritto al permesso di soggiorno le vostre idee sull'immigrazione.

### **Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,56)**

(Segue LISEI) Tra l'altro, non siete in grado neanche di proporre una soluzione unica. Alleanza Verdi e Sinistra ci ha raccontato oggi in Commissione che l'immigrazione non è un problema. (*Commenti*). Si rivolga alla Presidenza, che garantisce l'educazione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi a rivolgersi alla Presidenza.

LISEI (*FdI*). Alleanza Verdi e Sinistra ha sostenuto che l'immigrazione non è un problema. Il Partito Democratico, prima, con il collega Parrini, ha sostenuto che noi non siamo in grado di risolvere il problema. Il MoVimento 5 Stelle continua a dire che i flussi di immigrazione illegale non sono calati, ma si vede che ha dei dati diversi.

Sull'immigrazione, l'unica cosa che siete in grado di fare è continuare a parlare della redistribuzione dei migranti. È l'unica grande soluzione che siete in grado di proporre, che è come proporre a un regista di produrre un film muto e in bianco e nero nel 2024, quando esiste lo *streaming*. Non parla più nessuno in Europa di redistribuzione. Tutti parlano di difesa dei confini e ci sarà una ragione se gli altri Paesi guardano a questo modello con attenzione e iniziano a implementare le politiche contro l'immigrazione. (*Applausi*).

Per carità, noi accettiamo i controlli giurisdizionali. Crediamo che sia legittimo lamentarsene. Mi fa un po' sorridere che la sinistra abbia sempre bisogno dell'aiuto da fuori. Una volta c'era la trasmissione Chi vuole esser milionario, dove si chiedeva l'aiuto da casa. Chi vuole essere rivoluzionario, invece, chiede l'aiuto al tribunale, sperando che qualcuno intervenga o non applichi le leggi italiane. (*Applausi*).

Per voi è una critica sottolineare il fatto che siamo intervenuti tante volte sul tema dell'immigrazione. Io, francamente, lo ritengo un motivo di vanto. Ritengo che sia la dimostrazione che questo Governo ha individuato nel contrasto all'immigrazione clandestina una priorità e, nella promozione dell'immigrazione irregolare, un'altra priorità. Infatti, nel decreto al nostro esame non ci sono soltanto restrizioni, ma ci sono importanti normative per cercare di contrastare il caporalato, per andare incontro ai lavoratori regolari e per mettere delle quote per le donne. Ci sono tanti pezzi di normativa che riguardano proprio chi viene in Italia in maniera regolare, per difenderli e per garantire loro un futuro.

Mi rivolgo al MoVimento 5 Stelle, che continua a ripetere delle bugie, sperando forse che diventino verità. Purtroppo, vi diamo quella che è una brutta notizia per voi, ma che è una buona notizia per l'Italia: i dati ci dicono che nel 2024 gli sbarchi sono calati del 65 per cento rispetto al 2023 (*Applausi*) e del 35 per cento rispetto al 2022, quando voi eravate al Governo. Vi dico anche che i rimpatri sono aumentati del 15 per cento. I dati dicono che tutti i provvedimenti che questo Governo ha messo in campo sono stati utili. (*Applausi*).

Ricordo le discussioni che abbiamo fatto in occasione dell'esame del decreto ONG, quando dicevate che non sarebbe servito a nulla perché le ONG non erano un *pull factor*. Ricordo le varie discussioni sul decreto Cutro, quando dicevate che non sarebbe servito a nulla stringere sui permessi di soggiorno; ancora, le discussioni sul Piano Mattei, che secondo voi non serviva a niente. Ricordo tutte le discussioni che sono state fatte. Oggi noi ci presentiamo e guardiamo in faccia gli italiani con questo risultato e siamo orgogliosi di questo e del fatto che questo Governo intervenga sul tema dell'immigrazione. (*Applausi*).

Ve lo dico perché capisco la malinconia della sinistra per i bei tempi nei quali si parlava di redistribuzione, come ho detto prima. Capisco che la sinistra forse rimpianga la mangiatoia dell'accoglienza che c'era quando c'era l'immigrazione diffusa, quando le cooperative mangiavano e non garantivano niente a questi immigrati e oggi ci si aggrappa a 8.000 euro, perché questo è il costo reale di utilizzo della nave che porta e porterà i migranti in Albania. Fatevene una ragione: il centro in Albania funzionerà e anche in questo caso le vostre previsioni verranno smentite dai fatti, come sono state smentite tutte quelle attuali. Capisco anche lo sconforto della sinistra per aver infranto il suo sogno di un mondo senza confini e di un'Italia meticciasca, però questo non è il tempo e non è il luogo. Questo è il tempo e luogo in cui in Italia difende i propri confini. Questo è il tempo e luogo in cui l'Italia si dà delle regole sul tema dell'immigrazione, regole che prima non aveva. Questo è il tempo e luogo del Governo Meloni, che rispetta il patto con gli elettori. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Maiorino e da altri senatori (QP2) e dal senatore Boccia e da altri senatori (QP3).

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà. *(Brusio).*

Colleghi, se volete lasciare l'Aula, vi prego di farlo in silenzio per non disturbare la senatrice Zampa.

**ZAMPA (PD-IDP).** Signora Presidente, siamo all'ottavo decreto-legge sul tema della migrazione, siamo all'ennesimo decreto-legge in esame in questo Parlamento. In questo caso, il decreto-legge in discussione è stato emanato l'11 ottobre 2024 e noi lo esaminiamo a una settimana circa dalla sua scadenza e questo dice dell'urgenza della materia.

È evidente che in queste condizioni saltano tutte le prerogative per un esame appropriato da parte della nostra Assemblea. Sono così azzerate le prerogative dei senatori. *(Brusio).* Guardate, se a voi non importa niente, uscite di qui per favore. *(Proteste).* È una vergogna!

**PRESIDENTE.** Senatrice Zampa, la prego, si rivolga alla Presidenza. Colleghi, vi chiedo di non disturbare, avevamo già chiesto di uscire in silenzio. Per favore, non disturbate.

**ZAMPA (PD-IDP).** Stiamo parlando della vita di persone, di cui evidentemente sono poco interessati nella maggioranza. *(Commenti).*

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti, prosegua con l'intervento, senatrice Zampa.

**ZAMPA (PD-IDP).** Allora riprendiamo e proviamo a vedere se va meglio.

Sono altresì azzerate le prerogative dei senatori, che sono attribuite dall'articolo 72 della Costituzione e dovrebbero interessare anche alla maggioranza. Questa violazione è particolarmente grave nei confronti di parlamentari dell'opposizione; nei nostri confronti in questo caso, ma guardate che, per la regola dell'alternanza, che per fortuna vedrà un giorno cambiare le forze, dovrebbe interessare il fatto che si calpesta continuamente il ruolo dell'opposizione e che questo Governo si sta specializzando in questa materia.

È una violazione particolarmente grave nei confronti dell'opposizione, che viene privata di qualsiasi potere emendativo in ordine a un atto che ha forza di legge; questa violazione si ripete quotidianamente e ogni volta con fattispecie normative più discutibili.

In questo decreto-legge è stato fatto confluire - è stato ricordato più volte, ma vale la pena ripeterlo - il decreto-legge n. 158, incamminato su un binario morto proprio qui nella nostra Assemblea. Voglio sollevare dubbi sull'esistenza delle condizioni straordinarie di necessità e urgenza, checché se ne sia detto poco fa, previste in maniera rigorosa dall'articolo 77 della Costituzione. Poiché chi mi ha preceduta dovrebbe avere studiato giurisprudenza, gli voglio raccomandare di andare a consultare e provare a rileggere cosa dice l'articolo 77 della Costituzione al riguardo. Queste condizioni mancano certamente e non sono state adeguatamente motivate con riferimento all'emendamento di cui al punto 6.

Mi permetto anche di rinviare per altri delicatissimi rilievi alle considerazioni contenute nel parere del nostro Comitato per la legislazione e credo che sarebbe bene che i senatori andassero a leggere che cosa scrive il Comitato per la legislazione del Senato in un parere che è stato approvato nei giorni scorsi.

Voglio anche soffermarmi sul fatto che il decreto-legge n. 158 è stato sostanzialmente prima emanato dal Presidente della Repubblica, poi derubricato a semplice emendamento e a voi questo è sembrato uno scherzo, mi sembra di avere capito dall'intervento che ho ascoltato. Il testo è stato manipolato, con la sostituzione delle sezioni specializzate dei tribunali con le ingolfatissime corti di appello, che vi hanno chiesto in tutti i modi di non procedere in questa direzione, e successivamente rispedito in Commissione per rispondere ai rilievi preoccupati che sono arrivati dal Quirinale e anche questo vi è sembrato uno scherzo, evidentemente.

Questa intollerabile degenerazione della decretazione d'urgenza - non posso dimenticare le urla e gli

strepiti che sentivo durante l'epidemia di Covid, in una situazione che mi pare rappresentasse un'urgenza un tantino più significativa di questa che viviamo oggi e che voi definite urgenza - ha assunto dimensioni e tipologie incostituzionali, azzera le prerogative dei parlamentari e in questo caso evidentemente di noi senatori. Aggiungo a questo che un'ulteriore lesione recata all'effettiva partecipazione dei parlamentari alla decisione, riguarda anche l'esercizio del libero mandato ricevuto dai cittadini, che finisce in ultima analisi per ledere anche i diritti di questi ultimi.

Ho fatto queste premesse per annunciare che, per questa ragione, proprio basandomi su una enunciazione della Corte costituzionale prospettata tempo addietro, comunico che, d'intesa con altri colleghi, in particolare la senatrice Camusso e il senatore Delrio, intendo presentare come parlamentare un ricorso per il conflitto di attribuzioni alla stessa Corte costituzionale. (*Applausi*). Nei prossimi giorni daremo seguito a questo proposito.

Vengo a questo punto ad alcuni contenuti di questo provvedimento. Ho già detto che è un ennesimo decreto e che questo davvero offende, secondo me, anche la vostra intelligenza, perché colpisce il fatto che si parli di un fenomeno straordinario, epocale ed emergenziale, quando ormai sono trent'anni che abbiamo a che fare con i flussi migratori. A parte che do la notizia a chi mi ha preceduta che sono ricominciati gli sbarchi, a dimostrazione del fatto che la deterrenza non è un argomento che si può usare, né su cui si può sperare di contare, vi avverto anche che con quello che sta succedendo in Siria, come ormai denuncia qualunque quotidiano, se qualcuno di voi avesse la pazienza di leggerlo, lascia prevedere un arrivo molto importante di nuovi flussi migratori. Questa emergenza, continuamente evocata, viene creata evidentemente perché è utile alla propaganda che si nutre di una diffusa semina di odio e di paura presso i cittadini italiani.

Si costruisce la paura del diverso, del migrante, diffondendo odio; ne sono una prova le eclatanti esternazioni di Vittorio Feltri, che nei giorni scorsi, giustamente - espressione di una maggioranza che si alimenta, alimenta e diffonde l'odio anti-migrante nel nostro Paese - hanno raggiunto un incredibile livello di volgarità e violenza. Stupisce persino che si possa arrivare a tanto e che su questo tanto non si siano sentiti i pronunciamenti di alto livello, che sarebbero dovuti arrivare. Evidentemente si spera in questo modo di raccogliere voti presso gli italiani, ma, per nostra fortuna, possiamo anche dire che qualche sconfitta comincia a venire avanti e che probabilmente vi dovrebbe suggerire di cambiare strada.

Dai vostri decreti-legge, dalle parole, anzi dagli *slogan* che voi utilizzate, emerge la chiara volontà di non affrontare il problema della migrazione e i problemi ad essa legati. La migrazione è un fenomeno molto complesso che ha bisogno di essere conosciuto, analizzato e accompagnato da provvedimenti utili se davvero si vuole spiegare ai cittadini che si sta facendo qualcosa. Non solo non vengono affrontati i problemi, ma tantomeno vi vediamo proporre qualche soluzione, come per esempio ha fatto la Spagna proprio nei giorni scorsi. Visto che sono state invocate altre espressioni del socialismo europeo che ci darebbero torto, guarda caso la Spagna ha fatto esattamente il contrario di quello che è stato detto. (*Applausi*). La Spagna lo ha fatto proprio in queste settimane; regolarizzerà infatti lo *status* di soggiorno di 300.000 migranti irregolari ogni anno per i prossimi tre anni.

Vi invito ad andare a vedere un bellissimo film che è uscito in questi giorni: «Napoli-New York»; certamente un film che ha il sapore della fiaba, ma racconta molto bene di quando gli emigranti eravamo noi, descrivendo esattamente la *via crucis* che oggi, però, è molto peggio, per come voi l'avete costruita, persino di quella che allora hanno vissuto i nostri italiani.

Se si vuole davvero provare a dare una soluzione e soprattutto a lavorare per la sicurezza e per la costruzione di una comunità più sicura e più solidale, queste persone hanno bisogno prima di tutto di emergere e di poter vivere un processo di regolarizzazione che va nella direzione opposta alla vostra. Avete fatto di tutto per non integrare; avete cancellato norme sull'accoglienza che avevano dimostrato di funzionare, avete ripristinato i decreti Salvini e tolto la protezione speciale. Tutto questo lo fate nonostante che in tanta parte di questo Paese la società civile organizzata, il volontariato e le associazioni, in *partnership* con le amministrazioni pubbliche e le Istituzioni, in collaborazione e in cooperazione, abbiano saputo costruire - e quando le si va a vedere, si resta stupiti - buone prassi, esperienze positive che dimostrano che c'è una strada per costruire una soluzione al problema:

trasformarlo addirittura in opportunità e in maggiore sicurezza.

Tutto il decreto-legge è attraversato invece da una ideologia anti-migratoria. Voi ristabilite l'obbligo del migrante a collaborare, per esempio, per l'accertamento della sua identità; ottima cosa, peccato che decretiate la licenza di ispezione dei dispositivi elettronici anche delle persone minorenni e anche questo senza autorizzazione giudiziaria. Evidentemente avete molta paura di passare dai tribunali con le vostre norme e di confrontarvi con uno Stato di diritto che rispetta le persone anche, anzi soprattutto, nella loro condizione di maggiore fragilità data dal fatto che sono migranti. In questo modo violate l'articolo 13 della Costituzione. Parlate di sicurezza, ma appunto non regolarizzate quanti sono già qui e non gli date il tempo necessario a cercare un lavoro, facendoli finire così nella irregolarità.

Concludo, Presidente, ricordando semplicemente un dato. Confindustria ci ha detto di avere bisogno di 100.000 nuovi ingressi, da finalizzare all'occupazione in settori cruciali come l'agricoltura e il turismo. E guardate che, con la crisi del settore manifatturiero, credo che provare a investire davvero sui comparti dell'agricoltura e del turismo sia una cosa importante. Bene, voi ne autorizzate 10.000 in via sperimentale per assistere anziani e disabili (10.000 contro i 100.000 che vengono chiesti dalla Confindustria) e avete stabilito, qui sfiorando davvero, secondo me, la crudeltà da un lato e, se mi è permesso, la stupidità normativa dall'altro, che i ricongiungimenti familiari debbano attendere il doppio di quello che è previsto oggi: due anni e non più uno; due anni di permanenza continuativa di uno dei componenti della famiglia. Raddoppiando i tempi, voi violate e ignorate tutti gli studi sul fenomeno migratorio, che ci dicono che la presenza della famiglia è un fattore importantissimo di stabilizzazione, che aumenta la sicurezza e il desiderio e la volontà di integrarsi. (*Applausi*). Quindi passate da un errore all'altro, a dimostrazione del fatto che non volete assolutamente trovare una soluzione, perché pensate che questa sia una bandiera per tirare a casa qualche voto. E non lo avrete. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel dibattito avvenuto in Aula abbiamo sentito molte speculazioni e molte interpretazioni per così dire confuse su alcune parti di questo testo e, in generale, sull'approccio del Governo Meloni alla materia dell'immigrazione e soprattutto un sostanziale irrigidimento da parte delle opposizioni su prese di posizione puramente ideologiche, distanti dalla realtà e che non giovano né a risolvere il problema degli immigrati irregolari, né evidentemente quello della necessaria e indiscutibile tutela delle persone, tutela lapalissianamente mancata in tutti questi anni e che ha regalato al Mediterraneo il triste primato di fossa comune più grande e tragica della storia contemporanea.

La superficialità e il buonismo imperanti nei precedenti Governi hanno lasciato problemi irrisolti ancora più grandi, come quello delle sacche di illegalità, ovviamente organizzate, che approfittavano e aggiravano le norme per usufruire a proprio vantaggio dei flussi migratori e restituire, come dato di confronto ad esempio in molti territori, solo il 3 per cento di contratti di lavoro rispetto al numero di persone in ingresso. Storture alle quali Giorgia Meloni ha voluto prontamente rispondere con una denuncia al procuratore nazionale antimafia, consentendo così un'accelerazione che ha portato a decine di arresti e a smascherare un meccanismo truffaldino consolidato da tempo e perpetrato sbeffeggiando le nostre leggi e i canali regolari. Superficialità e buonismo dei quali ha beneficiato la criminalità organizzata; ne cito una per tutte, la mafia nigeriana, che si è avvantaggiata proprio dei flussi migratori irregolari, consolidandosi sull'intero territorio nazionale. Questa è crudeltà.

E allora voglio utilizzare il dibattito di oggi per porre un po' di ordine in tutto questo rincorrersi di dichiarazioni roboanti contro l'operato del nostro Governo e per evidenziare l'approccio di sostegno agli stessi migranti che fin qua è stato taciuto, suppongo con l'evidente volontà di disegnare un Esecutivo sempre pronto alla caccia dello straniero, mai solidale con le donne, con gli uomini e con i bambini (persone, nostri fratelli). Non potevamo, non possiamo credere di sconfiggere la tratta di esseri umani e le morti in mare facendoci le foto nei palazzi del potere con gli stivali sporchi di fango, per poi invocare il diritto alla moda e all'eleganza e scoprire di avere tra i propri familiari chi viene coinvolto in indagini su speculazioni con il *business* dell'accoglienza. Non possiamo credere che si

possa gestire la più grande truffa ai sogni di migliaia di persone, che può costare anche 20.000 euro a viaggio, senza sicurezza dei mezzi con i quali effettuarlo e soprattutto senza certezza di arrivare sani e salvi a destinazione, semplicemente spalancando le frontiere d'Italia e d'Europa.

Non possiamo chiudere gli occhi e non vedere che molte di queste persone, spinte dal desiderio di costruirsi un destino migliore, verranno presto private dei loro diritti esattamente da chi aveva loro promesso, per così dire, l'America, e nel nostro caso l'Italia, e che invece poi li trasformerà facilmente in manovalanza per criminali e sfruttatori. Non possiamo quindi prescindere da una regolamentazione efficace e strutturata, se vogliamo e dobbiamo perseguire un'accoglienza dignitosa e una integrazione concreta e duratura di queste persone. Cominciamo quindi dalla parte delle tutele, perché finora sui *social* e nei dibattiti su giornali e TV non ho sentito sottolineare che in questo provvedimento, ad esempio, sono previste delle misure a protezione dei lavoratori vittime di caporalato; non ho sentito spiegare che è stata introdotta, grazie anche a un intervento di Fratelli d'Italia, una quota fino al 40 per cento riservata alle donne nei settori del lavoro sociosanitario, e che è arrivata anche una proroga di sessanta giorni per utilizzare i nulla osta lavorativi scaduti, cominciando con una sperimentazione di 10.000 ingressi per il prossimo anno, da assegnare ad anziani e disabili. Questa non è forse tutela dei diritti dei lavoratori? (*Applausi*).

Ho sentito delle amenità sui ricongiungimenti familiari, e allora spieghiamolo una volta per tutte: la norma non si applica a chi ha diritto alla protezione internazionale, ed anzi noi con questo testo ne rafforziamo il principio, ribadendo che chi ne usufruisce deve essere visto come priorità rispetto ad altri.

Da molti, poi, ho sentito preoccupazione rispetto alla tutela della *privacy* nel caso in cui si debba ricorrere a verifiche sui cellulari per consentire l'identificazione dello straniero e la ricostruzione della sua identità; preoccupazione più che lecita, ma che può essere cancellata dal fatto che da queste ispezioni rimangono precluse la corrispondenza ed ogni altra forma di comunicazione, il tutto quindi in piena conformità alle norme previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta di Nizza per quanto attiene alla protezione dei diritti dei dati di carattere personale e, non da ultimo, ai nostri principi costituzionali.

Si è detto poi che l'Italia va contro l'Europa. Peccato che, ad esempio, questo testo sia anticipatorio del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, previsto dal regolamento UE n. 1348 del 2024, la cui entrata in vigore avverrà entro giugno 2026. Il nuovo regolamento stabilirà un procedimento comune di protezione internazionale dell'Unione, rendendo obbligatorie le procedure accelerate di frontiera, e prevedendo criteri più specifici rispetto alla definizione di Paese sicuro, che sarà legata al numero di domande di asilo in totale accolte dall'intera Unione europea. Questo con buona pace di chi ancora si interroga se sia lecito avvalersi della specifica di "Paese sicuro" per gestire i flussi e magari usare questi dubbi per bloccare, di fatto, i rimpatri, che sono indispensabili, improrogabili, indiscutibili, se si vuole perseguire l'obiettivo di una migrazione integrata e finalizzata a dare un secondo destino a chi sfida la sorte per crearsi una nuova vita in Italia. Perciò il tema non può essere che con questo testo si trasferisce alle corti di appello la competenza sulla convalida dei trattenimenti: intanto la competenza ad un giudice superiore non arretra, ma rafforza l'intervento in materia di diritti umani e civili.

Il tema è se noi vogliamo continuare a far gestire il fenomeno delle migrazioni al caso, troppe volte al caos e in stato di emergenza, e sicuramente dai trafficanti di esseri umani e dalla criminalità organizzata. Il tema è se noi vogliamo che siano le ONG, quindi organizzazioni private con interessi privati, a decidere chi sbarca sul nostro territorio, dove sbarca, con quali tempi e secondo quali norme di diritto. Il tema è se vogliamo continuare a consentire che l'autorità giudiziaria, violando il principio della separazione dei poteri e del loro equilibrio, esprima valutazioni politiche nei provvedimenti giurisdizionali, oppure se queste competenze, come è giusto che sia, debbano tornare allo Stato e nello specifico al Governo e al Parlamento, che si assumono la responsabilità di provare a creare una strategia non solo locale di gestione del flusso migratorio, ma anche attraverso ragionamenti allargati ad un consesso europeo e ad una più stretta cooperazione internazionale.

Anche per questo il Governo Meloni ha voluto istituire un tavolo tecnico per monitorare l'applicazione dei decreti flussi, per capire le anomalie e correggere le storture. Ha scelto di produrre un'informativa



annuale sui Paesi sicuri mediante una relazione trasmessa alle Commissioni parlamentari per aggiornare, se necessario, quell'elenco in tempi consoni agli scenari politici. Ancora, ha voluto investire - si tratta di un investimento - il 7 per cento delle spese connesse all'accoglienza con il progetto Albania per una soluzione condivisa responsabilmente con un altro Stato. È un caso di studio a cui vogliono guardare - pensate un po' - con attenzione altri quindici Paesi europei.

In conclusione, è vero che noi abbiamo un'ossessione e oggi ce ne assumiamo convintamente, ancora una volta, l'impegno. Questa ossessione è quella di affrontare il tema delle migrazioni, conciliando regole e diritti in nome della sicurezza e della dignità di tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, quello dell'immigrazione è un tema estremamente importante e fondamentale che caratterizza il nostro tempo ed è un tema che noi dovremmo - credo - approcciare con grande lucidità e freddezza, che è esattamente quello che abbiamo fatto in tutti questi anni.

Voglio anticipare un'obiezione che ci viene sempre fatta: mi viene fatta quando parlo di questa questione pubblicamente, ma anche in sede privata, con amici o conoscenti. Mi chiedono perché questa cosa allora non l'abbiamo fatta noi. A parte il fatto che le maggioranze in questi anni sono state molto varie, ma in realtà quello che credo ha bloccato il Paese - e non soltanto il nostro, attenzione - dal prendere una decisione razionale è stato l'incredibile surriscaldamento del dibattito pubblico su questa vicenda, una vicenda che avrebbe dovuto essere considerata di interesse nazionale, come una risorsa. Con una bruttissima espressione nelle aziende si parla del personale come "risorse umane"; a me non piace molto, anche se vengo da quel mestiere, però certamente l'intelligenza e il talento sono un elemento fondamentale della prosperità dei Paesi.

Noi italiani ci troviamo, come altri tanti altri Paesi del mondo ricco, in una situazione abbastanza paradossale, che è quella di vivere una condizione demografica insostenibile. Lo sappiamo: abbiamo perso 200.000 nascite nel giro di quindici anni, che sono un numero enorme. Siamo passati da circa 560.000 a circa 360.000 nati dal 2009 al 2024. Questa mancanza di italiani che nascono nel nostro Paese è un problema da tutti i punti di vista: pensate semplicemente al pagare le pensioni, pensate a tutte quelle persone che ci servono a portare avanti la pubblica amministrazione, la polizia, gli insegnanti, i medici, gli infermieri. Ho già detto qualche minuto fa, durante la precedente discussione, che il Ministro della salute è andato a chiedere 10.000 infermieri al Ministro della sanità dell'India. Quindi, se il Ministro della salute italiano si rende conto che ha bisogno di chiedere all'India 10.000 infermieri è perché abbiamo oggettivamente un problema.

Quindi, che cosa dovrebbe fare un Paese responsabile? Credo che dovrebbe sedersi a un tavolo e dire che abbiamo un problema di scarsità di risorse umane, scarsità di talento, scarsità di intelligenze, di braccia e di teste, ma abbiamo una formidabile richiesta da parte di altri Paesi di persone che vogliono venire a prestarsi come braccia, come teste, come intelligenze e come talento. Quindi, dovremmo fare quell'operazione economica di incontro della domanda e dell'offerta, che andrebbe fatta con una logica molto fredda e razionale: dovremmo dire di quante persone abbiamo bisogno, di quali figure abbiamo bisogno; le persone che già abbiamo sul territorio nazionale dovremmo dire come le formiamo e come le occupiamo, anche per evitare fenomeni di marginalità e di criminalità.

Invece è quello che succede davanti a un fenomeno che andrebbe analizzato e risolto. Diciamoci una cosa, sottosegretaria Ferro: che la legge Bossi-Fini non sia stata cambiata è una responsabilità - è vero - ma ciò non toglie il fatto che sia sbagliata e non funzioni.

Spieghiamo ai nostri concittadini, forse meno esperti della materia, come funziona la legge Bossi-Fini. Si stabiliscono dei flussi (che, a onor del vero, questo Governo ha aumentato perché c'è una richiesta fortissima, da parte delle imprese e del Paese, di queste persone) ma, secondo la legge Bossi-Fini, le persone che vengono regolarmente in Italia non ci dovrebbero essere. In altre parole, dovremmo avere un'offerta di lavoro fatta a una persona che vive in Senegal o Ecuador mai vista prima e dimostrare che non c'è una persona italiana che può fare quel lavoro. Mandiamo quindi il permesso di lavoro all'ambasciata italiana in Ecuador o Senegal e la persona arriva in Italia. Non funziona così, perché è ovvio che nessuno offre un lavoro a chi non conosce. Noi in realtà regolarizziamo persone che sono

già qui e che fingiamo siano fuori. (*Applausi*).

Così le cose non vanno. Anzitutto, sottosegretaria Ferro, se una persona straniera si trova in Italia e ha un contratto di lavoro, è in grado di spiegarmi in modo razionale per quale motivo debba essere un irregolare? Guardi che le case degli italiani sono piene, per esempio, di badanti e persone che assolvono a compiti di cura, ma che restano irregolari (e per le famiglie è un problema, perché si fidano di quelle specifiche persone) perché dovrebbe essere in Senegal o Ecuador, mentre stanno già nel nostro Paese. Basterebbe cominciare con il regolarizzare coloro che già lavorano. Questo sarebbe un primo passo di saggezza e civiltà che andrebbe a risolvere dei problemi. Infatti, se la persona diventa regolare, si può pagare ufficialmente, si possono pagare le tasse e i contributi - cose giuste - e anche assicurarsi che abbia dei diritti e non sia sfruttata o ricattata. E invece no, questa cosa - non so perché - non riusciamo a farla.

Ci inventiamo poi cose come questa vicenda dei centri in Albania, che veramente - mi permetta di dirglielo, Sottosegretaria - grida vendetta. Spieghiamo anche questo. A cosa servono questi centri in Albania? Servono semplicemente a dire che se tu vieni da un Paese sicuro, quindi la procedura di riconoscimento dell'asilo (perché si tratterebbe di un richiedente asilo) è semplificata, te la faccio fare in Albania, anziché in Italia. Infatti, in Albania il migrante non lo puoi tenere tanto tempo, perché l'accordo con quel Paese prevede che dopo un mesetto lo si debba mandare indietro. Qualsiasi cosa si decida (che abbia diritto all'asilo, oppure no), la persona deve tornare in Italia. Non è che noi, poi, se la persona non ha diritto, la espelliamo dall'Albania, perché la persona non può uscire dal centro. Gli albanesi non vogliono le persone che sono nel centro. Pertanto, le trattiamo lì per fare questo esame e poi le rimandiamo indietro dall'Italia.

Per fare questo noi spenderemo più o meno un miliardo nei prossimi cinque anni. Ripeto che non possono vivere o spostarsi in Albania, ma devono poi tornare in Italia. Anche la stessa causa per accertare il diritto all'asilo deve essere fatta in Italia. Spendiamo tutti questi soldi, utilizzando un miliardo che potrebbe essere usato per altre esigenze. Penso alla Polizia penitenziaria, di cui abbiamo bisogno come il pane. Siamo arrivati a 83 suicidi nelle carceri italiane, stiamo sfiorando il *record* assoluto. Siamo senza Polizia penitenziaria, ma abbiamo poliziotti penitenziari e Polizia dello Stato in Albania. Spendiamo soldi che servirebbero invece nelle nostre stazioni e periferie. È chiaro che è soltanto un'idea propagandistica: si vuole lucrare sulla paura, sulla preoccupazione e sulla diffidenza verso chi è diverso da noi.

#### **Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,35)**

(Segue SCALFAROTTO). Noi, invece, dovremmo investire in formazione e coinvolgere in uno sforzo incredibile anche le aziende private, per poter utilizzare tutto questo talento in modo razionale. Signor Sottosegretario, io non penso che debbano entrare tutti, ma che il fenomeno debba essere gestito in modo più razionale.

Che questa sia propaganda, poi, è dimostrato dal fatto che ci sono norme che si accaniscono contro le persone, perché si vuole dare un'idea muscolare. Ciò è inaccettabile, soprattutto per coloro che nel centrodestra si definiscono moderati.

Posso capire infatti che la Lega, che ha la sua retorica xenofoba, faccia questo tipo di operazioni. Posso capire che lo faccia Fratelli d'Italia, ma non che lo faccia un partito che fa parte del Partito Popolare Europeo, come Forza Italia, come Noi Moderati. E meno male che siete moderati: figuriamoci se non lo eravate!

Il punto è che questa norma si accanisce per dare un segnale di cattiveria, perché questo si vuol fare: ti tolgo il telefonino, ti impedisco il ricongiungimento familiare. Non penso però, sottosegretaria Ferro, che sia questo il modo per una classe dirigente responsabile di governare un Paese in questa epoca storica. Credo che stiate davvero abdicando alla vostra funzione di governare il Paese per dedicarvi a un'attività propagandistica che non fa bene a nessuno: forse a voi, ma comincio a dubitarne. (*Applausi*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dreosto. Ne ha facoltà.

[DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi scriviamo una pagina importante per il futuro del nostro Paese. Con l'approvazione del decreto flussi, diciamo basta alle

promesse irrealizzabili e al caos che per anni ha segnato la gestione dell'immigrazione. Nel decreto non solo vengono maggiormente regolamentate le disposizioni in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, ma si pongono maggiori tutele ed assistenza anche alle vittime del caporalato.

Questo decreto è una risposta concreta e coraggiosa, che nasce da un lavoro di squadra tra i territori e il Governo. Riprendendo un mio disegno di legge, il n. 502 del 2023, la stretta sui ricongiungimenti familiari, fortemente voluta dalla Lega, in particolare di quella del Friuli Venezia Giulia, di cui ho l'onore di essere segretario regionale, ne è l'esempio perfetto. (*Applausi*).

Si tratta di una misura che non nasce a tavolino, ad opera di qualche burocrate rinchiuso nel palazzo, ma dall'ascolto diretto delle comunità, da quel rapporto stretto e continuo di chi vive i problemi quotidiani dei territori e ha il dovere di tradurli in soluzioni. La Lega è questo: un partito che parte dall'ascolto dei cittadini e porta le loro istanze fino a Roma. Siamo e continueremo ad essere una sentinella delle necessità locali, capace di trasformarle in politiche nazionali efficaci. (*Applausi*).

Pertanto, cari colleghi, signor Presidente, signor Sottosegretario, va bene questa che, tengo a sottolinearlo proprio ai colleghi dell'opposizione, è una norma che non solo rispetta le direttive europee, ma è applicata in molti altri Stati, tra cui la Francia del vostro mito, quel famoso Macron.

Questa legge rivede i tempi per ottenere il ricongiungimento familiare, che saranno evidentemente più lunghi, permettendo di verificare con maggiore attenzione la stabilità della permanenza in Italia di chi presenta la domanda. Inoltre, sarà obbligatorio - altro passaggio importantissimo - dimostrare la conformità della struttura abitativa, perché i controlli finalmente diventeranno più stringenti. Non saranno più sufficienti dichiarazioni ed autocertificazioni vaghe e generiche, ma dovrà essere garantito che le condizioni di vita rispettino *standard* che, per noi, devono essere anche dignitosi.

Questa misura non è solo una questione di ordine e di sostenibilità. È anche un atto rispettoso verso chi arriva, ma anche verso le comunità che accolgono. Con il decreto-legge in esame, unitamente a quanto proposto nella prossima manovra di bilancio in approvazione alla Camera dei deputati, che assicurerà, attraverso l'eliminazione delle detrazioni fiscali per familiari a carico ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea se i familiari non risiedono in Italia, un risparmio di circa 500 milioni di euro, andiamo nella giusta direzione. È una scelta di responsabilità, ma anche di giustizia sociale, che tutela le risorse degli italiani, in un momento storico come quello attuale, quando ogni euro deve essere speso per rispondere alle vere priorità di questo Paese: il sostegno alle famiglie, il rafforzamento dei servizi essenziali e la crescita economica. Non si può più accettare che chi lavora e paga le tasse in Italia debba vedere le proprie risorse disperse in meccanismi poco controllabili e spesso abusati.

Permettetemi allora di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato. Desidero in particolare ringraziare il sottosegretario Molteni, esempio di dedizione e competenza, ma anche tutta la squadra della Lega, che ha lavorato con determinazione per trasformare le richieste dei territori in norme chiare e incisive. (*Applausi*). Questo, cari colleghi, è il nostro modo di fare politica: ascoltare, agire e poi portare a casa risultati. A differenza di chi, in passato, ha scelto la strada dell'immigrazione incontrollata e delle porte aperte senza alcuna responsabilità, noi vogliamo invece mettere ordine. La sinistra ha illuso i migranti, li ha trattati con un sistema incapace di garantire loro un futuro dignitoso, scaricando costi e problemi sulle spalle degli italiani e delle nostre comunità. Per citare proprio il sottosegretario Molteni, disumano non è chiedere regole e rispetto; disumano è continuare a perpetuare questa illusione, prospettando ai migranti opportunità che non ci sono e che non possono essere garantite. (*Applausi*).

Il decreto-legge flussi, quindi, non è solamente una legge, è un segnale davvero di svolta; è la dimostrazione che, con un lavoro di squadra tra territori e istituzioni, si possono affrontare davvero e risolvere questioni complesse come quella migratoria. È la prova che la politica può tornare ad essere vicina ai cittadini, attenta alle loro esigenze e pronta a risposte con azioni concrete.

Concludo il mio intervento, signora Presidente, con l'orgoglio di chi sa che oggi non stiamo solo cambiando le regole, ma stiamo costruendo un'Italia più forte, più giusta e più rispettosa soprattutto delle sue comunità e dei suoi cittadini; un'Italia che sa guardare al futuro con responsabilità e

determinazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

**CATALDI** (M5S). Signor Presidente, il provvedimento in esame è arrivato in Commissione come un treno ad alta velocità, soltanto che non si è fermato alla stazione e non ci è stato dato modo di proferire parola. Vorrei quindi iniziare il mio intervento con una domanda e chiedere che razza di democrazia è questa. *(Applausi)*.

Come al solito, vi siete ridotti all'ultimo minuto, contraendo il dialogo democratico. Ve lo dico io perché succede questo: quando si parla di immigrazione, vi scatta una molla, entrate in *tilt* e allora cominciate a essere presi dalla sindrome dell'iperproduzione normativa. Quando fate questa scelta di normare e di rimaneggiare continuamente le vostre regole, combinate pasticci giuridicamente imbarazzanti. Avevate emanato un decreto-legge sui Paesi sicuri, su cui eravamo pronti a confrontarci in Commissione; poi però avete cambiato idea, perché vi siete resi conto che avreste dovuto affrontare un dialogo democratico, ma a voi il dialogo democratico non piace e avete avuto questa brillante idea di trasformare quel decreto-legge, sottraendolo alla Commissione affari costituzionali, per infilarlo all'interno del presente decreto-legge flussi. In questo modo, oggi ci ritroviamo a correre in Aula senza aver fatto quel lavoro nella nostra Commissione, che era indispensabile. Vi sembra un bell'esempio di democrazia?

Tuttavia, devo dire che non mi stupisco, perché in questi due anni di legislatura mi sembra di aver capito che a voi le regole democratiche non piacciono; a voi piace l'autoritarismo. A voi non piace neppure la Costituzione, perché vostro malgrado prevede qualcosa a cui sembra che siate un po' allergici, ovvero il bilanciamento dei poteri e lo Stato di diritto: voi però non lo volete lo Stato di diritto; voi volete lo Stato di polizia, state varando un provvedimento sicurezza liberticida. *(Applausi)*.

Sul bilanciamento dei poteri cosa dire? Voi state facendo un premierato che è un sistema che sbilancia tutti gli equilibri che la Costituzione e i Padri costituenti avevano fissato per garantire la democrazia e la libertà dei cittadini. Ma non basta: adesso ve la prendete con la magistratura, perché ha osato ricordarvi che le direttive europee si devono rispettare; è troppo difficile per voi riconoscere che il protocollo Italia - Albania è un clamoroso fallimento? *(Applausi)*. Preferite far finta di nulla, quindi che fate? Addossate la colpa ai magistrati, i quali hanno applicato la legge e voi dite che hanno esondato. Veramente qui dimostrate di essere i maghi della manipolazione, capisco su cosa si basano i vostri consensi: sulla manipolazione o su promesse elettorali che poi non riuscite a realizzare perché erano irrealizzabili. *(Applausi)*.

Quello che davvero esonda qui sono i provvedimenti: siamo arrivati all'ottavo provvedimento, uno più inefficace dell'altro, perché non siete riusciti a dare una risposta univoca, dato che continuate con i decreti e non pensate che ci vorrebbe magari un solo disegno di legge, ma fatto bene. Qui state dimostrando un diletterismo giuridico che fa paura.

Se entriamo nel merito - e qui effettivamente entrare nel merito è un po' difficile, visto che non abbiamo avuto tempo di affrontare il tema in Commissione - state mostrando il peggio dell'arroganza legislativa. Ve la siete presa anche con misure punitive nei confronti della magistratura, perché non so spiegarmi altrimenti il taglio delle sezioni specializzate dei tribunali, che va a ingolfare poi le corti d'appello. Se parliamo dei Paesi sicuri, avete inserito nella lista anche il Bangladesh e l'Egitto. Almeno, per favore, non ci raccontate la favola dei turisti che vanno nei *resort* di lusso di Sharm El Sheik, perché non si può sentire. Voi state confondendo la sicurezza che viene garantita ai turisti che portano soldi con la sicurezza dei cittadini, perché in quel Paese chi si oppone al regime viene torturato e si finisce in carcere anche se si indossa una maglietta per protestare contro la tortura. *(Applausi)*. Vi chiedo il favore, veramente, di arginare questa esondazione di stupidaggini che non si può più sentire.

Vi chiedo anche dove sia finito il vostro senso di umanità. Vi proclamate depositari di valori, come quello della famiglia, e poi mettete barriere ai ricongiungimenti familiari, ma allora quali sono questi valori? Vale solo la vostra famiglia e quella degli altri non conta niente? A me sembra sempre più chiaro che questo Governo sappia solo fare propaganda, una propaganda muscolare, ma non sappia risolvere i problemi: sa soltanto alzare la voce e fare la voce grossa con le categorie più deboli, ma quando si tratta di colpire i colletti bianchi o combattere contro la corruzione, che ci costa più di 230

miliardi l'anno, allora lì cominciate a essere benevoli, cominciate a concedere benefici penitenziari anche a chi non vuole collaborare con la giustizia.

La verità è un'altra. Questo provvedimento, in realtà, avrebbe dovuto parlare dell'immigrazione irregolare, ma chiaramente, quando si parla d'immigrazione, vi scatta la molla: avete questa ossessione dell'immigrazione in generale, ma non siete capaci di andare alle cause del problema. Dovete prima comprendere le ragioni per cui la gente scappa dalle proprie terre: la gente scappa dalle proprie terre: scappa dalle guerre, dalla povertà o da regimi che violano i diritti umani. E allora, se volete arginare l'immigrazione, la prima cosa che dovete fare è essere contro la guerra e contro la vendita indiscriminata delle armi. (*Applausi*). Il nostro Gruppo è contro la guerra, si vuole battere anche perché si facciano politiche per promuovere la pace, perché se continuate a soffiare sul fuoco e ad alimentare le guerre, allora siete i primi complici di un sistema che alimenta ed incrementa l'immigrazione.

Signor Presidente, serve una politica intelligente. Se la politica riuscisse a comprendere queste cause, allora si dovrebbe rendere conto che è importante lavorare innanzitutto sull'integrazione, ma soprattutto sulla cooperazione internazionale, perché senza di essa sarà una battaglia persa. Sono queste le misure che risolvono il problema e possono arginarlo, non è il protocollo Italia-Albania. Le persone infatti smetteranno di fuggire dalle loro terre quando non ci sarà più bisogno di farlo.

Voi però prendete la strada della propaganda e preferite parlare alla pancia degli italiani. Peccato però che finché continuate a fare propaganda, la gente continua a morire nelle sue terre e noi continuiamo a perdere tempo qui con i vostri provvedimenti che non servono a niente. (*Applausi*).

#### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

**PRESIDENTE.** Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Galileo Galilei» di Livorno. (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1310 (ore 18,49)**

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

**MAGNI (Misto-AVS).** Signor Presidente, devo dire che siamo qui per la diciottesima volta a discutere di emigrazione. Nei trascorsi due anni e mezzo infatti i decreti-legge che hanno affrontato il tema sono stati tanti. Visto che ne stiamo discutendo un altro e, a breve, ne discuteremo un altro ancora, perché il decreto-legge sicurezza parla molto di emigrazione, stiamo affrontando continuamente il problema. In sostanza, state rendendo difficile agli immigrati l'arrivo nel nostro Paese. Come vediamo, però, poi l'emigrazione arriva. Voi avete una posizione ideologica ad esempio contro le ONG, che di solito fanno un lavoro che dovremmo tutti ringraziare, perché salvano delle vite, che morirebbero nel cimitero del Mar Mediterraneo. Voi invece vi accanite contro la magistratura, che applica le leggi. Ricordo che le leggi e la Costituzione stanno sopra al Parlamento e al Governo. Ci sono delle regole che bisogna rispettare e non si può pensare di fare quello che vuole. Le regole garantiscono la democrazia e il processo democratico.

Vorrei fare invece un altro tipo di intervento: di merito, in questo caso. Mi chiedo e vi chiedo con l'inverno demografico che abbiamo nel nostro Paese, stiamo ancora discutendo di flussi migratori? Oppure invece dovremmo discutere della situazione e di come tali flussi avvengono in modo spontaneo, "spintaneo" e disordinato?

Sono abituato a ragionare con i numeri: a Piacenza c'è una zona importante di lavoro, la cosiddetta logistica, dove il 70 per cento - lo sottolineo - sono stranieri. Alla Fincantieri di Monfalcone il 30 per cento sono lavoratori stranieri. A Mestre, su 5.000 bengalesi, 1.800 lavorano alla Fincantieri. E ancora, a Genova, su 7.000 lavoratori, più della metà sono stranieri. Potrei continuare, portando l'esempio di Brescia, nella mia Lombardia, dove sono 153.000 le persone straniere in una Provincia di 1,2 milioni di abitanti. In Lombardia sono 1,183 milioni complessivamente.

Cosa producono questi lavoratori e queste lavoratrici stranieri? Intanto producono un PIL pari al 9 per cento, versano nelle casse dell'INPS una certa quantità di soldi e meno dell'1 per cento di loro è in pensione. Su 16 milioni di pensionati, meno dell'uno per cento sono stranieri. Quindi, in sostanza, producono il 9 per cento del PIL del nostro Paese. Allora perché dobbiamo accanirci con tutte queste leggi che impediscono la regolarizzazione e creano clandestini? Se non si modifica la Bossi-Fini, sapete benissimo che si creano dei clandestini, nonostante prima avessero un lavoro. In più, come è

stato già detto, Confindustria (quindi non un bolscevico come me) chiede flussi molto maggiori di quelli che abbiamo.

Certo, a nessuno piace l'illegalità. Il problema è che i processi migratori sono nati e nascono da situazioni complesse e complicate, che andrebbero affrontate: fame nel mondo, desertificazioni, guerre. Quelle sono guerre fatte dall'Occidente, ad esempio, in Medio Oriente oppure in Afghanistan, prima dall'Unione Sovietica e poi dall'Occidente, che ha lasciato una Nazione in mano ai talebani, venendo via e scappando, e le persone che lasciano quei luoghi vengono in Occidente, sperando che li accolga; invece noi li respingiamo.

Bisognerebbe affrontare tali questioni in modo diverso, anche perché non sono tutte uguali. Prima ho parlato dei lavoratori di Fincantieri, che normalmente vengono dallo Sri Lanka o dal Bangladesh. Non vengono con le navi, magari con l'aereo e un permesso di soggiorno. Poi si parla di caporalato, ma, quando vengono qui, c'è qualcuno che deve dargli una mano. E chi gliela dà? Non lo Stato. Sono singole persone: chiamiamole come vogliamo, ma, quando dipendo da altri, poi questi assumono un potere (chiamatelo caporale o come volete). Nella bassa Lombardia e nell'alta Emilia nelle stalle ci sono i *sikh*, che non vengono con i barconi. Abbiamo parlato prima delle badanti, che vengono da ogni parte del mondo. Come arrivano? Ovviamente attraverso congregazioni e via dicendo; però fanno un servizio importante a noi in famiglia. Discutiamo di tutto questo.

Si parla di caporalato e di servizi, ma secondo voi non si sa quante persone servono quando maturano i pomodori, i carciofi o le olive? Il problema è: c'è un ufficio di collocamento che prepara quei lavoratori (immigrati e non) a fare questi lavori? Abbiamo un censimento di quelli che ci sono? No, lo Stato manca. Forse, piuttosto che accanirci nei confronti degli immigrati, dovremmo chiederci come fare per dare loro una possibilità di emergere. Come è stato già detto meglio di me, è il non far emergere la situazione che la rende pericolosa e incontrollabile; questo è quello che avviene.

Per parlare sempre non del Sud, ma del Nord, una volta in Franciacorta non c'erano immigrati a potare le vigne e a raccogliere l'uva; oggi invece non c'è un italiano che fa questo lavoro. Vale anche per il Veneto, o no? E allora facciamo finta che questo non c'è? Mettiamo la testa sotto la sabbia? Io non sono per il permissivismo su tutto, però affrontiamo il tema, perché solo l'emersione può mettere in sicurezza ed emarginare la violenza.

Dico le cose che ho letto: ho visto che la magistratura ha fatto emergere, a proposito della questione del caporalato, in un grande settore come la moda in cui ci sono risorse a dismisura, che dietro questo lavoro e la ricchezza dei *brand* di cui ci vantiamo ci sono degli "schiavi", e sottolineo la parola. Ci sono casi che ha denunciato la magistratura nelle zone di Prato e Pistoia, nella zona fiorentina.

Discutiamo di questo tema, ma rimuovendo tutte le cose che ho cercato di dire? In conclusione, certo che c'è un problema di controllo, però ce n'è anche uno tale per cui quando si va a Šid o a Bihac, oppure... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...ragazzi di diciotto o vent'anni che arrivano dall'Afghanistan sono respinti con legnate o frustate e gli vengono tagliate le scarpe che hanno ai piedi, affinché gli facciano male e debbano tornare indietro, questa è una responsabilità morale e politica (*Applausi*) che deve avere la comunità occidentale, prima di tutto. Quei ragazzi non hanno mai visto la pace nella loro vita, che non hanno mai potuto affrontare in modo diverso, ed hanno fatto due anni di cammino a piedi per arrivare nell'Occidente, ma noi li respingiamo, li mettiamo in galera o gli diamo le bastonate. Credo che questa non sia umanità, ma un modo per creare muri. Io invece sono per creare ponti e continuerò a farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Castellone. Ne ha facoltà.

[CASTELLONE](#) (*M5S*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, siamo all'ottavo provvedimento di questo Governo in materia di immigrazione e molti di questi provvedimenti in realtà sono contraddittori, si contraddicono l'un l'altro, o si superano tra di loro in propaganda. Signor Presidente, siamo passati dal blocco navale, per capire ben presto che era una cosa irrealizzabile, alla caccia agli scafisti nel globo terracqueo, per poi capire che in realtà gli scafisti su quelle navi non ci salgono o, se ci salgono, sono i primi ad andare via e ad abbandonarle, fino a passare alla deportazione coatta in due centri in Albania che ci sono costati un miliardo di euro, con i viaggi più costosi di sempre: circa 250.000 euro per ogni viaggio della nave *Libra*, che ha portato di fatto poche decine di

migranti in questi centri per poi riportarli in Italia.

Tutto ciò dovrebbe far capire a questo Governo e a questa maggioranza che il fenomeno migratorio va governato, ma non può essere bloccato, tantomeno con la propaganda. Basterebbe guardare i dati: solo quelli sui migranti climatici ci dicono che entro il 2050 saranno oltre 200 milioni, per non parlare di tutte le persone che lasciano i loro luoghi d'origine per guerre, carestie e povertà. In realtà, sono anche i dati economici che ci dicono che questo fenomeno va governato. Basterebbe saper leggere, per esempio, le tabelle del DEF, dove c'è scritto chiaramente che, se non proviamo ad integrare la forza lavoro anche con quella che è rappresentata oggi dai migranti, noi avremo un calo del nostro PIL e quindi della crescita della nostra economia.

Purtroppo, però questa maggioranza continua non solo a voler fare propaganda, ma a distorcere la realtà e allora confonde il soccorso con l'accoglienza e cerca di trasmettere ai cittadini italiani l'idea che c'è un'invasione di migranti. Anche a tale proposito, signor Presidente, basterebbe guardare i dati: quest'anno 64.000, l'anno scorso 150.000, ma quanti sono i profughi ucraini che abbiamo accolto in un anno? Quasi 200.000. Abbiamo la percezione di essere invasi dagli ucraini? No, assolutamente no. Perché abbiamo invece la percezione di essere invasi dalle persone che arrivano dall'Africa o dal Medio Oriente? Perché c'è la volontà di demonizzare il migrante e di far percepire al cittadino italiano che le difficoltà drammatiche che stanno vivendo oggi i nostri cittadini sono dovute ai migranti, quando non è assolutamente così.

Oggi è quindi l'ennesima occasione mancata, quella in cui noi, come opposizione, abbiamo provato a fare delle proposte, come sempre costruttive, che sono state tutte puntualmente bocciate alla Camera, perché qui in Senato non abbiamo nemmeno avuto il tempo e il modo di discuterle. Avevamo chiesto, per esempio, di introdurre il permesso di lavoro, perché è fondamentale che il datore di lavoro conosca il lavoratore, ma anche questa proposta è stata bocciata per continuare a mantenere come unico criterio per il permesso di soggiorno il *click day*, che assolutamente non può essere la soluzione a quell'integrazione che invece noi chiediamo. Avevamo chiesto la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per fare anche altri lavori: chiaramente anche questo emendamento è stato bocciato. Avevamo chiesto di prevedere che ci potesse essere un garante, uno *sponsor*, per ottenere il rilascio del permesso. Avevamo chiesto di potenziare i ricongiungimenti familiari e invece questo provvedimento è andato in direzione totalmente opposta. Sono diventati più difficili i ricongiungimenti familiari, perché oggi bisogna aspettare due anni: alla faccia del Governo che mette al primo posto la famiglia.

È stata tolta alle sezioni specializzate dei tribunali, per trasferirla alle Corti d'appello, la facoltà di decidere sui Paesi di primo approdo, nella speranza che il giudizio in Corte d'appello possa essere diverso, senza tener conto che esso invece deriva dalle normative internazionali, che sono universali. È stata anche affidata direttamente ai questori la possibilità di sequestrare i dispositivi dei minori e poi, cosa per me più grave, è stata ulteriormente decapitata qualsiasi attività di ricerca e di soccorso in mare da parte delle navi ONG. È stata estesa anche agli armatori la responsabilità in caso di fermo di quelle navi ed è stata potenziata la fornitura di armi e motovedette ai Paesi terzi. Per non parlare dell'obbligo per gli aerei di supporto alle navi ONG di obbedire alle autorità libiche e tunisine: gli aerei di supporto, che sono quelli che hanno denunciato le barbarie della guardia costiera libica devono oggi obbedire agli ordini delle autorità libiche e tunisine. Sembra esserci veramente l'ossessione di impedire il soccorso.

Signor Presidente, non ho paura di dirlo: per me bloccare una nave che soccorre migranti in mare equivale a bloccare un'ambulanza, è esattamente la stessa cosa. (*Applausi*). Il nostro Mediterraneo è diventato un cimitero. Ci sono 30.000 morti sul fondo del Mediterraneo, molti dei quali non hanno nemmeno un nome, perché non è previsto il riconoscimento sul DNA di quei cadaveri, che quindi non vengono restituiti alle famiglie neppure quando sono recuperati dal fondo del mare.

Uso questo ultimo minuto solo per porre all'attenzione di questo Governo un ultimo caso, sul quale chiaramente mi accingo a depositare un'interrogazione, quello della nave Geo Barents, che il 28 novembre, con a bordo un *team* di Medici senza frontiere, ha salvato 83 migranti, che venivano però da un barcone su cui ce n'erano più di 100. Sa cos'è successo, Presidente? Quando la nave si apprestava a raccogliere i migranti, sono arrivati due mezzi libici con a bordo uomini armati, che

hanno sparato in aria per obbligare gli uomini a lanciarsi dal gommone e poi hanno sequestrato donne e bambini, che sono stati riportati in Libia. Erano 25 donne e quattro bambini, uno dei quali di tre mesi, che sono stati allontanati dai padri che erano su quella nave. Uno di questi, di vent'anni, come la donna che hanno catturato quei mezzi libici, si è gettato in mare per provare a salvare la sua famiglia e non faceva altro che urlare: così continueranno a stuprarla! Perché nei *lager* libici, dove vengono rimpatriati e dove sono stati portati anche quelle donne e quei bambini, succede questo: le donne vengono stuprate, gli uomini vengono resi schiavi e, per uscire da quei luoghi, sono obbligati a pagare un riscatto.

Concludo dicendo che, se davvero vogliamo lavorare sull'immigrazione, dobbiamo fare altro: dobbiamo lavorare in ambito europeo e superare il Paese di primo approdo e, quindi, il Regolamento di Dublino. Anche qui mi chiedo perché questa maggioranza ha votato contro la riforma di quel Regolamento che, invece, è l'unica cosa che veramente serve. (*Applausi*). La propaganda resta zero, soprattutto quando di mezzo ci sono le vite delle persone e l'umanità di cui ha parlato anche il senatore Magni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

[DELRIO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, dovremmo chiederci perché siamo arrivati all'ennesimo decreto-legge. Credo che questo provvedimento sia un po' la sommatoria di quello che il Governo sta facendo. A volte affronta problemi politici seri - il decreto flussi e gli ingressi regolari in questo Paese sono un problema politico serio che riguarda l'interesse nazionale - ma sempre mescola l'interesse nazionale e i problemi politici seri con problemi di propaganda.

Purtroppo, da secoli, la più grande arma nelle mani della politica è la paura. Non c'è niente di più forte che evocare paura: la paura del diverso, la paura del lontano. Questo Governo non rinuncia mai a questo esercizio. Non vi rinuncia nemmeno oggi, al punto che, dopo otto decreti sull'immigrazione, la domanda che mi faccio - pur essendo sinceramente pronto alla discussione su come migliorare l'interesse nazionale, anche e soprattutto favorendo l'immigrazione regolare - è se, invece che una pregiudiziale - lo dico ai colleghi che hanno esposto così bene la pregiudiziale di costituzionalità - non dovremmo invece discutere una pregiudiziale di umanità.

Hanno queste persone, come ha detto nel 1951 Hannah Arendt nel suo famoso saggio «Le origini del totalitarismo», il diritto ad avere diritti? (*Applausi*). Facciamoci questa domanda. A un maschio bianco europeo, italiano, veneto si potrebbe togliere il telefonino? A un italiano dell'Argentina che chiede il ricongiungimento familiare si potrebbe dire no, aspetti di più? Stiamo facendo categorie tra persone? Stiamo dicendo che, sostanzialmente, esistono esseri umani di serie A e di serie B? Mi chiedo, signora rappresentante del Governo, conoscendo la sua sensibilità, se non stiamo costruendo una nuova categoria politica e giuridica del clandestino, perché ci serve. Ciò invece che concentrarci sul rispetto delle leggi e su una legislazione che combatta il vero motivo dell'immigrazione irregolare: l'immigrazione irregolare esiste perché in Italia non è possibile avere un'immigrazione regolare. (*Applausi*). L'ingresso non è possibile con gli attuali canali.

Io pongo anche un altro problema alla rappresentante del Governo per suo tramite, signora Presidente. Attenzione, perché noi parliamo di irregolari, ma una persona che entra illegalmente in Italia non è irregolare, non è clandestina: una persona che entra illegalmente in Italia ha diritto, secondo le leggi internazionali, a essere trattata come una cittadina in attesa che venga riconosciuto eventualmente il suo diritto alla protezione internazionale. Non è una clandestina. Attenzione, dopo due mesi può lavorare. Se voi continuate a dire che chiunque è irregolarmente in Italia è un clandestino ed è un pericolo, state costruendo questo immaginario di cittadini di serie A e di serie B e quelle persone non hanno più diritto ad avere diritti.

Il diritto di asilo è non una concessione, ma un valore universale che non può essere limitato nemmeno dalla sacralizzazione dei confini che voi state facendo. Voi state cercando di dire agli italiani che state rendendo sacri i confini. C'è un Ministro che addirittura dice di essere sotto processo perché ha difeso i confini. No, non è così. È sotto processo perché ha violato i diritti di una persona a sbarcare, come prevedono le convenzioni internazionali. (*Applausi*).

Io non tifo perché venga condannato, ma non facciamo confusione. La sacralizzazione dei confini non



vi dà il diritto di annullare il diritto internazionale. Questo non vi è consentito, altrimenti torniamo al pericolo di uno Stato totalitario.

Hannah Arendt è stata apolide per diversi anni. A un certo punto della sua vita ottiene il passaporto americano, dopo che nel 1937 le leggi razziali lo avevano sospeso, e dice di avere il passaporto, il libro più bello che conosca. Avere il passaporto vuol dire sentirsi parte di una comunità.

Queste persone hanno diritto di essere trattate come persone, al di là della sacralità della persona umana, che non potete mettere in discussione nemmeno con il nono decreto sull'immigrazione. Hanno diritto a essere trattate come persone e soprattutto il diritto ad essere trattate non come clandestini, perché non solo clandestini.

Siccome - come lei sa - le commissioni giudicatrici in media, per il 50 per cento, accolgono le richieste di protezione, questo significa che almeno per la metà di queste persone vale quello che io sto dicendo. Proviamo, allora, a parlare del problema politico serio. Abbiamo eliminato il problema della propaganda: parliamo del problema politico serio. Il problema politico serio è semplicissimo. Noi abbiamo una tesi, signora rappresentante del Governo, che, purtroppo, non può essere confrontata nelle aule di questo Parlamento. Io spero che il presidente Balboni abbia mandato una lettera al Presidente del Consiglio e al Presidente della Camera e spero che lo abbia fatto anche la Presidenza del Senato.

Spero che abbiate mandato una lettera alla Presidenza della Camera e una lettera anche alla Presidenza del Consiglio, perché - come dice il Comitato per la legislazione, come dice una sentenza della Corte costituzionale, come dice il Presidente della Repubblica - quello che è stato fatto, cioè l'unione dei due decreti, è una cosa illegittima, è una cosa sbagliatissima, che non consente l'esercizio dei poteri parlamentari.

Siamo anche ben pagati - diamo questa notizia - per farlo e non possiamo fare il nostro mestiere. Mi dovete spiegare perché, su un argomento così decisivo per il futuro dell'Italia, come il tema dell'immigrazione, così importante, così strutturale, così serio, dobbiamo correre, unendo due decreti e facendo un pasticcio che non ha precedenti nella storia repubblicana.

Io spero di poter vedere una lettera di protesta. Posso garantire che, al vostro posto, io l'avrei già mandata e l'ho già fatto in altre occasioni, ricoprendo altri ruoli, perché questa cosa è inaccettabile.

Noi abbiamo una teoria, che cercherò di illustrare nei pochi minuti che ho. La teoria riguarda l'approccio poliziesco e di ordine pubblico che state mettendo in campo sul problema dell'immigrazione, a parte qualche segnale timido, ma comunque interessante. Penso all'aumento delle quote o alla possibilità per alcuni soggetti di avere il permesso di soggiorno. Alcuni approcci sono interessanti. Volevo discutere di questo, ma non è possibile.

Questo approccio totalmente poliziesco parte dalla legge Bossi-Fini, che non è la stessa cosa della legge Turco-Napolitano. Quest'ultima, infatti, legava l'immigrazione al lavoro, ma non diventava illegale nel territorio nazionale un soggetto che perdeva il lavoro. (*Applausi*).

È un approccio completamente diverso. Con queste leggi avete creato un esercito di irregolari. Dalla Bossi-Fini, al pacchetto sicurezza del 2009, ai famigerati decreti sicurezza del 2018 e 2019, all'ultimo decreto Cutro: in tutta questa legislazione c'è un filo conduttore, ossia si trasformano in reato l'ingresso e il soggiorno irregolare.

Quindi, spostiamo l'attenzione dal problema di governare un fenomeno, di favorire l'immigrazione regolare e di capire qual è l'interesse nazionale, per l'industria e per la società. Sappiamo che l'immigrazione, oltre a essere la più potente arma politica collegata alla paura, è anche la più potente arma di trasformazione delle società occidentali. Il Canada, il Brasile, gli Stati Uniti non si sono forse trasformati grazie all'immigrazione? Non è stato forse un clamoroso processo di trasformazione culturale e sociale?

Non sono arrivate solo braccia: sono arrivate teste. Andate nei più grandi laboratori di ricerca degli Stati Uniti. Io ho avuto la fortuna di lavorare in uno di essi. In ogni stanza vi è un'etichetta con un nome e una provenienza diversa: in ogni stanza. Gli uomini sono così: sono meravigliosi, sono unici e questo non dipende da dove sono nati. Possono trasformare il mondo, anche essendo nati in Sudafrica o in Pakistan, perché sono unici. Pertanto, questo atteggiamento securitario, quasi etnocentrico, in cui

bisogna per forza trasformare uno che perde il lavoro in un soggetto illegale, è un approccio perdente. Usatelo per la propaganda, ma non usatelo se volete parlare dell'Italia e del suo futuro.

La seconda considerazione è che questa legislazione ha provocato un irrigidimento, ha fatto in modo di trasformare la natura della burocrazia, perché oggi un foglietto della questura diventa il destino di una persona. Capite: gli danno un fogliettino con un appuntamento e, dopo un anno, gli danno un'altra cosa e noi impegniamo straordinari prefetti, poliziotti - a loro va il nostro ringraziamento - a fare cose che non dovrebbero fare, perché l'immigrazione non è un problema di ordine pubblico. Diamoci anche questa notizia: il problema di ordine pubblico è l'emarginazione; diventa un problema di ordine pubblico quando c'è l'irregolarità, perché non è vero che gli immigrati che lavorano delinquono più degli italiani. Dove lo avete letto? Dov'è scritto? Gli immigrati che lavorano, di solito, rispettano di più le leggi. Mi chiedo quindi di cosa stiamo parlando.

La terza considerazione è che, con questi meccanismi in cui non è possibile entrare in maniera regolare, di fatto abbiamo sovraccaricato il sistema della protezione internazionale. È evidente, se non si può entrare regolarmente. Io sono stato Ministro per gli affari regionali e le autonomie, come anche il mio amico e collega Francesco Boccia. Un giorno mi ha chiamato il Presidente della Corte costituzionale e mi ha detto di avere troppi ricorsi delle Regioni, che stavano facendo lavorare la Corte solo sui ricorsi regionali. Allora io ho proposto di cercare di metterci a sedere e trovare la soluzione. Pensi se io, invece di aver detto questo, avessi risposto al Presidente della Corte costituzionale dicendo che, da quel momento in poi, i ricorsi li avrebbe esaminati la Cassazione. Questo è ciò che avete fatto voi. (*Applausi*). Noi nel 2017 abbiamo creato le sezioni specializzate per esaminare in maniera veloce il diritto o meno a essere cittadino, a essere titolari di protezione internazionale; abbiamo creato noi quelle sezioni - ricordo benissimo quella discussione - e voi, nel momento in cui non vi danno ragione, spostate il problema da un'altra parte. Vorrei esprimere in quest'Aula solidarietà alla giudice Albano, che è stata anche minacciata grazie alla spero inconsapevole sciatteria di qualche Ministro che l'ha accusata di fare politica. (*Applausi*). Vi sembra possibile che dei Ministri accusino dei giudici di fare politica? (*Applausi*). È una vergogna che non si può vedere.

Io credo che noi dovremmo discutere di questo, degli ingressi irregolari, della capacità di mettersi a sedere, perché riguarderà chi governerà dopo. Noi abbiamo commesso molti errori, moltissimi. Io li testimonia, sono pronto a farlo, ma lo vorrei fare in un'Aula del Parlamento, discutendo serenamente di cosa serve al mio Paese. Voi non state discutendo di cosa serve al nostro Paese. Addirittura vi dimenticate di una cosa, ovvero del fatto che la parola «integrazione» non è un costo. C'è stato un famoso filosofo che ha detto: quando qualcuno mi chiede o vi dice che la parola educazione è un costo, riflettete su quanto vi costerebbe l'ignoranza. (*Applausi*). Riflettete: la parola «integrazione» non è un costo né un inghippo; è un dovere, perché è una rendita per il Paese. Di questo dovevamo discutere. Invece purtroppo stiamo discutendo solo di propaganda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

**FAROLFI** (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Ferro, il decreto-legge che oggi siamo chiamati ad approvare non è un semplice decreto flussi che stabilisce quote precise per l'ingresso di lavoratori extracomunitari, ma è la dimostrazione del continuo impegno del Governo Meloni sia nella lotta contro l'immigrazione clandestina, sia nel garantire diritti e dignità a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro provenienza.

Se, da un lato, questo decreto prevede controlli più efficaci sui flussi di immigrazione legale, al fine di evitare frodi ed irregolarità, come emerso dal monitoraggio e dal confronto tra ingressi per finalità lavorative e contratti di lavoro effettivamente sottoscritti (cosa che chiaramente ha fatto ipotizzare che i flussi per ragioni di lavoro siano stati utilizzati da gruppi criminali riusciti a infiltrarsi nella gestione delle domande come canale ulteriore di immigrazione irregolare, prassi che, molto probabilmente, andava avanti da anni, ma che mai nessun Esecutivo aveva verificato né denunciato), dall'altro lato, prevede anche norme che mirano a combattere lo sfruttamento dei lavoratori e a garantire una maggiore tutela alle vittime che contribuiscono a far emergere il fenomeno del caporalato, tanto che chi collabora proficuamente avrà il diritto a permanere legalmente in Italia, a seguire un corso di formazione e ad essere inserito nel mondo del lavoro, innestandosi così in un tessuto economico sano.

Sempre poi nell'ottica di un'efficace gestione dei flussi, mi preme anche evidenziare che nel decreto è stata inclusa la lista dei Paesi sicuri per i rimpatri, che diventa così norma primaria. Fra l'altro, l'elenco è stato conformato alle indicazioni derivanti dalla sentenza della Corte europea del 4 ottobre scorso, in base alla quale sono stati espunti tre Paesi - Camerun, Columbia e Nigeria - che, nel precedente elenco, presentavano eccezioni di carattere territoriale. L'individuazione dei Paesi sicuri per i rimpatri è competenza degli Stati membri, come riaffermato anche dalla recente sentenza della Corte di giustizia; questo perché la direttiva europea che introduce le procedure accelerate di frontiera se, da un lato, stabilisce che uno dei requisiti per l'applicazione sia proprio che il migrante irregolare provenga da un Paese sicuro, dall'altro lato, non definisce alcuna lista dei Paesi sicuri, demandandola perciò alla competenza degli Stati membri. Ne consegue che interpretazioni diverse dalla sentenza della Corte europea - come è avvenuto - potrebbero portare alla potenziale paralisi del meccanismo dei rimpatri, perché si potrebbe arrivare al paradosso di valutare insicuri la quasi totalità dei Paesi del mondo. Una soluzione per uscire da questo stallo, visto anche quello che sembrerebbe essere l'orientamento della Corte di cassazione, potrebbe essere l'anticipazione dell'entrata in vigore del Patto per la migrazione e l'asilo su cui - fra l'altro - credo che il Governo ci stia già lavorando. Questo taglierebbe un po' la testa al toro e risolverebbe anche tanti problemi.

Tornando al decreto-legge, esso rappresenta un altro tassello della ben precisa strategia del Governo Meloni per affrontare la questione dei migranti in modo strutturale (*Applausi*); un altro tassello che ci consentirà di evitare morti in mare, di spezzare l'orrendo *business* della tratta degli uomini e di garantire all'Italia una gestione non emergenziale dei flussi. Non è dovuto al caso - a differenza di quanto diceva prima il senatore De Cristofaro durante la discussione sulle questioni pregiudiziali - se nei primi mesi del 2024 gli arrivi via mare sono diminuiti del 64 per cento e i rimpatri forzati sono aumentati del 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023. Ma è l'effetto di tutti i provvedimenti presi in questi due anni, dell'azione diplomatica del Governo e soprattutto - lasciatemelo dire - dell'azione diplomatica del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (*Applausi*).

Voglio ricordare temporalmente i provvedimenti e le azioni diplomatiche, partendo dai primi due decreti approvati dall'inizio del 2023, cioè il decreto sulle ONG, il decreto Cutro: il primo regola il comportamento delle ONG nelle operazioni di ricerca e soccorso e in particolare regola la disciplina dei salvataggi multipli; il secondo contiene una stretta sui trafficanti con pene più severe, prevede la perseguibilità degli scafisti oltre i confini italiani e introduce procedure accelerate di frontiera per i migranti provenienti da Paesi sicuri. A seguire, voglio ricordare la firma a luglio 2023 del Memorandum d'intesa fra il Presidente della Tunisia e Von der Leyen, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio, per stabilizzare i Paesi in crisi economica e sociale, ma anche per fermare le partenze dei migranti; tanto che già a settembre del 2023 gli arrivi, che in agosto avevano toccato il picco più alto, erano diminuiti. A ottobre 2023, poi, col decreto flussi, abbiamo superato la logica della sanatoria *ex post* degli ingressi irregolari, tanto cara alla sinistra; abbiamo riformato i centri di permanenza per i rimpatri, stanziando anche fonti per realizzarne dei nuovi, e abbiamo approvato il decreto immigrazione, che introduce espulsioni più rapide e controlli più accurati sui minori non accompagnati. A novembre, invece, è stato firmato l'Accordo Italia-Albania per la creazione di due strutture a giurisdizione italiana per la gestione delle domande d'asilo e dei rimpatri dei migranti soccorsi in mare; accordo che molti Stati europei - piaccia o no alla sinistra nostrana - stanno guardando con interesse, per non dire ammirazione, e che ha già avuto un chiaro effetto deterrente. È significativo infatti l'aumento del numero dei migranti che, quando arrivano, presentano un documento di identità: cosa che consente l'immediata identificazione non solo delle persone, ma soprattutto dei Paesi di provenienza. Fino a poco tempo fa, la maggior parte arrivava in Italia senza documenti. Con questo Accordo, per tanti aspetti innovativo - lo si voglia ammettere o no, comunque inaugurerà una fase completamente nuova nella gestione del problema migratorio - si realizza una delle tante proposte di Fratelli d'Italia che prevede la creazione di *hotspot* nei Paesi extraeuropei, proprio per valutare le richieste d'asilo e determinare, a monte, chi ha diritto di restare in Italia.

Prima ho ascoltato la collega Maiorino che ha sostenuto che, per le strutture in Albania si sprecano i soldi degli italiani. Non mi sembrava altrettanto preoccupata quando invece si sprecavano veramente

per il superbonus, i banchi a rotelle che adesso sono finiti al macero, i monopattini e altre amenità. *(Applausi)*.

Detto questo continuo nell'elencazione. A gennaio 2024 si è svolta a Roma la Conferenza Italia-Africa, con cui è stato avviato il Piano Mattei, dando vita ad una nuova stagione di cooperazione con il Continente africano. Questo perché il Governo Meloni che - come dicevo prima - ha una strategia ben precisa e cerca soluzioni strutturali e non di facciata, vuole sradicare le motivazioni che spingono tanti africani a migrare, creando condizioni di sviluppo che consentiranno a noi di ottenere sostegno sia in tema energetico che in tema migratorio, e agli africani garantiranno quello che Papa Benedetto chiamava il diritto a non migrare.

È sempre merito di Giorgia Meloni se oggi la maggioranza delle Nazioni europee segue la linea italiana sull'immigrazione. Sin dal suo insediamento, infatti, il Governo Meloni ha posto il tema migratorio nei principali consessi internazionali, dai Consigli europei ai vertici G7, da ultimo quello svoltosi in Italia, dove il tema ha trovato ampio spazio nelle conclusioni. Lo stesso patto per la migrazione e l'asilo, che citavo prima, di aprile scorso, recepisce proprio l'impostazione portata avanti dal Governo italiano e, cioè, asilo e protezione a chi ne ha diritto, difesa e controllo delle frontiere esterne dei flussi irregolari e lotta ai trafficanti e agli scafisti.

Non possiamo più permetterci di gestire i flussi migratori in modo improvvisato o ideologico, e il cambio di passo rispetto ai precedenti Governi è evidente, non solo per la riduzione degli arrivi, ma soprattutto nel calo dei morti e dispersi in mare. Non avremo più un'immigrazione incontrollata, perché non si permetterà più che le quote di immigrati irregolari vadano ad esaurire la capacità di ricezione dell'Italia, come è stato fatto negli ultimi anni. Questo decreto-legge ribadisce infatti la volontà del Governo di creare le condizioni per permettere l'arrivo di migranti irregolari, evitando però truffe e infiltrazioni di gruppi criminali nei meccanismi di ingresso legali, ma soprattutto evitando quanto fatto negli anni precedenti, e cioè un'accoglienza indiscriminata e ideologica, penalizzante non solo per l'Italia ma anche per gli stessi immigrati, dovuta all'incapacità dei Governi precedenti di avere una visione strategica e lungimirante di un fenomeno di dimensioni mondiali. Una visione strategica che invece questo Governo possiede, come dimostrano tutte le azioni diplomatiche e tutti i provvedimenti che ho elencato. E la possiede perché è convinto che l'immigrazione irregolare debba essere combattuta in modo strutturale e che i flussi debbano essere gestiti dai Governi legittimamente eletti e non certo dai trafficanti, dagli scafisti o dai gruppi criminali, come è emerso dai controlli sulla gestione dei *click day*. *(Applausi)*.

Mai era stato fatto tanto sul tema dell'immigrazione ed è indubbio che tutto questo impegno stia dando i suoi frutti; ciò nonostante c'è chi, pur di colpire un Governo non gradito, pur di nascondere la propria incapacità di fare proposte costruttive, è disposto a danneggiare e screditare l'Italia intera, arrivando addirittura a chiedere all'Europa una procedura di infrazione su un provvedimento approvato dal Parlamento italiano solo perché non lo condivide. Che dire Presidente? Dei veri patrioti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come da accordi tra i Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SPAGNOLLI](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, ci sono persone semplici che vivono in angoli remoti del nostro Paese, sconosciuti ai più, che con il loro agire quotidiano, reiterato negli anni, svolgono un ruolo prezioso e impagabile nel far crescere eticamente e culturalmente la loro comunità e, quindi, il Paese stesso.

Germano Cis, classe 1940, era una di queste persone. Nel suo paese, Bezzecca in Val di Ledro, quella della battaglia di Garibaldi e del famoso "obbedisco!", un parroco lungimirante pensò e realizzò, grazie alla donazione di una famiglia benestante locale, un cinema parrocchiale, sull'esempio di altri che nacquero in quegli anni nelle vallate alpine (altri due nella sola Val di Ledro). Era il cinema Don Bosco, nel 1948.

Fin da bambino Germano fu affascinato dal cinematografo. Trascorrevva al Don Bosco ogni momento libero; imparò presto i trucchi del mestiere e a quattordici anni, nel 1954, fu promosso proiezionista. Accanto al proiettore teneva sempre un sacco di sabbia e una coperta, da usare in caso di incendio; le pellicole erano allora altamente infiammabili. Lo fece per quarantaquattro anni, fino alla chiusura del Don Bosco nel 1998. Germano lavorava nella famiglia cooperativa, l'unico negozio di alimentari del Paese, di cui divenne direttore, e inoltre faceva il sacrestano in parrocchia e gestiva il cinema con il paziente sostegno della moglie Giacomina.

Si era creato con il tempo una rete di contatti con l'ambiente cinematografico, che gli consentivano di intercettare le pizze dei nuovi film che approdavano in Italia lungo l'asse del Brennero. Concordava un appuntamento con le case di distribuzione e, al momento opportuno, partiva in auto da Bezzecca per recarsi al luogo concordato per la consegna, talvolta fino a Padova, dove esse avevano sede. Sceglieva i film da proiettare con l'assenso del parroco e ne prendeva in consegna le pizze, che restituiva qualche settimana dopo nello stesso modo.

Negli inverni lunghi e freddi della Val di Ledro, allora pressoché isolata e povera di offerte culturali, il cinema Don Bosco offriva alla gioventù del luogo le poche occasioni di aggregazione, di intrattenimento e di apertura al mondo. La sala era riscaldata con la stufa a legna e non di rado i ragazzi portavano con sé qualche fascina, che sostituiva i soldi per il biglietto. Nella piccola sala arrivarono a stiparsi fino a 300 persone, usando appositi strapuntini. Non c'erano ancora le norme sulla sicurezza dei locali, ma per fortuna non ci furono mai incidenti.

Va da sé che, quando nel 1988 uscì il film "Nuovo cinema Paradiso" di Giuseppe Tornatore, questo piacque particolarmente a Germano, che lo riguardò molte volte, rivedendo sé stesso nei panni del proiezionista Alfredo. Oggi il cinema Don Bosco non c'è più e al suo posto c'è il nuovo centro culturale del Paese, frequentato più dagli anziani che dai giovani. Ma così va il mondo.

Germano Cis ci ha lasciati il 27 novembre. Le sue spoglie riposano nel cimitero di Bezzecca, a pochi metri dalla chiesa, dal negozio e dall'area dove sorgeva il cinema Don Bosco: i luoghi della sua vita e della sua comunità, che ne conserverà a lungo la memoria. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signora Presidente, vorrei ricordare in quest'Aula che domenica 1° dicembre è stata la trentaseiesima Giornata mondiale per la lotta all'AIDS. Io appartengo a una delle generazioni che è cresciuta con la paura anche del contagio. Oggi invece non si parla più di AIDS, eppure ogni anno i nuovi contagi nel mondo sono un milione e mezzo.

I contagi sono in aumento, soprattutto da dopo la pandemia, anche in Italia. L'ultimo *report* recentissimo dell'Istituto superiore di sanità, di novembre 2024, ha evidenziato una ripresa dei contagi da HIV soprattutto nella fascia adolescenziale, nei ragazzi tra i quindici e i diciannove anni. Questo avviene, Presidente, anche perché si parla troppo poco di HIV: non c'è formazione, non c'è informazione, non c'è prevenzione. Eppure, oggi esistono addirittura dei test rapidi per la diagnosi da HIV, dei test salivari che abbiamo presentato oggi in una conferenza qui in Senato.

In questi anni moltissimo ha fatto la ricerca per individuare nuovi metodi di diagnosi, ma anche nuove terapie che permettono alle persone contagiate dal virus HIV di convivere con il virus per tutta la vita. Addirittura si arriva a una sieronegatività e quindi negli anni, fortunatamente, si è ridotto anche quello stigma sociale che avevano tutte le persone colpite dal virus HIV, perché è un virus che si riesce a tenere sotto controllo. Ma bisogna potenziare la prevenzione e bisogna lavorare molto di più sulla consapevolezza e sull'informazione, in particolare tra le giovani generazioni. Non è accettabile che nel mondo le nuove diagnosi interessino, per più del 50 per cento, i giovanissimi tra i quindici e i diciannove anni, che ogni due minuti un adolescente si contagia (quindi trenta ogni ora), e che cinquanta adolescenti ogni ora muoiano per un virus che invece, se diagnosticato in tempo, può essere tenuto sotto controllo.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di mercoledì 4 dicembre 2024**

**PRESIDENTE**. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( *Vedi ordine del giorno* )

La seduta è tolta (*ore 19,40*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali ( **1310** )

**PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE  
QP1**

**De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Magni**

Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1310 recante "Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime del caporalato, la gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali".

premesso che:

il decreto-legge, composto nella sua versione originale dagli articoli dal 1 al 21mo, ne contiene nel testo trasferito al Senato in realtà ben 32, e molte delle sue norme si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e di protezione internazionale;

vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali, necessità ed urgenza, per l'uso del decreto-legge;

le disposizioni del provvedimento non presentano un reale carattere di urgenza tale da giustificare il loro inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto non rispettano la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il provvedimento in esame contiene, tra l'altro, modifiche sia in materia di lavoratori stranieri,

caporalato, flussi migratori e protezione internazionale e speciale, che afferiscono al diritto di asilo, sia a quelle in materia di espulsione e di respingimento con una notevole complessità degli istituti coinvolti, avrebbe dovuto essere oggetto di una proposta di legge ordinaria anche al fine di valutarne la compatibilità con la Costituzione e con gli obblighi derivanti dal rispetto degli accordi internazionali;

l'articolo 3, elimina da subito il silenzio-assenso per il rilascio, fino al 31 dicembre 2025, del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri provenienti da Stati come il Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka e ne dispone al comma 2 la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati. In questi casi basterebbe ricordare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, successivamente modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dove il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessuno può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate;

tra l'altro, la direttiva contempla garanzie specifiche per le persone vulnerabili con bisogni procedurali speciali come minori non accompagnati, apolidi, disabili, malati o orientamento sessuale;

basti qui ricordare che ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, si intende per "rifugiato" un cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di siffatto timore farvi ritorno;

particolarmente preoccupanti, ad avviso dei presentatori, sotto il profilo costituzionale sono le disposizioni contenute al Capo III del decreto-legge, in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale iniziando dalle disposizioni dell'articolo 11, che novella le disposizioni in materia di limitazione e divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale, chiaro qui è il riferimento alle imbarcazioni delle ONG che nel mediterraneo operano al solo fine di salvare vite umane, penalizzandole nel loro diritto a difendere (articolo 24 della costituzione, primo comma, tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e si introduce una riduzione significativa dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. Nello specifico viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave. Questa disposizione rischia concretamente di violare l'articolo 24 della Costituzione. In ogni caso bisogna sempre ricordare che chi interviene in operazioni di salvataggio e/o soccorso in mare risponde all'obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio come l'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313 e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi elettronici e digitali. L'ispezione è disposta dal questore, senza autorizzazione della magistratura, e consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle schede elettroniche e digitali in possesso dello straniero, anche minore non accompagnato o richiedenti la protezione internazionale, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si intendono pertanto tutti quegli strumenti quali ad esempio, cellulari, palmari, smartphone, tablet, notebook, lettori MP3 eccetera. Il verbale è poi trasmesso, per la convalida, entro 48 ore al giudice di pace che decide con provvedimento motivato entro le successive quarantotto ore. Le norme si applicano anche agli stranieri "detenuti" nei CPR per impossibilità di eseguire l'espulsione o il respingimento alla frontiera. Tutto ciò in palese violazione della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 15, il quale aggiunge che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto

motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Valga qui ricordare anche il disposto del comma 2 dell'articolo 13 della Costituzione che recita "Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge";

basterebbe ricordare la recente sentenza n. 170 del 2023, dove la Corte costituzionale afferma: "in linea di generale, che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Costituzione. Pertanto, la garanzia prevista dall'articolo 15 della Costituzione si estende "ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale (sentenza n. 20 del 2017);

inoltre, la sentenza n. 170, richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ricondotto alla nozione di "corrispondenza", contenuta nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, i messaggi di posta elettronica e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta (Corte EDU, grande camera, sentenza 5 settembre 2017, sentenza 3 aprile 2007, sentenza 17 dicembre 2020);

indirizzo già consolidato dalla Corte di cassazione che ha affermato che i messaggi di posta elettronica, SMS e WhatsApp, già ricevuti e memorizzati nei supporti elettronici del mittente o del destinatario, hanno natura di documenti ai sensi dell'articolo 234 del codice penale. La loro acquisizione non soggiace "né alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni ex art. 266-bis cpp, né a quella del sequestro di corrispondenza ex art. 254 cpp. Successivamente, la Corte di cassazione sentenza n. 25549/2024, richiamando espressamente la sentenza n. 170, ha affermato che: "va necessariamente abbandonato l'orientamento secondo cui i messaggi WhatsApp devono considerarsi alla stregua di documenti". Conseguentemente l'eventuale sequestro della corrispondenza deve avvenire solo su disposizione ovvero sotto controllo dell'Autorità giudiziaria, in ossequio alle garanzie di cui all'articolo 15 della Costituzione;

l'articolo 13 reca ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale con ipotesi di respingimento - anche differito - e accompagnamento alla frontiera, applicabili nei confronti degli extracomunitari rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del codice Schengen e condotti coattivamente nelle zone di frontiera o di transito. Procedura decisa con decreto del questore comunicato successivamente per la convalida al giudice di pace e in palese contrasto con le sentenze n. 222 del 2004, n. 105 del 2001 e n. 275 del 2017, nelle quali si afferma che "il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera restringe la libertà personale e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità dell'articolo 13, terzo comma della Costituzione;

l'articolo 14, nella integrale sostituzione dell'articolo 23-bis del d.lgs. 25/2008, amplia le ipotesi di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale anche all'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio davanti alla Commissione territoriale, prevedendo che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ma deciderne il rigetto. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2013/32/UE gli Stati membri sono tenuti a garantire al richiedente che si ripresenta, entro nove mesi, all'autorità competente il diritto di chiedere la riapertura del suo caso o di presentare una nuova domanda;

l'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto d'asilo la competenza in materia di revoca della c.d. protezione speciale, qualora il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si ricorda che la protezione speciale è una forma residuale di tutela che l'ordinamento italiano riconosce al cittadino straniero al quale non sia accordata la protezione internazionale poiché vi sia rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali o sociali, di assoggettamento a tortura o a trattamenti inumani e degradanti o quando il diniego comporterebbe la violazione del rispetto degli obblighi costituzionali o



internazionali vincolanti per l'Italia. Sul punto basterebbe ricordare l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati;

sono diversi i Paesi dell'Unione Europea dove sono, da anni, in vigore norme equivalenti alla cosiddetta protezione speciale così come, peraltro, previsto espressamente nella Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE, dal Codice frontiere di Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal Codice Visti (regolamento 810/2009);

l'unico effetto di questo decreto sarà quello di incrementare ulteriormente gli irregolari, uomini, donne, bambini e bambine che finiranno per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero, la prostituzione e la criminalità;

nel recente Documento di Economia e Finanza 2023, sezione I, Programma di stabilità proprio il Governo afferma che: "si osserva un impatto particolarmente rilevante, in quanto, data la struttura demografica degli immigrati che entrano in Italia, l'effetto è significativo sulla popolazione residente in età lavorativa e quindi sull'offerta di lavoro. Il rapporto debito/PIL nei due scenari alternativi, quello con il supporto degli immigrati, a fine periodo arriva a variare rispetto allo scenario di riferimento di oltre 30 punti;

sempre nel DEF, si riporta che la transizione demografica è una delle sfide più rilevanti che l'Italia dovrà affrontare nel corso dei prossimi decenni, così viene riportato nel DEF: "Assume particolare importanza valutare distintamente l'impatto delle principali determinanti dell'evoluzione demografica come: a) il graduale aumento della speranza di vita alla nascita; b) la progressiva riduzione del tasso di fertilità del 20 per cento a partire dal 2020; c) riduzione/aumento pari al 33 per cento del flusso netto di immigrati rispetto all'ipotesi di base";

delibera:

di non procedere, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento, all'esame dell'A.S. 1310.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP2

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Cataldi](#)

Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1310, di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»

premesso che:

il provvedimento incide sensibilmente sulla disciplina dell'immigrazione e della protezione internazionale introducendo numerose modifiche tra integrazioni, abrogazioni e nuove disposizioni nel testo unico immigrazione, nella normativa complementare e nei decreti legislativi che regolano la protezione internazionale ed i relativi procedimenti giurisdizionali;

risulta deprecabile il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza da parte del Governo per gestire fatti prevedibili e, con riferimento al provvedimento in titolo, l'ennesimo intervento nel tentativo di dirimere per via legislativa questioni giurisdizionali e amministrative connesse al fenomeno migratorio, il quale non è né nuovo, né straordinario e richiede piuttosto interventi strutturali, omogenei e di lungo periodo, in linea con le norme europee ed internazionali;

il testo in esame contiene in realtà ben due distinti decreti-legge, essendo stato il secondo dei due trasfuso nel primo per via emendativa alla Camera, dopo essere stato già assegnato al Senato. Questo secondo decreto, di fatto, è stato sottratto all'esame del Senato con l'espedito del suo riversamento in un testo all'esame dell'altro ramo del Parlamento e risulta disomogeneo rispetto al testo

iniziale del decreto flussi;

con riferimento al decreto-legge 145/2024, a livello di compatibilità con i principi della nostra Carta Costituzionale desta particolari dubbi, in primo luogo, il contenuto degli articoli 11 e 12 del decreto oggetto di conversione;

l'articolo 11 modifica una delle condizioni che congiuntamente devono essere soddisfatte dalle navi che svolgono attività di ricerca e soccorso in mare, ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020 - come da ultimo modificato dal Governo in carica con il decreto-legge n. 1 del 2023 - per evitare il limite o il divieto di transito e di sosta nel mare territoriale nazionale da parte delle navi: questa prevede che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave siano state effettuate senza creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti» e non hanno impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco - il testo previgente faceva riferimento alle situazioni di pericolo a bordo - una disposizione questa che rischia di limitare ancor più il salvataggio di vite umane in mare che prima di essere migranti o richiedenti asilo, sono nella particolare condizione di naufraghi;

chi interviene in operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde a un obbligo etico e morale di civiltà millenaria, nonché all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio di cui all'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689, dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 giugno 1980, n. 313, e del Codice della navigazione con gli articoli 1113 e 1158;

l'articolo 12, recante l'ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti, si rivolge indistintamente a chiunque giunge sul territorio nazionale: per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento) o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera o minore straniero non accompagnato, ai richiedenti protezione internazionale;

la misura introdotta dall'articolo 12 desta preoccupazione anche a fronte del combinato disposto del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di proporzionalità e per il fatto che essa potrebbe esorbitare, quale esempio non casuale, nel temperamento, tipico dello Stato di diritto, dell'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e di rispetto dei diritti fondamentali individuali;

il testo ufficialmente vieta «l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione» onde evitare di essere platealmente in contrasto con i dettami costituzionali in ordine al diritto all'inviolabilità della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione di cui all'articolo 15 della nostra Costituzione, ai sensi del quale, la sua limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge - in merito, come rilevato anche dal *dossier* degli Uffici della Camera, «stando l'esclusione dall'ispezione dei dispositivi, quale prevista nella novella disciplina, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, parrebbe suscettibile di approfondimento se documenti video o fotografici contenuti nei dispositivi, cui la disposizione consente l'accesso, non siano, qualora "situati" entro una forma di comunicazione, parte costitutiva di essa»;

il dubbio e la delicatezza della questione sono confortati dalla recente sentenza n. 170 del 2023, ove si afferma che «lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenti, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost.» e da precedenti richiami della giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente affermato che la tutela accordata dall'articolo 15 della Costituzione prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ed è estesa «ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale»;

non è superfluo, in questa sede e a fronte del provvedimento in parola, rammentare che, come noto, il fondamento normativo del diritto alla riservatezza si ricava, altresì, dall'articolo 2 della

Costituzione e dalle sue specificazioni (articoli 13, 14, 15) e, in sede internazionale, dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, oltre che del domicilio e della corrispondenza;

considerato che:

la disposizione di cui all'articolo 15-*bis* non appare costituire una ragionevole limitazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione dei contratti pubblici laddove prevede l'applicazione di deroghe ed esoneri a tali istituti in ordine alla forniture di mezzi e agli atti riguardanti controllo delle frontiere e flussi migratori, riducendo significativamente i margini di conoscibilità e controllo;

considerato altresì che:

altrettante criticità - forse ancor maggiori - si possono rilevare all'articolo 12-*bis* là dove viene recepito il contenuto del decreto-legge 23 ottobre 2024, noto come Decreto Paesi Sicuri;

il nostro ordinamento costituzionale all'articolo 117 chiaramente afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi nazionali;

la direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, stabilisce le modalità di individuazione dei paesi sicuri è chiara: "la designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese";

sebbene uno Stato membro identifichi come sicuro un Paese terzo, "quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso": se ne deduce che la semplice provenienza da un Paese sicuro non sottintende l'automatica applicazione delle procedure accelerate di asilo e l'automatico respingimento della domanda;

deve sussistere sempre una discrezionalità di valutazione caso per caso in ottemperanza al principio di uguaglianza e non discriminazione e come cita la direttiva, sopra richiamata, "la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine";

l'elenco dei Paesi sicuri, così come elencati dall'articolo 12-*bis*, non può quindi in ogni caso considerarsi tassativo e, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza della causa C-406/22, "il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro, deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell'Unione relative a tale designazione";

indicare l'elenco dei Paesi sicuri in un atto avente forza di legge o un decreto ministeriale non incide realmente sulla necessità della sua compatibilità con le normative dell'Unione Europea, essendo entrambi atti nazionali che devono notoriamente conformarsi al diritto europeo, in virtù di quanto disposto dagli articoli 117 e 11 della nostra Costituzione. In entrambi i casi non sono sottratti al giudizio di un giudice che ha davanti a sé sempre tre strade: il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto europeo o in estrema ratio il ricorso alla Corte Costituzionale. Situazioni che erano note agli operatori del diritto, quindi assolutamente prevedibili e che si sono infatti puntualmente verificate, inducendo la maggioranza a trovare - ancora una volta impropriamente - una soluzione legislativa a un perdurante problema gestionale tutto interno alle improvvise (e costose per il contribuente) decisioni dell'esecutivo;

desta quindi preoccupazione il contenuto del nuovo articolo 16 così come modificato integralmente in prima lettura alla Camera con cui si sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello in composizione monocratica la competenza per i procedimenti di convalida del

provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale;

una norma irrazionale che non tiene conto delle competenze acquisite nel corso di quasi dieci anni dalle sezioni dei tribunali specializzate in immigrazione e protezione internazionale, che renderà confusa e ancor meno celere la definizione dello stato di rifugiato, allungando i tempi di permanenza di coloro che non hanno titolo di restare nel territorio nazionale;

l'aggravio di lavoro assegnato alle Corti d'Appello, determinato anche dall'introduzione del ricorso in appello contro i provvedimenti di concessione della protezione internazionale, rischia di non permettere il raggiungimento dagli obiettivi previsti dal PNRR che chiedono di abbattere le cause pendenti, gettando inutilmente in confusione il sistema della giustizia civile,

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1310.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP3

[Boccia](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali;

premesso che:

il decreto-legge in conversione, suddiviso in cinque capi, interviene su numerosi e disomogenei profili della disciplina dell'immigrazione; in particolare, mentre i primi due capi riguardano l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il Capo III e il Capo IV - peraltro profondamente modificati nel passaggio alla Camera dei Deputati - intervengono sulla disciplina della protezione internazionale, sia con riferimento alle operazioni di soccorso in mare, sia con riferimento ai criteri di trattamento delle domande di protezione e al ricongiungimento familiare sia, infine, con riferimento ai relativi procedimenti giurisdizionali;

il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e giunge al Senato a pochi giorni dalla data di decadenza del decreto legge in conversione; tale circostanza, specie in considerazione delle rilevanti modifiche apportate dalla Camera al testo del decreto legge - soprattutto per quel che riguarda il Capo III e il Capo IV - rende ancora una volta evidenti le profonde criticità che investono il ruolo del Parlamento nei processi di normazione, soprattutto per effetto del ricorso ormai smodato alla decretazione d'urgenza da parte del Governo e alla prassi ormai invalsa di strutturare il procedimento di conversione in legge secondo un'articolazione, di fatto, monocamerale alternata;

nel caso in esame, tali profili di criticità risultano ulteriormente aggravati dal fatto che è confluito nel decreto legge oggi in conversione, per effetto di un emendamento approvato alla Camera dei Deputati, il testo di un altro decreto legge - il n. 158 del 23 ottobre 2024 - incardinato invece per l'esame e la conversione presso questo ramo del Parlamento;

le disposizioni così surrettiziamente introdotte nel testo del decreto legge in conversione, agli articoli 12-*bis* e 17, comma 1, lett. b), numero 2-*bis*) riguardano, peraltro, la delicata materia della formazione dell'elenco dei paesi di origine sicuri che viene ora inserito direttamente nel testo dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 nonché alcuni profili della tutela

cautelare in sede di impugnazione del provvedimento di diniego della protezione;

esse, in particolare, sono state introdotte a seguito dell'aspro e conflittuale dibattito generato dalle pronunce di diversi Tribunali che, in sede di convalida dei provvedimenti di trattenimento - anche presso le strutture recentemente costruite e rese operative in territorio albanese - di persone richiedenti protezione e provenienti dai c.d. paesi di origine sicuri, hanno ritenuto di dover procedere alla disapplicazione del diritto interno rilevante alla luce del suo contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, in causa C-406/22; ovvero di dover sollevare rinvio pregiudiziale alla medesima Corte, per ottenere chiarimenti in merito ai poteri posti in capo al giudice nazionale in tale complessa fattispecie;

la delicatezza dei profili implicati dal richiamato orientamento della giurisprudenza avrebbero dunque richiesto una discussione parlamentare caratterizzata da tempi distesi, trasparenza del dibattito e profondità di contenuti; invece, non solo si è deciso - come oramai di consueto - di procedere con decreto legge ma, addirittura e in totale spregio del principio di separazione dei poteri e delle prerogative parlamentari, di tale decreto legge si è nella sostanza impedito l'esame parlamentare, inserendone il contenuto - mediante mero emendamento - in altro decreto legge la cui conversione era già in avanzato stato di esame presso la Camera dei Deputati; ciò ha impedito, a tacer d'altro, che sul testo delle disposizioni richiamate si svolgesse un adeguato ciclo di audizioni;

tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla circostanza che, sempre mediante modifiche apportate alla Camera dei Deputati in sede emendativa (peraltro, mediante l'approvazione di un emendamento presentato dal Relatore e successivamente riformulato in una fase ormai avanzata dell'esame in commissione) e sempre sulla scorta del clima altamente conflittuale che caratterizza in questa fase il rapporto tra il Governo e la magistratura in relazione alle questioni riguardanti l'immigrazione, si è concentrata nelle Corti d'appello la competenza in materia di convalida dei trattenimenti esautorando - in tale materia - le sezioni specializzate in materia di immigrazione, istituite presso i Tribunali; tale misura, dichiaratamente ispirata all'intento di depotenziare il richiamato orientamento emergente nella giurisprudenza delle sezioni specializzate, ha invece come unico sicuro effetto (non mutando i criteri e i parametri del giudizio al mutare del giudice competente) quello di rendere inutilizzabile il patrimonio di competenze formatosi in seno alle sezioni specializzate con potenziali ricadute negative sulla qualità della tutela da accordare alle persone interessate; la stessa misura è stata oggetto di forti critiche da parte degli stessi Presidenti di Corte d'Appello che hanno denunciato che essa comporterà un notevole sovraccarico di attività, con conseguenze pregiudizievoli per l'intera collettività in termini di durata di tutti i giudizi affidati alle Corti d'Appello;

Considerato che:

numerose altre disposizioni del decreto legge presentano notevoli profili di criticità e di violazione di diritti fondamentali della persona;

in particolare, l'articolo 11 - nel modificare talune disposizioni del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, come introdotte dal decreto legge 2 gennaio 2023, n. 1, intervenuto pesantemente a limitare la legittimità delle operazioni di soccorso in mare, aggravando e rallentando le operazioni di salvataggio, spesso con un incremento delle perdite di vite umane, e in violazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritto del mare - introduce, tra le condizioni che legittimano l'intervento di salvataggio in mare, il fatto che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo «per l'incolumità dei migranti», e riduce drasticamente da 60 a 10 giorni il tempo previsto per fare ricorso al prefetto contro il provvedimento di fermo amministrativo della nave, così ulteriormente pregiudicando la possibilità di svolgere operazioni di salvataggio in mare;

l'articolo 12 - dopo aver introdotto in capo ai richiedenti asilo e agli stranieri un obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità, e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso - prevede che il questore possa autorizzare gli ufficiali o

gli agenti di pubblica sicurezza a procedere all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali; si tratta, con ogni evidenza, di un potere ispettivo del tutto sproporzionato, considerato il carattere fortemente invasivo della procedura e, soprattutto l'assenza di qualsivoglia previa autorizzazione da parte del giudice; né appare sufficiente la prevista successiva convalida da parte del giudice, pena l'inutilizzabilità dei dati illegittimamente conseguiti, che interviene ovviamente solo a valle della già avvenuta compressione di libertà fondamentali così significative; tale previsione si pone dunque in aperto contrasto non solo con gli articoli 13, 14 e 15 della Costituzione ma anche con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

parimenti molto gravi e lesivi di diritti umani fondamentali appaiono gli articoli 12-*ter* e 12-*quater* in materia di ricongiungimento familiare; tali disposizioni, in particolare, rendono ulteriormente e inutilmente gravose le condizioni per la realizzazione del fondamentale diritto all'unità familiare, imponendo - da un lato - che per ottenere il ricongiungimento familiare del coniuge, del figlio maggiorenne o del genitore a carico lo straniero abbia maturato un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e - dall'altro - che la dichiarazione di disponibilità di un alloggio adeguato, già a carico dello straniero e per la quale già è previsto l'accertamento da parte dei competenti uffici comunali, sia preceduta dalla ulteriore verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;

Considerato altresì che:

le politiche del Governo in materia di immigrazione e asilo sono caratterizzate, non da ora, da un'impostazione di tipo non solo episodico e volto alla strumentalizzazione dell'emergenza ma soprattutto ideologico e refrattario alle più elementari esigenze di tutela dei diritti umani fondamentali e di rispetto dei principi, dei valori e delle regole desumibili dalla Costituzione italiana e dal patrimonio costituzionale europeo in materia;

l'uso - e ancor più spesso l'abuso - della decretazione d'urgenza in una materia così complessa e delicata sta avendo conseguenze deleterie e gravissime sulla tenuta di tali principi e valori e sta altresì determinando la continua stratificazione di dispositivi regolatori e, per questo, poco intelleggibili e forieri di notevoli discrasie interpretative e applicative, in spregio alle esigenze imposte dalla certezza del diritto, tanto più sensibili in una materia direttamente incidente sull'eguaglianza e sui diritti di persone in condizioni di assoluta vulnerabilità;

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge n. 1310**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Barcaiuolo, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Bucalo, Butti,

Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Monti, Morelli, Musolino, Nastro, Ostellari, Rauti, Rosa, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.  
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Castellone, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 10,30*); Spinelli per attività della 1<sup>a</sup> Commissione permanente; Bazoli, Sisler, Stefani e Verini, per attività della 2<sup>a</sup> Commissione permanente; Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946 (1314)

(presentato in data 29/11/2024)

*C.1168 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati; (T.U. con C.1318, C.1371, C.1452, C.1572);*

Ministro delle imprese e del made in Italy

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (1318)

(presentato in data 03/12/2024)

*C.2022 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (1315)

(presentato in data 29/11/2024);

senatore Verducci Francesco

Modifica al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato (1316)

(presentato in data 03/12/2024);

iniziativa popolare

La depenalizzazione della coltivazione per uso personale ed in forma associata della cannabis (1317)

(presentato in data 05/06/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (1319)

(presentato in data 03/12/2024);

Ministro della difesa

Ministro della salute

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Delega al Governo per la

revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze Armate, di cui al decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66 (1320)

(presentato in data 03/12/2024).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro della giustizia Nordio Carlo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (1315)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 03/12/2024);

*8<sup>a</sup> (Ambiente, lavori pubblici) e 9<sup>a</sup> (Industria e agricoltura)*

Gov. Meloni-I: Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Matteo

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (1318)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 7<sup>a</sup> Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

*C.2022 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 03/12/2024).

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Zanettin Pierantonio

Modifica all'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di responsabilità per dolo o colpa grave nell'esercizio della professione forense (745)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 28/11/2024);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Stefani Erika

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimento sommario per l'effettiva realizzazione del credito (978)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

(assegnato in data 28/11/2024);

*2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia*

*in sede referente*

Sen. Bongiorno Giulia ed altri

Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di



omicidio (1261)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Già deferito in sede redigente, alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), è stato rimesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, alla discussione e alla votazione dell'Assemblea. (assegnato in data 28/11/2024).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 29 novembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise (n. 237). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

#### **Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Marialaura Ferrigno, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, corredata dalla relazione sulla sicurezza delle ferrovie e dalla relazione sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (Atto n. 603).

Con lettere in data 26 novembre 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Ceccano (Frosinone) e di Bevilacqua (Verona).

#### **Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 16 al 30 novembre 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

#### **Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 28 novembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XCVIII*, n. 2).

#### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento,

a tutte le Commissioni permanenti (*Doc.* VII, n. 101):

sentenza n. 192 del 14 novembre 2024, depositata il successivo 3 dicembre 2024, con la quale dichiara:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), nella parte in cui prevede «[1] attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]», anziché «[1] attribuzione di specifiche funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia [...]»;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui stabilisce che il negoziato, «con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto per ciascuna singola materia o ambito di materia», anziché stabilire che il negoziato, «con riguardo a specifiche funzioni riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3, è svolto con riferimento a ciascuna funzione o gruppo di funzioni»;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
- 4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede che «i LEP sono determinati nelle materie o negli ambiti di materie seguenti», anziché «i LEP sono determinati per le specifiche funzioni concernenti le materie seguenti»;
- 5) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui menziona «materie o ambiti di materie riferibili ai LEP», anziché «specifiche funzioni riferibili ai LEP»;
- 6) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui non prescrive che l'iniziativa regionale sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà;
- 7) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
- 8) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024;
- 9) l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024;
- 10) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
- 11) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024, nella parte in cui prevede la facoltatività del concorso delle regioni differenziate agli obiettivi di finanza pubblica, anziché la doverosità su un piano di parità rispetto alle altre regioni;
- 12) l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024;
- 13) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, 4, 5, 6, 8 e 10 della legge n. 86 del 2024;
- 14) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta a partire dall'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, dell'art. 1, commi da 791 a 801-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 dicembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazione Rossini Opera Festival (ROF), per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc.* XV, n. 315).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.**

##### **Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 29 novembre 2024, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 novembre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4ª e 9ª;

in data 2 dicembre 2024, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione dello strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (COM(2024) 469 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 2 dicembre 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interpellanze

[MANCA](#), [NICITA](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [VERDUCCI](#), [MARTELLA](#), [LOSACCO](#), [FINA](#), [ROJC](#), [ZAMBITO](#), [FRANCESCHELLI](#), [VALENTE](#), [TAJANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

"Starlink" è la prima e la più grande costellazione satellitare al mondo costruita dall'azienda privata aerospaziale "Space X", con sede negli Stati Uniti d'America, composta attualmente da circa 6.000 satelliti e che, sfruttando l'orbita terrestre a bassa quota, offre una connessione *internet* a banda larga;

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un "tavolo tecnico" operativo, composto dal segretario del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, dal sottosegretario con delega all'Innovazione Alessio Butti, dal sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattista Fazzolari, e dal consigliere per gli affari militari Generale Franco Federici, impegnato nello studio della «concessione a Starlink della gestione delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione delle sedi diplomatiche italiane, oltre che delle stazioni mobili delle navi satellitari italiane»;

a seguito di diversi incontri tra i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa, sarebbe emerso un orientamento del Governo a sottoscrivere, già alla fine dell'estate 2024, un contratto, al fine di collegare la rete Starlink a quella ministeriale e diplomatica, con le sedi diplomatiche italiane in Libano e Bangladesh opzionate come progetti pilota;

la mancata formalizzazione del suddetto contratto sarebbe dovuta al sopraggiunto arresto del direttore generale di SOGEI, nonché nell'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Stroppa, referente del proprietario di Starlink, Elon Musk, in Italia, sospettato di corruzione;

considerato che:

la Commissione europea lavora da anni allo sviluppo e alla realizzazione di un sistema satellitare "a rete", analogo a quello di Starlink e denominato "GovSatCom", con l'intento di assicurare un'infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo di ingerenze esterne, nonché di evitare l'affidamento delle telecomunicazioni strategiche dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ad infrastrutture totalmente private. L'Italia, attraverso la società Telespazio, partecipa al suddetto programma;

la scelta del Governo italiano di virare verso progetti autonomi e bilaterali per l'implementazione delle infrastrutture critiche di telecomunicazione e l'affidamento di tali infrastrutture e servizi a soggetti privati e stranieri, al di fuori del contesto europeo, non è mai stata oggetto di discussione in ambito parlamentare italiano né di confronto nelle sedi istituzionali dell'UE;

tenuto conto che:

dal punto di vista delle concessioni, Starlink può operare in Italia sulla base del vecchio Piano strategico BUL (Banda ultra larga) che già nel 2015 autorizzò l'uso della tecnologia satellitare per garantire, in prospettiva, la copertura delle aree cosiddette "grigie", perché difficili da coprire con la tecnologia terrestre della banda larga. Starlink è stata pertanto autorizzata ad operare in Italia una

prima volta nel 2020 per utilizzare «alcune porzioni della banda in tre stazioni satellitari (gateway) terrene» e nel 2023, per aumentare la capacità trasmissiva;

ad oggi il servizio *internet* di Starlink fornisce banda larga a bassa latenza in Italia a circa 50.000 utenti e da diversi giorni sulle piattaforme *social*, a cominciare da "X", compare in modo compulsivo una pubblicità che ribadisce la disponibilità del sistema Starlink mini in Italia ad una tariffa di 40 euro al mese/fino a 150+ Mbps;

il sottosegretario all'innovazione tecnologica Butti ha recentemente affermato che Starlink è stata individuata come una possibile soluzione ai gravissimi ritardi nell'attuazione del Piano Italia a 1 Giga, di cui al PNRR, dal momento che sarebbe in grado dal punto di vista tecnologico di coprire l'intero territorio italiano, anche quello più remoto e inaccessibile per la nostra banda larga, in un arco temporale stimato tra i 6 e i 9 mesi;

il settore delle telecomunicazioni italiano è stato recentemente oggetto del passaggio del controllo dell'infrastruttura di rete da TIM a FiberCop, controllata dal fondo statunitense KKR, determinando la perdita del controllo diretto di un *asset* strategico per il Paese. L'eventuale accettazione della proposta Starlink determinerebbe nuovi importanti effetti sul corretto funzionamento e assetto concorrenziale del mercato interno delle telecomunicazioni;

l'eventuale combinato disposto dato dall'assegnazione a Starlink della copertura delle aree grigie in relazione al Piano Italia a 1 Giga di cui al PNRR e della gestione delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione delle sedi diplomatiche italiane, oltre che delle stazioni mobili delle navi satellitari italiane, determinerebbe rischi per la sicurezza nazionale ed europea in ragione del controllo di infrastrutture strategiche da parte di una società estera, controllata da un soggetto che si appresta ad assumere un ruolo di rilievo nell'ambito dell'amministrazione del prossimo mandato presidenziale negli Stati Uniti d'America,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto il Governo a negoziare con Starlink un contratto finalizzato a collegare la rete satellitare dell'azienda privata statunitense a quella ministeriale e diplomatica italiana; se abbia attentamente valutato i rischi per la sicurezza nazionale e se intenda chiarire le ragioni della mancata comunicazione di tale scelta in sede parlamentare e nelle sedi istituzionali europee;

per quali ragioni il Governo, alla luce degli impegni assunti in ambito europeo, preferisca affidare in prospettiva le suddette infrastrutture critiche del Paese all'azienda privata Starlink anziché procedere con convinzione nel programma europeo "GovSatCom", orientato a predisporre un'infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo di ingerenze esterne;

se sia intenzionato, altresì, a dare attuazione alla proposta di Starlink finalizzata a ridefinire alcuni capitoli del PNRR e ad assegnare a tale azienda privata il compito di andare a coprire con i propri servizi le cosiddette aree grigie del Paese;

se abbia attentamente ponderato i rischi relativi alla scelta di investire risorse del PNRR sulla proposta di Starlink, sul conseguente mancato completamento della rete a banda ultralarga nei termini di servizio per come stabiliti a livello europeo su tutto il territorio italiano, nonché le ricadute sull'assetto e sul funzionamento del mercato interno.

(2-00021)

Interrogazioni

[FREGOLENT](#), [BORGHI Enrico](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* -

Premesso che:

Diageo PLC è una multinazionale britannica operante nel settore delle bevande alcoliche e fa parte delle 100 aziende con la maggior capitalizzazione nella borsa di Londra;

il gruppo è nato nel 1997 dalla fusione di due compagnie: la britannica GrandMet e l'irlandese Guinness PLC;

nel corso degli anni la GrandMet aveva rilevato aziende storiche del settore bevande alcoliche italiano, quali la Cinzano nel 1992 (dopo essere già entrata nel 25 per cento del capitale della società italiana nel 1985) e Buton (azienda produttrice del *brandy* "Vecchia Romagna") nel 1993;

nel settembre 1999 il marchio Cinzano veniva acquisito dal gruppo Campari attraverso un'operazione finanziaria che prevedeva, da parte di Diageo, soltanto la cessione della titolarità del *brand*, ma non dello storico stabilimento di Santa Vittoria d'Alba, rimasto di proprietà del gruppo del Regno Unito; lo stabilimento piemontese produce, tra gli altri, il *whisky* "Johnnie Walker", la birra "Guinness" e la *vodka* "Smirnoff" e impiega circa 380 dipendenti tra le maestranze che operano nel settore della produzione e il personale impiegatizio degli uffici;

la pesante riduzione delle vendite globali nel settore degli alcolici ha fortemente colpito anche la multinazionale Diageo, che ha subito, nel primo semestre del 2024, un calo di fatturato specifico dell'1,4 per cento;

la flessione della multinazionale britannica ha avuto pesanti riflessi anche in Borsa, dove il titolo ha perso il 17 per cento da gennaio 2024;

a seguito dei deludenti risultati commerciali, la Diageo ha annunciato un programma di pesante riduzione dei costi, che coinvolge anche lo stabilimento di Santa Vittoria d'Alba, di cui la proprietà ha preannunciato la chiusura totale nel 2026;

secondo fonti della proprietà dello stabilimento, la necessità di attuare al più presto il piano di riduzione dei costi deriverebbe, oltre che dal fenomeno inflattivo, soprattutto dall'incertezza economica dovuta all'ipotesi dell'istituzione di nuove barriere commerciali che la nuova Presidenza americana eletta, pur non ancora insediata, potrebbe introdurre;

la chiusura che comprenderà tanto il reparto produttivo che quello amministrativo, comporterà la totale perdita dei posti di lavoro attualmente impegnati sul territorio piemontese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia seguendo l'evolversi della crisi e della possibile chiusura dello stabilimento Diageo e reputi valida la motivazione con la quale la proprietà giustifica tale chiusura;

quali provvedimenti intenda porre in essere per garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Santa Vittoria d'Alba e salvaguardare i relativi posti di lavoro.

(3-01515)

[BASSO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (fonte AGEI, Agenzia di stampa sull'energia e le infrastrutture) che presso l'ex sito nucleare di Casaccia, gestito dalla SOGIN, alle porte di Roma, nei giorni scorsi un operaio sarebbe risultato colpito da contaminazione da plutonio;

i livelli riscontratigli alla fine di un turno di lavoro avrebbero superato di 1.000 volte quelli di tolleranza e, secondo quanto riferito da fonti locali, al momento del rilevamento il medico della centrale avrebbe avviato a cure mediche il lavoratore, che oggi sarebbe sotto osservazione sanitaria;

dalla medesima fonte si apprende che, tenuto conto delle responsabilità in materia di sicurezza nucleare che ricadono sul responsabile dell'ex sito nucleare, una volta accertato l'incidente, il capo centrale ne avrebbe dato formale comunicazione all'ISIN, che avrebbe provveduto a un primo sopralluogo nelle scorse ore;

dal 2003, SOGIN gestisce lo smantellamento degli impianti OPEC (operazione celle calde) e IPU (impianto plutonio) di Casaccia come parte del programma di *decommissioning* della filiera nucleare italiana;

i progetti di *decommissioning* ancora in corso sul sito riguardano lo smantellamento del sistema interrato di raccolta degli effluenti radioattivi di OPEC-1, denominato "Waste A e B", le attività propedeutiche allo smantellamento degli impianti IPU e OPEC, il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi, la realizzazione di un impianto denominato "stazione di compattazione alfa" e di un "nuovo deposito" per lo stoccaggio dei fusti condizionati;

risulta invece realizzato da SOGIN il nuovo deposito OPEC-2 per lo stoccaggio temporaneo, in condizioni di maggior sicurezza, dei rifiuti provenienti dalle passate attività di esercizio e da quelle future di disattivazione dell'impianto plutonio. Nel deposito temporaneo dal 2019 stanno confluendo, dall'attuale deposito, i rifiuti radioattivi solidi. Tutte le attività di trasferimento e sistemazione dei rifiuti sono oggetto di vigilanza da parte dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

il Ministro in indirizzo in una recente audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica, ha annunciato che entro fine ottobre 2024 si sarebbero avuti i risultati del lavoro della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, "con dati e valutazioni tecniche, non politiche", per arrivare all'elaborazione di un "programma nazionale per il nucleare sostenibile", e che entro fine anno, potendo contare sull'impegno del gruppo di lavoro guidato dal professor Giovanni Guzzetta per rivedere la legislazione di settore, sarà pronta una bozza di testo per "una legge-delega che possa abilitare la produzione da fonte nucleare tramite le nuove tecnologie nucleari sostenibili", con l'obiettivo di sottoporla al vaglio parlamentare "nei primi mesi del 2025"; nella medesima audizione, in merito all'individuazione del deposito nazionale delle scorie radioattive, ha stimato che, se tutte le fasi procedurali andranno a buon fine, si potrà ottenere l'autorizzazione unica per il deposito nazionale nel 2029 e la messa in esercizio solo nel 2039, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato informato tempestivamente di quanto avvenuto, di quali elementi conoscitivi disponga in relazione all'incidente e, in particolare, in merito allo stato di contaminazione del sito e al progetto al quale stava lavorando l'operaio coinvolto e se siano state messe in atto misure idonee ad assicurare la massima sicurezza e protezione sanitaria per la popolazione; quali iniziative urgenti intenda intraprendere per accelerare l'iter di individuazione del deposito unico al fine di anticipare, rispetto alla previsione del 2039, la sua messa in esercizio.

(3-01516)

[IRTO](#), [BASSO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [MALPEZZI](#), [D'ELIA](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [FINA](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [LA MARCA](#), [FURLAN](#), [CAMUSSO](#), [NICITA](#), [MISIANI](#), [MARTELLA](#), [ALFIERI](#), [GIORGIS](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

l'agevolazione denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, secondo i dati pubblicati da Invitalia, alla data del 24 febbraio 2024, ha finanziato 17.429 progetti, per un totale di 881 milioni di euro di agevolazioni concesse, creando 61.283 posti di lavoro;

nel corso dell'ultimo anno, si è registrato un forte rallentamento nell'esame e nell'approvazione dei progetti, nell'emanazione del provvedimento definitivo e nel pagamento dell'ultimo SAL, causando, di fatto, gravi ritardi sull'erogazione delle agevolazioni previste dalla suddetta norma;

nel decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, l'originaria agevolazione "Resto al Sud" è stata sostituita, al fine di promuovere la costituzione di nuove attività localizzate nei territori del Mezzogiorno, dalla misura denominata "Resto a Sud 2.0";

in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 60 del 2024, sono ammesse al finanziamento "Resto a Sud 2.0" le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi professionali. Tali attività possono essere avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, nonché società cooperativa o società tra professionisti;

i destinatari dell'intervento "Resto al Sud 2.0" sono soltanto i giovani di età inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal ((Programma)) nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027; b) inoccupati, inattivi e disoccupati; c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL;

secondo quanto previsto dal suddetto articolo 18 del decreto-legge n. 60 del 2024, sono ammissibili a finanziamento le iniziative riguardanti l'erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività, il tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, e gli interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle attività;

le modalità attuative di "Resto al Sud 2.0" sono state affidate ad un decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro la data del 3 agosto 2024; tenuto conto che:

le innovazioni introdotte dalla misura "Resto al Sud 2.0" hanno fortemente limitato la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni rispetto a quanto previsto dalla misura "Resto al Sud" introdotta nel 2017, a cui potevano accedere soggetti di età fino a 55 anni;

ad oggi non risulta ancora pubblicato il decreto attuativo di "Resto al Sud 2.0" e il ritardo sta causando un ingente danno a migliaia di giovani, di disoccupati e inoccupati residenti nelle regioni meridionali, in attesa di poter presentare richieste di finanziamento per la creazione di nuove imprese;

nel frattempo, le pratiche di Invitalia per la definizione di tutte le centinaia e centinaia di richieste di finanziamento sul vecchio bando "Resto al Sud" risultano ferme, recando forte pregiudizio per i soggetti che hanno già da tempo depositato i progetti per l'avvio della loro attività imprenditoriale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda procedere ad una modifica della misura "Resto al Sud 2.0" al fine di estendere la platea dei potenziali beneficiari delle agevolazioni ai soggetti con età fino a 55 anni come previsto precedentemente dalla misura "Resto al Sud" introdotta nel 2017; se intenda, altresì, ampliare quanto più possibile le iniziative ammissibili al finanziamento di "Resto al Sud 2.0";

se intenda chiarire le ragioni della mancata emanazione del decreto attuativo di "Resto al Sud 2.0", prevista per la data del 3 agosto 2024 dall'articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 60 del 2024 e in che tempi intenda procedere alla sua emanazione;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di favorire l'accelerazione dell'esame delle pratiche da parte di Invitalia relative al bando "Resto al Sud", al fine di procedere all'erogazione delle agevolazioni e consentire l'avvio di migliaia di attività imprenditoriali e l'incremento del livello di occupazione nelle regioni meridionali.

(3-01517)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

la multinazionale britannica Diageo, *leader* mondiale nel settore delle bevande alcoliche, ha ufficializzato l'avvio della procedura per la cessazione definitiva, entro il mese di giugno 2026, delle attività nello storico stabilimento, ex Cinzano, di Santa Vittoria d'Alba, in provincia di Cuneo;

l'annuncio ha messo in stato di agitazione i 349 dipendenti che hanno immediatamente indetto uno sciopero di 8 ore per ogni turno di lavoro e organizzato un presidio davanti alla fabbrica;

lo stabilimento è sempre stato strategico per l'economia del territorio, in quanto fondamentale bacino di occupazione e di ricchezza, all'interno del quale sono nati prodotti conosciuti e apprezzati in tutto il mondo; una sua eventuale chiusura avrebbe un impatto devastante, oltre che sull'occupazione, anche sul tessuto economico e sociale del territorio;

il gruppo, quotato alla borsa di Londra, è presente in più di 180 Paesi con circa 200 prodotti diversi. Quello di Santa Vittoria d'Alba rappresenta l'unico sito produttivo italiano;

recentemente il gruppo ha divulgato i risultati dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2024. Le vendite nette si sono attestate a 20,3 miliardi di dollari, con un utile operativo in crescita che ha raggiunto i 6 miliardi di dollari;

le scelte dell'azienda, maturate peraltro in senso unilaterale, sembrano dettate da mere logiche di profitto, senza tener conto degli interessi dei lavoratori, delle loro famiglie e di tutta la comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei drammatici fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per favorire l'immediata convocazione di un tavolo di concertazione tra tutte le parti interessate, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa della problematica, che sia favorevole alla continuità produttiva dell'impianto di Santa Vittoria d'Alba e al mantenimento dell'occupazione.

(3-01518)

[VALENTE](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIORGIS](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#), [NICITA](#) - *Ai Ministri della salute e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

il decreto 16 luglio 2001, n. 349, recante il Regolamento su "Modificazioni al certificato di assistenza

al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni", ha introdotto, mediante l'analisi dei dati rilevati annualmente dal flusso informativo del Certificato di assistenza al parto (CeDAP), la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, che rappresenta a livello nazionale la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche in merito, costituendo, dunque, uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale; ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver verificato la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate, inviano almeno semestralmente al Ministero della sanità, le informazioni rilevate attraverso il certificato, prive degli elementi identificativi diretti, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale; ai sensi del successivo articolo 12, il Ministero della sanità trasmette all'ISTAT copia dell'archivio costituito, privo degli elementi identificativi diretti;

l'ultimo rapporto annuale sull'evento nascita in Italia risale al 2023 ed elabora i dati statistici relativi all'anno 2022, anno in cui si era rilevato un ulteriore calo delle nascite rispetto agli anni precedenti, oltre ad un aumento del ricorso al taglio cesareo in alcune regioni. In media, nel 2022, il 31 per cento dei parti è avvenuto con taglio cesareo, con notevoli differenze regionali comprese tra il 18,3 per cento della Toscana e il 48,6 per cento della Campania;

il Rapporto nazionale CeDAP è uno dei flussi statistici più utili a descrivere l'assistenza al percorso nascita, soprattutto al fine di misurare le politiche di sanità pubblica in ambito materno e perinatale, pertanto, è necessario che la trasmissione dei dati aggiornati e aperti avvenga in tempo utile per evidenziare eventuali criticità o anche per esibire quelle che si sono rivelate nel corso del tempo buone pratiche;

secondo quanto risulta agli interroganti, un maggiore ritardo si registra per la presentazione della relazione annuale del Ministero della salute sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza, relazione che elabora i dati relativi alle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) effettuate in Italia, i cui ultimi dati si riferiscono addirittura all'anno 2021;

il Rapporto sulla legge 22 maggio 1978, n. 194 ha la finalità di misurare lo stato di attuazione della legge, fondamentale per il diritto all'autodeterminazione delle donne e che rischia di essere messa in discussione proprio nella sua applicazione. Come di tutta evidenza è necessario, altresì, diffondere i dati sull'interruzione volontaria di gravidanza per informare adeguatamente sia le donne che vogliono ricorrere all'IVG, sia le operatrici,

si chiede di sapere a che punto sia, per le parti di reciproca competenza dei Ministri in indirizzo, la raccolta dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni, per l'anno 2023 e, inoltre, quando i Ministri ritengano di presentare al Parlamento la Relazione di cui dalla legge n. 194 del 1978 con i dati relativi all'anno 2022, in attesa di quella sui dati del 2023.

(3-01519)

[TURCO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il progetto "Bluewater" di ENI consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento di reflui petroliferi provenienti dal centro oli di Viggiano (COVA), in provincia di Potenza, dell'ENI, un sistema produttivo importante per i petrolieri, giacché senza di esso non si potrebbero raggiungere specifici regimi per i quali occorrono enormi quantità di acque fossili che il giacimento in via di esaurimento produce;

viene motivato con la necessità di trattare le acque *in loco* e riciclarle, ma secondo l'opinione degli ambientalisti si tratta di un procedimento rischioso, per non parlare del fatto che non è noto in quale misura ridurrà lo smaltimento nei pozzi esausti, per di più sarà a monte del lago Pertusillo, che ha già abbondantemente pagato in passato le conseguenze relative proprio alla vicinanza di pozzi petroliferi (si veda il processo contro ENI a seguito della fuoriuscita di 700 tonnellate di greggio dal centro oli nel 2017);

nell'arco temporale di un anno, l'associazione di volontariato ambientale "COVA Contro" ha



depositato ben tre ricorsi al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata, tra cui quello contro il giudizio di compatibilità ambientale rilasciato dalla Giunta regionale Bardi nel giugno 2023 a favore del progetto Bluewater di ENI, e quello per impugnare la delibera di Giunta regionale che ha rinnovato, per la durata di 12 anni, l'autorizzazione integrata ambientale di Tecnoparco; nel primo caso, il TAR si è espresso a distanza di quasi un anno, parlando di atto endoprocedimentale, non riconoscendo, peraltro, il gratuito patrocinio alla stessa associazione, nonostante il riconoscimento di legittimità al ricorso, e condannandola all'esborso della somma di 2.000 euro di spese legali a favore di ENI, sebbene la convenzione di Aarhus (decisione 2005/370/CE del Consiglio) preveda l'agevolazione dei costi di accesso della giustizia amministrativa per chi si batte per pubblici interessi; i ricorsi amministrativi sono stati affrontati dall'associazione nonostante le sue capacità economiche fossero già al collasso, dopo aver sostenuto autonomamente spese legali per migliaia di euro, senza vedersi riconoscere il proprio impegno di cittadinanza attiva sul piano della tutela ambientale, così come riconosciuto dalla normativa comunitaria europea. L'unico momento di ascolto è stato garantito dalla Commissione ambiente regionale allorché l'associazione è stata audita sul progetto Bluewater, senza tuttavia che ci fosse alcun seguito; considerato che, a parere dell'interrogante, la chiave dello sviluppo sostenibile risiede nella partecipazione collettiva ai processi ambientali del nostro territorio e nella cittadinanza attiva, affinché vengano trattate le questioni ambientali che risultano strettamente legate e connesse alla qualità di vita di una popolazione, e sarebbe opportuno e doveroso riconoscere l'impegno civico di indiscusso valore che l'associazione porta avanti da anni a favore della salute pubblica, si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in materia di "democrazia ambientale", considerata quest'ultima un percorso all'avanguardia, in un processo che dovrebbe trasformare la pubblica amministrazione in un riferimento trasparente e aperto alle istanze dei cittadini, nell'auspicata e condivisa direzione del bilanciamento tra sviluppo umano e sviluppo sostenibile; se intenda prendere in esame i descritti rischi ambientali, paventati dall'associazione di volontariato ambientale COVA Contro, al fine di fare piena luce sulle dinamiche di profitto legate a tecnologie che potrebbero mettere a repentaglio, ancora una volta, la salute umana e le condizioni ambientali di una terra che ha già pagato il suo tributo in tal senso.

(3-01520)

[CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [VALENTE](#), [ALFIERI](#), [MALPEZZI](#), [LA MARCA](#), [GIORGIS](#), [DELRIO](#), [RANDO](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [PARRINI](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#) -

*Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dispone che "entro il mese di febbraio" di ogni anno, il Ministro della salute presenti al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge che disciplina l'interruzione volontaria di gravidanza, con particolare riferimento agli effetti prodotti, all'andamento delle prestazioni ospedaliere e alle caratteristiche delle persone che vi fanno ricorso; tale obbligo risponde alla necessità di fornire al Parlamento, agli operatori del settore sanitario, all'opinione pubblica e alle donne che vogliono fare ricorso ad essa, un quadro aggiornato, puntuale e completo, al fine di garantire trasparenza e monitorare l'effettiva applicazione della legge n. 194; nonostante il termine previsto per la presentazione della relazione sia scaduto da oltre 8 mesi, il documento non risulta ancora trasmesso al Parlamento, accumulando un ritardo non giustificabile, il più grave dalla promulgazione della legge nel 1978. L'ultima relazione presentata al Parlamento risale, infatti, al 12 settembre 2023 e si riferisce all'anno 2021;

secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la mancanza di dati adeguati rappresenta un ostacolo all'esercizio del diritto di aborto libero, sicuro e gratuito;

considerato che:

come evidenziato da associazioni e operatori del settore, le relazioni annuali presentate in passato sono limitate a dati aggregati su base regionale ed omettono informazioni fondamentali come i tassi di obiezione di coscienza e la tipologia di interventi praticati nelle singole strutture ospedaliere. Tali lacune ostacolano l'individuazione di criticità, come la disomogeneità nell'accesso ai servizi e la

carezza di personale non obiettore, alimentando le disuguaglianze territoriali;  
per tale ragione il monitoraggio costante e la disponibilità di dati completi all'interno della relazione annuale sono strumenti essenziali per il miglioramento delle politiche sanitarie, sia in termini di equità territoriale, sia per garantire pienamente i diritti riproduttivi delle donne,  
si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno determinato il considerevole ritardo nella presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 194 del 1978 e quando il Ministro in indirizzo abbia intenzione di presentare al Parlamento la relazione con i dati aggiornati;

quali misure intenda adottare per assicurare in futuro il rispetto del termine temporale indicato dalla legge per la trasmissione della relazione al Parlamento;

se siano previste modifiche procedurali o normative per garantire una maggiore articolazione e completezza della relazione, includendo dati disaggregati per singola struttura ospedaliera, con specifica evidenza dei tassi di obiezione di coscienza, delle modalità di intervento, chirurgico o farmacologico, e della disponibilità effettiva dei servizi.

(3-01521)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[SBROLLINI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

la legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che i pagamenti dei trattamenti di fine rapporto (TFR) e di fine servizio (TFS) a favore dei dipendenti pubblici avvengano con tempistiche che prevedono un'attesa che varia da 3 mesi e mezzo a 27 mesi: un periodo del tutto irragionevole, ulteriormente aggravato con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto la rateizzazione in due o tre annualità dell'erogazione dell'importo nel caso questo superi una certa soglia;

l'intervallo varia anche a seconda delle cause che hanno dato origine alla risoluzione del rapporto: nel caso di raggiungimento dei limiti di età o dei limiti di servizio, per la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero per le risoluzioni unilaterali dell'amministrazione (i cosiddetti esuberi), il deferimento del pagamento sale a 15 mesi; nel caso di pensionamenti per inabilità o per decesso l'attesa è di 3 mesi e mezzo; nell'ipotesi di dimissioni volontarie, licenziamenti e destituzioni il termine per il pagamento è di 27 mesi;

l'articolo 1, comma 484, della legge n. 147, modificando l'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha inoltre disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche le tempistiche per l'ottenimento del riconoscimento del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, spettante in seguito a cessazione di servizio, dipendono dall'importo: se questo non supera 50.000 euro lordi il pagamento avviene in un'unica soluzione; tra 50.000 e 100.000 euro il pagamento è diviso in due rate, la prima da 50.000 euro è prevista nel primo anno e la restante parte dopo 12 mesi dal pagamento della prima; mentre se supera 100.000 euro il pagamento è in tre rate, 50.000 il primo anno, 50.000 il secondo e la rimanenza il terzo anno;

appare sconcertante e inaccettabile che la pubblica amministrazione impieghi un lasso di tempo così ampio per erogare i trattamenti, soprattutto alla luce degli ampi processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e degli interventi di semplificazione e accelerazione dei pagamenti dei debiti di quest'ultima;

il trattamento di fine rapporto o fine servizio rappresenta un diritto incompressibile, maturato sulla base di anni di lavoro e sacrifici del lavoratore, che viene di fatto pregiudicato da un'attesa così lunga che si rivela capace di impedirne il godimento, nonché il pieno sfruttamento degli importi di propria competenza, magari a fini di investimento (ad esempio per sostenere l'avvio di attività di figli, nipoti o altri parenti, oppure per contribuire all'acquisto di un immobile), anche in un'ottica redistributiva intergenerazionale oltre che di godimento personale,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per velocizzare i suddetti termini per l'erogazione ai dipendenti pubblici e statali del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, consentendo così di rispettare un diritto incompressibile e fondamentale che permette ai lavoratori di godere delle trattenute avute durante il periodo lavorativo e di beneficiare pienamente e

senza dilazione del capitale accumulato con anni di lavoro.

(4-01634)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una notevole fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze: la vaccinazione antinfluenzale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, è annoverata tra i livelli essenziali di assistenza;

tenendo conto della particolare aggressività delle ultime forme influenzali, è particolarmente raccomandata la protezione dei soggetti fragili che, per quanto riguarda l'età pediatrica, si identificano con i portatori di patologie croniche e i bambini più piccoli;

il coinvolgimento del pediatra di famiglia nella campagna vaccinale non si esaurisce nella somministrazione del vaccino, ma richiede una serie di attività complementari propedeutiche e successive, nel rispetto delle norme di sicurezza per l'utenza: i pediatri di libera scelta svolgono diverse funzioni nell'ambito della vaccinazione come assicurare l'offerta della vaccinazione ai soggetti eleggibili, fornire informazioni ai genitori, organizzare le sedute di vaccinazione, effettuare la somministrazione del vaccino presso il proprio studio peraltro spesso fuori dai normali orari di studio il che porta ad affrontare costi aggiuntivi e senza usufruire di locali o personale fornito dalla ASL, acquisire il materiale necessario allo smaltimento dei rifiuti e all'esecuzione di tutto quanto sia necessario in caso di reazione più o meno grave, sostenendo i relativi costi;

il virus respiratorio sinciziale è molto diffuso e contagioso e provoca, ogni anno, epidemie autunnali e invernali ed è causa di infezioni respiratorie, particolarmente gravi nei bambini più piccoli e può portare a casi di polmoniti e bronchioliti: all'incirca il 70 per cento di tutte le bronchioliti dei pazienti al di sotto dei 12 mesi di età è causato dal virus. L'infezione virale non sempre ha un andamento benigno, ma può causare grave difficoltà respiratoria fino a insufficienza respiratoria, con necessità di ricovero in ospedale, anche in reparti di terapia intensiva;

nei bambini di poche settimane, l'infezione può causare bronchiolite nel 15-20 per cento dei casi, e di questi fino al 3 per cento necessita di ricovero: l'infezione non rende completamente immuni, quindi lo stesso bambino può infettarsi nuovamente;

è ormai accertato che la malattia da virus respiratorio sinciziale nei primi mesi di vita può portare allo sviluppo negli anni successivi di broncospasmo ricorrente, il 70 per cento dei casi, ed asma bronchiale, il 50 per cento dei casi: la modalità di protezione dei neonati e lattanti più impattante è l'immunizzazione passiva, tramite la somministrazione di anticorpo monoclonale;

in Piemonte, in particolare, si sta assistendo da tempo a un forte ritardo nella campagna di immunizzazione che sta rallentando la protezione soprattutto dei soggetti più fragili: inoltre, sono state fatte diverse segnalazioni di ritardi delle consegne e scarsi approvvigionamenti di dosi da più province piemontesi, costringendo i pediatri ad annullare gli appuntamenti già previsti per la vaccinazione dei bambini,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso per attuare il piano di vaccinazione anti virus respiratorio sinciziale e come abbia intenzione di risolvere i problemi finora riscontrati nella Regione Piemonte, quali scarso approvvigionamento di dosi e ritardi, che impediscono un efficace e tempestivo svolgimento della campagna di immunizzazione.

(4-01635)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

le vicende della Beko Europe B.V., società nata il 2 aprile 2023 dall'accordo Whirlpool area EMEA-Arcelik e attiva nella produzione e nel commercio di elettrodomestici, occupano da oltre un anno tutti i livelli istituzionali nazionali coinvolti dalle conseguenze del nuovo piano di trasformazione industriale del gruppo;

come esposto nella relazione presentata al Parlamento nel luglio 2024, concernente l'attività svolta dal Governo in materia di poteri speciali (*golden power*) nel 2023, "con d.P.C.M. del 1° maggio 2023 sono stati esercitati i poteri speciali attraverso l'imposizione di specifiche prescrizioni nei confronti di Beko

Europe B.V., soggette a monitoraggio del Ministero delle imprese e del made in Italy"; considerato che:

il piano di trasformazione industriale di lungo periodo specifico per l'Italia, presentato dai vertici di Beko Europe B.V. al tavolo di confronto al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il 20 novembre 2024 si è rivelato inadeguato sul fronte della tutela dei livelli produttivi e occupazionali, poiché espone al licenziamento circa 2.000 lavoratori impiegati negli stabilimenti di Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, e Siena;

mai come in questo momento la tutela dei lavoratori riveste carattere prioritario nel territorio delle Marche, già duramente colpito dal declino e dalla perdita di importanti siti industriali, scenario della crisi del gruppo Merloni S.p.A., della più recente vicenda relativa alla Giano S.r.l. del gruppo Fedrigoni S.p.A. e nel quale per le aree della valle del Tronto e piceno e del distretto di Fermo e Macerata è già intervenuta la declaratoria di crisi industriale complessa, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano assumere nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio, mediazione e intervento al fine di verificare il responsabile adempimento di Beko Europe B.V. alle prescrizioni già rivolte all'azienda per la definizione del nuovo piano di trasformazione industriale, con particolare riguardo alla tutela dei livelli produttivi e occupazionali degli stabilimenti presenti nel territorio nazionale;

quali ulteriori iniziative intendano promuovere per assicurare l'efficacia degli strumenti di controllo sugli investimenti diretti esteri nei settori reputati strategici per l'interesse nazionale.

(4-01636)

[MAGNI](#), [CUCCHI](#), [DE CRISTOFARO](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", prevede, all'articolo 16, che: "Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero";

l'ultima relazione è stata inviata al Parlamento in data 12 settembre 2023 con i dati riferiti all'anno 2021, e un ritardo di questa entità non si verificava dal 1978;

la pubblicazione del 2023 si riferisce quindi a dati di due anni precedenti, con un ritardo che impedisce di avere un quadro aggiornato sulla situazione dell'attuazione della legge n. 194 del 1978. Questo ritardo compromette anche la possibilità di ottenere una visione completa sulla situazione dei consultori, la cui progressiva riduzione in numero e operatività sta di fatto eliminando l'unico presidio fondamentale che garantisce l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza;

la diminuzione del numero dei consultori limita significativamente anche l'accesso all'interruzione di gravidanza farmacologica e alla contraccezione d'emergenza. Questa riduzione, unita all'elevatissimo tasso di obiezione di coscienza tra il personale sanitario nel nostro Paese, crea di fatto ostacoli rilevanti per garantire un accesso sicuro all'interruzione volontaria di gravidanza;

i numeri relativi all'obiezione di coscienza determinano, in alcune regioni e territori, una vera e propria "obiezione di struttura", in palese violazione dell'articolo 9 della legge n. 194, che obbligherebbe invece le strutture sanitarie a garantire l'esecuzione dell'interruzione volontaria di gravidanza tramite personale non obiettore;

i dati mostrano, a giudizio degli interroganti, un'inaccettabile disparità tra le Regioni, oltre a una maggiore difficoltà di accesso all'interruzione volontaria di gravidanza per le persone con un passato migratorio;

secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, la mancanza di informazioni adeguate rappresenta un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso a un aborto libero, sicuro e

gratuito; per accesso alle informazioni si intende sia la raccolta e la diffusione dei dati da parte delle istituzioni responsabili del monitoraggio dei servizi, sia la disponibilità di strumenti che orientino l'utenza verso i servizi stessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere affinché si adempia alla pubblicazione prescritta dall'articolo 16 della legge e con ciò mettere a disposizione i dati aggiornati di 2022 e 2023, tali da consentire di rilevare le disomogeneità fra regioni e territori, con la debita distinzione tra le tipologie di interruzione volontaria di gravidanza effettuate.

(4-01637)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da organi di stampa, Invitalia, in qualità di stazione appaltante delegata da Roma Capitale, avrebbe aggiudicato, tramite procedura negoziata e con invito a soli cinque operatori economici, un appalto per l'affidamento dei servizi di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo del termovalorizzatore di Roma, per un importo di poco più di tre milioni di euro, a fronte di una base di gara di quasi 11 milioni di euro, con un ribasso del 72 per cento;

la procedura utilizzata si fonderebbe sull'applicazione della normativa prevista per casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, condizione che, secondo la segnalazione presentata dal "Comitato No inceneritore a Santa Palomba" all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), risulterebbe non applicabile al caso in esame, non essendoci elementi di imprevedibilità o urgenza in un'opera che ha come orizzonte temporale il 2027;

le stesse note stampa evidenziano che l'appalto, per la valutazione tecnico economica dell'offerta relativa a un'opera il cui valore complessivo è stimato in circa un miliardo di euro con una previsione di utili pari a 6,5 miliardi di euro nei prossimi trent'anni, sarebbe stato aggiudicato senza una gara europea, circostanza che desta preoccupazione in merito alla trasparenza e alla corretta concorrenza tra operatori economici;

considerato che:

è stato segnalato che il ribasso del 72 per cento sull'importo dell'appalto sarebbe particolarmente anomalo e potrebbe comportare rischi significativi sulla qualità dei servizi di verifica affidati, considerando la rilevanza tecnica e strategica dell'opera in questione;

il contesto della vicenda si inserisce in un momento di particolare attenzione su fenomeni corruttivi legati ad appalti pubblici a Roma, anche in relazione alle indagini recentemente emerse in Campidoglio sugli appalti giubilari, circostanza che richiederebbe un controllo più stringente per garantire la massima trasparenza e il rispetto della normativa vigente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e quali verifiche, per le parti di rispettiva competenza, siano state avviate, anche attivandosi attraverso l'ANAC, per garantire il rispetto della normativa vigente e della trasparenza amministrativa nella procedura di aggiudicazione dell'appalto;

quali siano le motivazioni specifiche addotte dalla stazione appaltante per giustificare il ricorso alla procedura negoziata, che presuppone condizioni di estrema urgenza e imprevedibilità e se tali motivazioni siano state debitamente documentate e validate;

se risulti che il ribasso, a giudizio dell'interrogante anomalo, del 72 per cento sia stato oggetto di una valutazione specifica per verificare la sostenibilità economica dell'offerta e la capacità dell'aggiudicatario di fornire servizi di qualità adeguata, in relazione alla complessità dell'opera;

quali misure il Governo intenda adottare per garantire che tutti gli atti, di carattere tecnico, amministrativo e autorizzativo, relativi al termovalorizzatore di Roma, opera di rilevanza strategica e con impatti economici significativi, siano gestiti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e qualità;

se non si ritenga opportuno sospendere l'appalto in questione in attesa delle verifiche necessarie da parte degli organi competenti e prevedere una procedura di gara aperta e conforme alla normativa europea per garantire la partecipazione più ampia possibile.

(4-01638)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*8<sup>a</sup> Commissione permanente*(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-01520 del senatore Turco, sui rischi ambientali del progetto "Bluewater" di ENI in provincia di Potenza;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente*(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01515 della senatrice Fregolent ed altri, sulla chiusura dello stabilimento ex Cinzano di Santa Vittoria d'Alba (Cuneo);

3-01518 del senatore Bergesio, sulla chiusura dello stabilimento ex Cinzano a Santa Vittoria d'Alba (Cuneo).

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.